

N. 2/2024 R.G. ASSISE
N. 10555/2023 R.G.N.R.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI ASSISE DI VENEZIA

Composta dai Sigg.

Dott. STEFANO MANDUZIO	Presidente
Dott. FRANCESCA ZANCAN	Giudice
Sig. ANDREA VIANELLO	Giudice Popolare
Sig. GIULIANA LEVORATO	Giudice Popolare
Sig. MIRCO BARBIERO	Giudice Popolare
Sig. MORENA BIASON	Giudice Popolare
Sig. TOMMASO TREVISAN	Giudice Popolare
Sig. ANDREA FAVARO	Giudice Popolare

Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2024 ha emesso la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

TURETTA FILIPPO, nato a Padova il 18/12/2001, residente in Torreglia, via Abate Barbieri n. 20

DETENUTO P.Q.C PRESENTE

Difeso di fiducia dall'Avv. Giovanni Caruso del foro di Padova e dall'Avv. Monica Cornaviera del foro di Padova

PARTI CIVILI:

- 1) **CECCHETTIN GINO** con l'Avv. Stefano Tigani del foro di Venezia
- 2) **CECCHETTIN ELENA** con l'Avv. Nicodemo Gentile del foro di Perugia
- 3) **CECCHETTIN DAVIDE** con l'Avv. Piero Coluccio del foro di Venezia
- 4) **CECCHETTIN ALESSIO** con l'Avv. Piero Coluccio del foro di Venezia
- 5) **GATTO CARLA** con l'Avv. Antonio Cozza del foro di Perugia

N. 2/2024 SENT. Assise

emessa il 03/12/2024

depositata il 8/4/25

Il Collaboratore di Cancelleria

Avviso ex art. 548 II° co. c.p.p.

P.M.

Ricevuto il

DIFENSORE

Notificato il

DIFENSORE P.C.

Notificato il

IMPUTATO

Notificato il

Avviso ex art. 548 III° co. c.p.p.

P.G.

Ricevuto il

IMPUTATO

Notificato il

Proposto appello

il

da

sentenza irrevocabile il

Estr. ex art. 28 D.M. 334/89

Estr. es. a Questura - art. 160 TULPS

Camp. Pen. n°

Redatta scheda il

IMPUTATO

a) per il reato p. e p. dagli artt. 575, 576 co. 1 n. 5.1, 577 co. 1 nn. 3), 4) e co. 2 c.p., poiché, cagionava intenzionalmente la morte di Giulia CECCHETTIN colpendola con almeno 75 colpi di coltello, che la attingevano in diversi distretti –anche vitali- del corpo; in particolare, colpiva la p.o., Giulia Cecchettin, con ripetuti calci mentre essa si trovava in terra e dopo averla minacciata e ferita, tanto da farla gridare anche invocando aiuto, la costringeva a salire sulla propria auto limitandone la libertà personale al fine di attuare il proprio proposito omicida e il relativo occultamento del corpo in luogo isolato; successivamente, la colpiva con ulteriori colpi di coltello all'interno della macchina e infine, mentre essa fuggiva dall'auto sulla quale era costretta, di fatto mettendo a rischio il piano esecutivo dell'omicidio, la raggiungeva, la aggrediva alle sue spalle, provocandone dapprima la caduta e successivamente, colpendola con ulteriori coltellate che, insieme a quelle precedentemente inferte, cagionavano il decesso della p.o..

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona con la quale il TURETTA era legato da relazione affettiva, iniziata nei primi mesi del 2022, interrottasi una prima volta nei primi mesi del 2023 e terminata, definitivamente, nel luglio 2023.

Con l'aggravante dell'aver il TURETTA commesso ai danni della medesima Giulia CECCHETTIN il reato di cui all'art. 612 bis co. 1 e 2 c.p., in quanto, in prossimità e a seguito del termine della relazione intrattenuta con quest'ultima, non accettando la volontà della p.o. di interrompere il rapporto affettivo, poneva in essere reiterate azioni moleste e minatorie, consistite, tra le altre, nelle seguenti condotte specifiche:

- chiedere ripetutamente alla p.o. notizie sulle frequentazioni e relazioni che la stessa intratteneva;

- assumere un atteggiamento minaccioso a fronte dei dinieghi di Giulia CECCHETTIN ove non aderisse alle richieste del TURETTA;

- carpire informazioni -anche mediante applicazioni "spia"- per monitorare l'uso del telefono e delle relative applicazioni da parte della p.o.;

- presentarsi inaspettatamente, in talune occasioni, presso i luoghi frequentati dalla p.o.,

- rappresentare in modo fittizio e tormentoso, il proprio malessere e i propri intenti suicidari, con l'esclusivo fine di riavvicinarla a se, sfruttando l'indole debole e accondiscendente della p.o.;

condotte attraverso le quali attuava un'exasperante forma di controllo nei confronti di Giulia CECCHETTIN, inibendola finanche ad adottare misure volte ad allontanare il TURETTA da se stessa, provocando in lei un grave stato di ansia, turbamento e paura anche per la propria incolumità.

Con l'aggravante della premeditazione avendo il TURETTA accuratamente pianificato -almeno dal 7.11.2023- l'azione omicida, preparandosi ad essa e pianificandola nel dettaglio, tra le altre cose:

- acquistando quanto necessario per porre in essere il proprio proposito criminoso e la propria fuga (nastro isolante per immobilizzare la vittima, nonché cartina stradale cartacea per fuggire senza dover utilizzare strumenti elettronici connessi alla rete internet, sacchi neri per occultare il cadavere);

- ricercando e pianificando ulteriori acquisti di beni strumentali all'azione delittuosa (tra le altre, ricerche relative a manette, cordame e badili);

M...

- progettando nel dettaglio le varie fasi violente della propria azione (silenziare la p.o. con l'uso del coltello, inserendole successivamente un calzino umido in bocca, immobilizzarla in più punti legandole caviglie e ginocchia, nonché applicandole nastro adesivo su bocca, mani, caviglie e ginocchia);

- munendosi di beni utili alla fuga (soldi contanti, abiti puliti, provviste e quant'altro utile alla "sopravvivenza" riducendo al minimo i contatti con terzi);

- ricercando località di montagna nelle quali il proposito omicida avrebbe potuto essere facilmente attuato e/o il corpo occultato (come effettivamente avveniva);

e per ciò avendo tenuto fermo il proposito di delinquere superando le inibizioni e gli ostacoli al proprio impulso criminogeno –anche e soprattutto derivanti dal rapporto affettivo che legava il TURETTA alla vittima-, per un apprezzabile lasso temporale, in attesa che si presentasse un'occasione adeguata per attuare il proprio intento.

Con l'aggravante dell'aver agito con crudeltà ed efferatezza colpendo la vittima con 75 colpi di coltello, di cui solamente 20 derivanti dalla difesa della vittima, attingendola ripetutamente anche sul volto, procurandole veri e propri "sfregi", chiaramente eccedenti rispetto al proposito omicida, nonché, avendo il TURETTA attuato il proprio spietato piano criminoso, tenendo la vittima in perdurante stato di sequestro, durante il quale venivano commesse ripetute violenze, nella conclamata prospettiva della sua soppressione in altro luogo.

In Vigonovo e Fossò (VE), 11.11.2023

b) per il reato p. e p. dall'**artt. 61 n. 2, 605 c.p.**, poiché, a seguito di colluttazione durante la quale la p.o. CECCHETTIN Giulia, veniva aggredita con ripetuti calci mentre si trovava in terra, nonché minacciata e ferita con l'uso di un coltello, tanto da farla gridare anche invocando aiuto, le provocava lesioni dalle quali fuoriusciva consistente sostanza ematica, costringendola, immediatamente dopo e per l'effetto della propria condotta violenta e minatoria, a salire in auto contro la sua volontà, privandola, per l'effetto, della propria libertà personale.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire l'omicidio di cui al capo a) secondo una precisa pianificazione che prevedeva, tra le altre fasi, quella strumentale al proposito omicida, della privazione della libertà personale della p.o. al fine del suo trasferimento in luogo isolato, ottimale per la sua uccisione e l'occultamento del cadavere.

In Vigonovo (VE), 11.11.2023

c) per i reati di cui agli **artt. 61 n. 2 c.p. art. 4 l. n. 110 del 1975**, poiché, senza giustificato motivo e con il chiaro fine, per le circostanze di tempo e di luogo della detenzione, di farne uso per l'offesa alla persona, portava al di fuori della propria abitazione, almeno due coltelli; in particolare, portava in luogo pubblico, almeno due coltelli, non espressamente considerati come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzati per l'offesa alla persona in quanto strumentali alla commissione dei reati di cui ai capi a) e b) e quindi, alla realizzazione del proprio piano omicida previo sequestro della p.o. Giulia CECCHETTIN. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per commettere i reati dei capi sub a) e b), trattandosi dei coltelli utilizzati per minacciare e ferire la p.o. al fine, dapprima di privarla della propria libertà personale e successivamente, di ucciderla.

In Vigonovo e Fossò (VE), 11.11.2023

d) per il reato di cui agli **artt. 61 n. 2, 412 c.p.**, poiché, a seguito dei fatti di cui ai capi precedenti, al fine di nascondere le tracce di quanto commesso e comunque, di poter liberamente guadagnare la fuga anche valicando i confini nazionali, occultava il corpo di Giulia CECCHETTIN in zona di montagna, isolata, scarsamente popolosa e comunque, estremamente distante dal luogo di commissione dei reati di cui ai precedenti capi, nascondendolo in zona boschiva, all'interno di una nicchia naturale invisibile dalla strada carrabile e provvedendo a coprirlo con sacchi di colore nero per ridurne ulteriormente la visibilità.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per occultare la commissione dei reati di cui ai capi a) e b) e per conseguire l'impunità dagli stessi guadagnando tempo per valicare i confini nazionale tentando di rendersi irreperibile e comunque, guadagnando tempo per procedere all'occultamento di altre prove del reato che, ove reperite avrebbero consentito una certa e più agevole ricostruzione della maturazione del proposito delittuoso.

In Piancavallo di Aviano (PN) in data 12.11.2023

CONCLUSIONI

IL PUBBLICO MINISTERO:

riconosciuta la continuazione tra i capi in contestazione, più grave il capo 1), e riconosciute le aggravanti contestate, chiede la pena dell'ergastolo.

Non chiede l'applicazione dell'isolamento diurno, non ritenendo che l'aumento di pena in ordine ai reati in continuazione sia superiore ai 5 anni.

IL DIFENSORE AVV.

PER LA PARTE CIVILE

ritenuta la penale responsabilità dell'imputato per i reati ascritti, condannarlo alla pena che sarà ritenuta di giustizia nonché all'integrale risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, derivanti dalla condotta delittuosa, *iure proprio* (danno da perdita del rapporto parentale da quantificarsi in € 169.830,60) e *iure hereditatis* (euro 25.000,00 per il danno derivante dal reato di cui all'art. 605 c.p. ed € 50.000,00 in relazione al reato di cui all'art. 612 bis c.p., € 35.247,00 per il danno biologico terminale nonché € 100.000,00 per il danno morale terminale o catastrofe) dunque per un totale di € 380.077,60 o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, con interessi ed eventuale rivalutazione monetaria dal giorno del fatto all'effettivo pagamento.

Con richiesta di concessione, in acconto sulle maggiori somme dovute, di una provvisoria immediatamente esecutiva nella misura pari ad € 200.000,00 o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.

Infine si chiede che l'imputato venga condannato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, come da nota che si dimette.



IL DIFENSORE AVV. (

) PER LA PARTE CIVILE

accertare e dichiarare la penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti e per l'effetto condannarlo alla pena che sarà ritenuta di Giustizia, nonché all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dalla costituita parte civile iure proprio e iure hereditatis, nonché da danno emergente, per i motivi di fatto e di diritto specificati elencati nell'atto di costituzione parte civile e a cui si rimanda e pertanto condannarlo al risarcimento pari a:

€ 782.200,00 iure proprio per danno da perdita del rapporto parentale;

€ 25.000,00 per il reato concorrente di cui all'art. 605 c.p., € 50.000,00 per il reato concorrente di cui all'art. 612 bis c.p. (iure hereditatis);

€ 35.247,00 per danno biologico terminale (iure hereditatis);

€ 250.000,00 per danno morale terminale da lucida agonia (iure hereditatis);

€ 8.220,00 per danno emergente

per un totale di € 1.150.667 o quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia o ritenuta equa con interessi ed eventuale rivalutazione monetaria dal giorno del fatto all'effettivo pagamento, così come motivati e calcolati.

Chiede sia concessa, in acconto sulle maggiori somme dovute, una provvisoria immediatamente esecutiva, ex art. 539 co 2 c.p.p., nella misura pari ad € 500.000,00 o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio come da nota spese che si deposita.

IL DIFENSORE AVV. (

) PER LA PARTE CIVILE (

ritenuta la penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti, condannarlo alla pena che sarà ritenuta di Giustizia nonché condannarlo all'integrale risarcimento del danno subito dalla costituita parte civile iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale), derivante dalla condotta delittuosa, da quantificarsi in € 150.000,00 o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, con interessi ed eventuale rivalutazione monetaria dal giorno del fatto all'effettivo pagamento.

Con richiesta di concessione, in acconto sulle maggiori somme dovute, di una provvisoria immediatamente esecutiva nella misura pari ad € 80.000,00 o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.

Infine chiede che l'imputato venga condannato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, come da nota che dimette.

IL DIFENSORE AVV. C

PER LA PARTE CIVILE

accertare e dichiarare la penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti e per l'effetto condannarlo alla pena ritenuta di Giustizia nonché all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte civile *iure proprio e iure hereditatis* e quindi condannarlo al risarcimento pari a:

fo-

€ 169.820,00 aumentabili sino ad € 250.000,00 per il danno da perdita del rapporto parentale (*iure proprio*);

€ 25.000,00 per il reato concorrente di cui all'art. 605 c.p. ed € 50.000,00 per il reato concorrente di cui all'art. 612 bis c.p. (*iure hereditatis*);

€ 35.247,00 per danno biologico terminale (*iure hereditatis*);

€ 100.000,00 per il danno morale terminale o catastrofico, da lucida agonia (*iure hereditatis*),

e quindi per un totale di € 380.067,00 o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia o ritenuta equa, con interessi ed eventuale rivalutazione monetaria dal giorno del fatto all'effettivo pagamento.

Con concessione, in acconto sulle maggiori somme dovute, di una provvisoria immediatamente esecutiva, ex art. 539 co. 2 c.p.p. nella misura di € 200.000,00 o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio.

IL DIFENSORE AVV. C **D PER LA PARTE CIVILE**
C,

accertare e dichiarare la penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti e per l'effetto condannarlo alla pena che sarà ritenuta di Giustizia nonché all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dalla costituita parte civile *iure proprio* per danno da perdita del rapporto parentale come motivati e specificati nell'atto di costituzione di parte civile a cui si rimanda e che quindi si quantificano nella misura complessiva di € 150.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia o equa, con interessi ed eventuale rivalutazione monetaria dal giorno del fatto all'effettivo pagamento.

Con concessione, in acconto sulle maggiori somme dovute, di una provvisoria immediatamente esecutiva, ex art. 539 co. 2 c.p.p., nella misura pari ad € 75.000,00 o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.

I DIFENSORI DELL'IMPUTATO:

in via principale chiedono che vengano escluse le circostanze aggravanti della crudeltà, degli atti persecutori e della premeditazione contestate in relazione al capo a);

in via subordinata chiedono il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza qualora fossero ritenute configurabili le circostanze aggravanti della premeditazione, crudeltà, atti persecutori e del peggior rapporto affettivo;

sulle questioni civilistiche si rimettono.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso in data 9 luglio 2024 è stato disposto giudizio immediato nei confronti di Turetta Filippo in ordine ai reati descritti in rubrica, in particolare in ordine all'omicidio di Giulia Cecchettin commesso in data 11.11.2023, aggravato dall'aver agito con crudeltà e con premeditazione nei confronti di persona a cui l'imputato era legato da relazione affettiva, nonché dall'aver commesso nei confronti della vittima il reato di cui all'art. 612-bis c.p. (artt. 575, 576 co. 1 n. 5.1, 577 co. 1 nn. 3, 4 e co. 2 c.p.); l'imputato è stato inoltre chiamato a rispondere dei reati di sequestro di persona (605 c.p.), porto di armi (art. 4 L. n. 110/1975) e occultamento di cadavere (art. 412 c.p.), reati tutti aggravati ex art. 61 n. 2 c.p.

Il giudizio immediato è stato chiesto dall'imputato, in stato di custodia cautelare per questa causa, il quale ha espressamente rinunciato alla richiesta previamente formulata di essere giudicato con rito abbreviato.

Incardinato il giudizio ordinario innanzi alla Corte di Assise, all'udienza del 23 settembre 2024 si sono costituiti quali parti civili i familiari della vittima Cecchettin Gino, Cecchettin Elena e Cecchettin Davide, Cecchettin Alessio e Gatto Carla (rispettivamente padre, sorella, fratello, zio paterno e nonna paterna della persona offesa), nonché gli enti territoriali Comune di Fossò e Comune di Vigonovo e le associazioni "Penelope Italia ODV", "Insieme a Marianna APS", "UDI APS", "I care, we care APS", "Differenza Donna APS".

Con ordinanza pronunciata in udienza, da intendersi qui integralmente richiamata, è stata disposta l'esclusione delle parti civili diverse dalle persone fisiche in ragione della insussistenza dei presupposti legittimanti le costituzioni.

In particolare, con riguardo ad alcune associazioni ("Penelope Italia ODV", "I care, we care APS", "Differenza Donna APS") la costituzione risulta essere stata fatta in assenza di delibera del Consiglio direttivo, unico soggetto legittimato dai rispettivi Statuti ad assumere la volontà dell'ente; con riguardo alle associazioni "Penelope Italia ODV", "I care, we care APS", "UDI APS" e "Insieme a Marianna APS" è risultata inoltre ostativa la carenza del requisito di territorialità come richiesto dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (cfr., *ex multis*, Cass. Sez. II, sentenza n. 4562 del 2017).

Sotto diverso profilo, il danno lamentato e le ragioni che giustificano la domanda così come prospettate in tutti gli atti di costituzione non erano idonei a soddisfare i requisiti previsti dall'art. 78 c.p.p., che a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022 impone *"una precisa determinazione della causa petendi similmente "alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile" [...] cosicché, ai fini dell'ammissibilità della costituzione, non sarà più sufficiente "fare riferimento all'avvenuta commissione di un reato bensì sarà necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo che legittima a far valere la pretesa"* (Cass., Sez. Un., sentenza n. 38481 del 23 settembre 2023).

Quanto ai Comuni di Vigonovo e Fossò, è stata rilevata la mancanza di qualsivoglia collegamento specifico tra la natura del fatto criminoso e il danno lamentato in ragione del contesto territoriale di riferimento, alla luce del tipo di contestazione operata, dalla quale emerge come mera accidentalità la commissione del fatto in tali contesti territoriali.

Esaurite le questioni relative alla costituzione del contraddittorio, è stato dichiarato aperto il dibattimento e sono state formulate le istanze istruttorie. Sull'accordo delle parti sono stati acquisiti, ex art. 493 co. 3 c.p.p., tutti gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ed è stato ammesso l'esame dell'imputato, chiesto da tutte le parti.

In data 23 ottobre 2024 l'imputato, tramite l'Ufficio matricola del carcere, ha trasmesso in cancelleria un memoriale di 81 pagine, in parte manoscritte e in parte dattiloscritte.

All'udienza del 25 ottobre 2024, acquisito formalmente detto memoriale, si è proceduto all'esame dell'imputato.

All'udienza del 25 novembre 2024 si è dato corso alla discussione e il pubblico ministero e le parti civili hanno illustrato le rispettive conclusioni; all'udienza del 26 novembre 2024 la discussione è proseguita con le conclusioni dei difensori dell'imputato e il processo è stato rinviato per repliche.

All'udienza del 3 dicembre 2024, all'esito della camera di consiglio, è stata data lettura del dispositivo di sentenza, riservando al novantesimo giorno il deposito della motivazione.

Con provvedimento presidenziale del 24 settembre 2025 è stata autorizzata la proroga di quaranta giorni del predetto termine per il deposito della sentenza.

§§§

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. PREMESSA. LA GENESI DELLE INDAGINI.

Gli esiti dell'articolata e tempestiva attività di indagine hanno consentito di ricostruire in modo nitido e lineare ogni aspetto della vicenda che ha portato alla morte di Giulia Cecchettin per mano di Filippo Turetta, la sera di sabato 11 novembre 2023, facendo piena luce non solo sulle circostanze e sulla dinamica dell'azione ma anche su quanto avvenuto prima e dopo l'omicidio, nonché sul contesto in cui il delitto è maturato, a partire dalla relazione tra l'imputato e Giulia Cecchettin.

Gli elementi oggettivi raccolti non lasciano spazio ad alcuna ricostruzione alternativa possibile della vicenda.

Il presente procedimento ha preso avvio il 12 novembre 2023, quando alle ore 13:30 Gino Cecchettin si è presentato negli uffici dei Carabinieri di Vigonovo per denunciare l'allontanamento della figlia Giulia, di ventidue anni, che egli riteneva involontario, attesa l'imminenza dell'esame di laurea della ragazza, previsto per il successivo 16 novembre 2023.



Quasi contestualmente (alle ore 13:34), è stato denunciato dai genitori di Filippo Turetta l'allontanamento di quest'ultimo.

In entrambe le denunce si rappresentava che i due ragazzi, che pur non essendo più fidanzati si frequentavano ancora, non erano rincasati la sera prima, dopo aver trascorso il pomeriggio e la serata insieme presso il centro commerciale "Nave de Vero" di Venezia Marghera. I cellulari di entrambi risultavano spenti.

È stato immediatamente attivato il servizio di localizzazione continua delle utenze mobili in uso ai due ragazzi, da cui emergeva che l'ultimo dato disponibile dell'utenza di Filippo Turetta risaliva alle ore 23:29 del giorno precedente, quando aveva agganciato la cella corrispondente alla zona industriale del comune di Fossò, mentre l'ultimo dato dell'utenza in uso a Giulia Cecchettin risaliva alle ore 22:45 della stessa sera, quando aveva agganciato il ripetitore di Marghera compatibile con l'ubicazione del centro commerciale "Nave de Vero".

Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza del centro commerciale, che hanno confermato la presenza dei due ragazzi in tale luogo dalle ore 17:50 alle ore 22:44, orario in cui l'autovettura del Turetta (Fiat Punto nera targata FA015YE) è stata registrata mentre usciva dal parcheggio.

È poi emerso che la sera dell'11 novembre, alle ore 23:18, era giunta una segnalazione al servizio 112 da parte di un cittadino, N. [redacted], residente in v. [redacted] A. [redacted] N. [redacted] 19 [redacted], il quale mentre si trovava nella propria terrazza a fumare una sigaretta aveva sentito una voce femminile urlare "così mi fai male" e gridare ripetutamente aiuto, vedendo subito dopo, nel parcheggio antistante, un individuo che colpiva con calci una sagoma a terra. Mentre ancora era in corso la telefonata, N. [redacted] aveva visto una Fiat Punto di colore scuro (corrispondente a quella del Turetta) allontanarsi a fari spenti.¹

Sul luogo indicato dal N. [redacted], distante circa 150 metri dall'abitazione di Giulia Cecchettin, sono state repertate numerose tracce di quello che poi è stato accertato essere sangue della vittima, sia da gocciolamento sia da sfregamento, oltre alla lama di un coltello da cucina privo di impugnatura.²

Tramite le videocamere di sorveglianza e le registrazioni dei varchi stradali con i sistemi di lettura targa gli inquirenti sono riusciti a ricostruire il percorso fatto dall'autovettura di Filippo Turetta quella notte.

Le telecamere di sorveglianza dello stabilimento della ditta " [redacted] " in V. [redacted] a Fossò hanno registrato quella che si è poi rivelata essere la fase finale dell'azione omicidiaria: si vede una persona correre, rincorsa da un'altra che la raggiunge e la spinge a terra e che poi infierisce sul corpo al suolo. Immediatamente dopo e senza soluzione di

¹ Verbale s.i. ... [redacted] del 14.11.2023, in faldone 1.

² Verbale di accertamenti urgenti 13.11.2023 ore 12:35 in Vigonovo e verbale di sequestro 13.11.2023 ore 3:30, allegati all'annotazione di p.g. del R.O.N.I. Comando Provinciale Carabinieri di Venezia prot. 101/2-1/2023 del 13.11.2023 (in faldone 1).

continuità si vede poi l'odierno imputato che avvicina la Fiat Punto al corpo rimasto a terra immobile e lo carica di peso nei sedili posteriori dell'auto, per poi risalire alla guida dell'auto e allontanarsi.

Su tale luogo sono state repertate, tra le altre cose, copiose tracce ematiche e una porzione di nastro adesivo telato, imbrattato a sua volta di sostanza ematica e di porzioni pilifere poi accertato essere riconducibili alla vittima.³

L'autovettura guidata da Filippo Turetta è stata registrata mentre attraversava il trevigiano e si dirigeva verso nord, arrivando a Cortina d'Ampezzo, dove il ragazzo è stato ripreso dalle videocamere di una stazione di servizio, alle ore 8:50 del mattino, mentre faceva rifornimento: egli era da solo e aveva addosso vestiti diversi da quelli indossati il pomeriggio precedente al centro commerciale.

Il corpo di Giulia Cecchettin è stato ritrovato il successivo 18 novembre 2023, nascosto sotto un anfratto naturale tra le rocce, in una zona boschiva di montagna disabitata e a circa una decina di metri dalla strada, in località Piancavallo di Aviano, in provincia di Pordenone (distante circa due ore di auto da Fossò).

Già in sede di esame esterno del cadavere sono state rilevate plurime lesività riconducibili ad arma bianca significative di dinamica omicidiaria volontaria, con evidenze di tentativo di difesa da parte della vittima.

Filippo Turetta è stato arrestato in Germania la sera dello stesso giorno, il 18 novembre 2023, alle ore 23:33, in esecuzione di Mandato di Arresto Europeo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Venezia.

Nei confronti dell'odierno imputato è stata infatti emessa, in data 15 novembre 2023, una prima ordinanza di custodia cautelare in relazione al reato di tentato omicidio aggravato e, in data 20 novembre 2023, una seconda ordinanza in relazione alle incolpazioni provvisorie di omicidio aggravato consumato e sequestro di persona. In data 19 novembre 2023, il padre di Giulia Cecchettin, nella qualità di suo prossimo congiunto, ha sporto denuncia querela in ordine al reato di sequestro di persona.⁴

In sede di interrogatorio di garanzia Turetta si è avvalso della facoltà di non rispondere e si è poi sottoposto ad interrogatorio davanti al pubblico ministero in data 1 dicembre 2023, ammettendo gli addebiti che gli erano stati fino a quel momento mossi.

Le indagini successive hanno fatto emergere un quadro diverso e molto più grave rispetto a quello ipotizzato fino a quel momento.

§§§

³ Verbale di accertamenti urgenti 13.11.2023 ore 14:30 in Fossò e verbale di sequestro 13.11.2023 ore 9:50, allegati all'annotazione di p.g. del R.O.N.I. Comando Provinciale Carabinieri di Venezia prot. 101/2-1/2023 del 13.11.2023 (in faldone 1).

⁴ Allegata alla nota di p.g. prot. M. 2-2-20/2023 del 19.11.2023, in faldone 1.

2. IL RAPPORTO TRA FILIPPO TURETTA E GIULIA CECCHETTIN.

La relazione sentimentale tra Filippo Turetta e Giulia Cecchettin è iniziata il 22 gennaio 2022.⁵

I due ragazzi si erano conosciuti frequentando la facoltà di ingegneria biomedica all'Università di Padova alla quale erano iscritti: in particolare, l'amicizia era nata nell'ambito di un gruppo formato, oltre a loro, da altri tre studenti () che si frequentavano assiduamente anche fuori dal contesto universitario.

Il quadro dei rapporti tra l'imputato e la vittima e dell'evolversi della loro relazione è stato ricostruito attraverso le dichiarazioni rese ai Carabinieri del R.O.N.I. del Comando Provinciale di Venezia dai predetti compagni di università () nonché dai familiari di Giulia Cecchettin e dalle altre amiche con cui ella si confidava e che hanno contribuito a delineare il quadro dalla prospettiva dei loro rapporti con la vittima.

Fonte decisamente preponderante e privilegiata per la comprensione del rapporto tra l'imputato e la persona offesa è costituita dal contenuto dei messaggi e delle *chat* recuperati dal *cloud* della memoria dei rispettivi telefoni.

Alla luce degli elementi acquisiti, deve rilevarsi come la relazione tra l'imputato e Giulia Cecchettin sia sempre stata connotata dall'atteggiamento possessivo e controllante del ragazzo, le cui pretese erano tali da dar luogo più volte a discussioni il cui tenore emerge con tutta evidenza nelle *chat* acquisite: ad esempio, non solo egli pretendeva di controllare e selezionare le frequentazioni di Giulia, ma si aspettava che ella gli rendesse conto di ogni momento non trascorso insieme a lui, arrivando addirittura a tentare di imporle di rallentare gli esami e abbassare il proprio rendimento accademico per aspettarlo così da arrivare a laurearsi insieme.

Come si evince proprio dalle *chat* e dai messaggi audio che i due si sono quotidianamente scambiati fino all'11 novembre 2023, Giulia era lucida e si rendeva conto che tali pretese erano insensate e che l'atteggiamento del fidanzato tendeva a pregiudicare la sua libertà: più volte aveva chiaramente ed espressamente manifestato al ragazzo che tale situazione non le piaceva e non la voleva accettare.

Proprio perché esasperata da tale condotta ossessiva e controllante, Giulia ha posto fine alla relazione una prima volta il 16 marzo 2023. Dopo pochi giorni, tuttavia, i due ragazzi sono tornati insieme, ma le dinamiche del rapporto e l'atteggiamento dell'imputato si sono ripresentati uguali a quelli del passato: Turetta presto ha ripreso a reiterare le medesime condotte controllanti e ossessive nei confronti della fidanzata, che lo ha così lasciato definitivamente il 31 luglio 2023.

⁵ La mattina del 23.1.2022 Giulia descrive alle amiche via *chat* la serata trascorsa e l'esito dell'appuntamento della sera precedente con Filippo Turetta.

OMISSIS

Nonostante la rottura della relazione sentimentale, Giulia e Turetta hanno continuato a sentirsi e vedersi con frequenza quasi quotidiana per tutto il mese di agosto e, in modo sempre meno intenso, nei mesi successivi. Nel mese di settembre i due ragazzi sono andati insieme a Vienna e a Milano per assistere a due concerti, programmando di recarsi insieme a un altro concerto il 16 dicembre 2023.

La ragazza era infatti certamente ancora legata all'imputato e per questo, oltre che per la sua *"indole particolarmente buona"* come descritta in generale dagli amici, cedeva alle richieste – divenute letteralmente suppliche – del Turetta, che ripetutamente minacciava di uccidersi perché incapace di vivere senza di lei.

Filippo Turetta non ha accettato che Giulia Cecchettin fosse libera di decidere come vivere la propria vita e di non volere stare più con lui, così, dopo essersi preparato per quattro giorni, la sera dell'11 novembre 2023, l'ha uccisa colpendola con settantacinque coltellate.

Nessuno era arrivato a prevedere che Filippo Turetta potesse arrivare a pianificare e attuare un progetto così violento contro la persona che egli proclamava di amare: non vi è stata una visibile escalation delle condotte persecutorie e nessuno dei soggetti escussi ha mai attribuito all'imputato un'indole violenta o comunque una inclinazione a compiere atti violenti.

E proprio per questo motivo Giulia Cecchettin ignorava la pericolosità del ragazzo e non provava alcun timore per la propria incolumità, tanto da dare ella stessa appuntamento al suo assassino.

Nemmeno all'indomani della scomparsa dei due ragazzi, né i familiari né gli amici avevano ipotizzato che Turetta avesse potuto fare del male a Giulia, limitandosi a riferire agli inquirenti circa l'ossessione del Turetta nei confronti della *ex* fidanzata ma sempre espressamente precisando che tale atteggiamento non era mai trasceso in agiti violenti e che mai Giulia aveva manifestato timore alcuno in tal senso.

§

2.1. IL RAPPORTO TRA GIULIA CECCHETTIN E FILIPPO TURETTA NELLE DICHIARAZIONI DEGLI AMICI DELL'UNIVERSITÀ.

Dai compagni di università Giulia è descritta come una ragazza solare, generosa, attiva nel sociale e con una vivace progettualità: *"aveva ambizioni, tra cui laurearsi e frequentare il corso di illustrazione presso la scuola Comix di Reggio Emilia"*.⁶ A tali doti, *itr.*) ha aggiunto *"un forte carattere, mostrato soprattutto durante le malattie e poi morte della madre. Con noi si è sempre dimostrata una persona*

⁶ Cfr. verbale s.i. rese da

e il 13.11.2023, allegate all'annotazione di p.g. 14.11.2023.



OMISSIS

tra noi amiche, Giulia era appesantita dall'insistenza di Filippo che le scriveva tantissimi messaggi per poi litigare per giorni".¹²

In termini identici si è espressa A _____ o, che ha riferito che dopo che Giulia e Filippo erano diventati una coppia, le uscite tra lei e Giulia *"sono diventate sempre più difficili in quanto Filippo pretendeva di essere presente. Sostanzialmente quando io e Giulia decidevamo d'uscire da sole, Filippo tendeva ad offendersi e fare pressione psicologica su Giulia affinché ci fosse anche lui"*: come si vedrà, questa modalità è quella ripetutamente adottata dall'imputato per ottenere che la fidanzata facesse quello che egli desiderava.

Dalle parole della M _____ o si evince come nella ristretta cerchia di amici l'atteggiamento possessivo e controllante del Turetta – definito come una vera e propria ossessione – fosse ben chiaro e risaputo: *"Questa sua ossessione nei confronti delle uscite organizzate tra noi determinava frequenti discussioni nella coppia e, unitamente ad altri atteggiamenti volti a togliere spazio alla vita di Giulia, è stato sicuramente uno dei motivi della rottura tra Giulia e Filippo".¹³*

Il tema della gelosia del Turetta era dunque noto tanto da essere stato apertamente affrontato con gli amici dell'università, come riferito da B _____ o, che ha dichiarato di averne parlato con lui di persona *"ma senza riuscire a fargli cambiare idea"*. La _____ o ha precisato che: *"A fine ottobre inizio novembre 2022, dopo l'ennesima litigata tra Giulia e Filippo, decidemmo di affrontare la cosa in gruppo parlando tra noi. In quell'occasione, io, Filippo _____ i e B _____ zo abbiamo cercato di capire, parlando tra noi quattro, quali fossero le cose che disturbavano Filippo quando Giulia ci frequentava senza di lui. In quell'occasione Filippo non capiva quale fosse il motivo per cui degli amici che tutto dividevano nel gruppo avessero la necessità di vedersi separatamente, ovviamente riferito alla persona di Giulia. Noi tre cercammo di spiegare a Filippo che non c'era nulla di male che noi ragazze parlassimo e uscissimo tra noi, ma quella riunione non diede i suoi frutti in quanto Filippo rimase della sua idea. Posso aggiungere che man mano che la discussione andava avanti Filippo iniziava a mangiarsi le parole ripetendo sempre le motivazioni senza lascia alcuno spiraglio"*.

_____ o ha riportato un episodio occorso alla fine dell'estate 2022, evidenziando di essersi sentita legittimata a intromettersi nella lite tra Giulia e l'imputato, patrocinando le ragioni dell'amica, alla luce *"dei modi bruschi e del tono di voce usato da Filippo"*. Anche in questo caso, il motivo che aveva dato causa alla lite è coerente con l'atteggiamento possessivo e invadente del Turetta, che non accettava che Giulia avesse l'esigenza o il desiderio di trascorrere tempo senza di lui, neppure per stare vicino alla famiglia nel momento della malattia della madre: *"Dopo una serata eravamo rimasti io,*

¹² Verbale di s.i. rese da _____ o il 23.12.2023.

¹³ Verbale di s.i. rese da _____ o il 21.12.2023. Quanto ai menzionati "altri atteggiamenti", la M _____ o ha spiegato che si trattava in particolare di: *"un distacco fisico (anche se minimo) quando eravamo tutti in gruppo, Filippo e Giulia sedevano qualche banco più in là durante le lezioni; oppure durante un pranzo Giulia restava seduta dietro Filippo che monopolizzava la conversazione con lei impedendole di godere della compagnia di tutti noi"*.



Giulia e Filippo. Avrebbero dovuto accompagnare me a casa e Giulia aveva deciso che avrebbe preso l'autobus per tornare a casa. Filippo e Giulia arrivarono a litigare per questa cosa e Filippo le disse, di fronte a me, che in quella settimana avevano trascorso poco tempo insieme perché lei era andata in vacanza con la famiglia. Giulia gli rispose che avendo trascorso poco tempo con la famiglia aveva il desiderio di trascorrere del tempo con loro".¹⁴

Un altro motivo di lite nella coppia era legato alla pretesa del Turetta che Giulia, il cui rendimento accademico era migliore del suo, **rallentasse lo studio e non avanzasse con gli esami**, in modo da procedere insieme nel percorso universitario e laurearsi insieme: tale pretesa si affiancava a quella di studiare insieme *on line* tutti i giorni.¹⁵

La circostanza, che trova oggettivo e grave riscontro nella *chat* tra l'imputato e la persona offesa, è stata riferita in modo conforme da quasi tutte le amiche di Giulia, dal padre e dalla sorella, i quali hanno spiegato che Giulia non aveva aderito alla richiesta del fidanzato, ritenendola insensata. Questo è stato uno dei motivi che, secondo tutte le amiche sentite, hanno portato Giulia a interrompere la relazione nel marzo 2023.

... ha inoltre raccontato che il giorno 7 marzo 2023, mentre stavano tutti seguendo le lezioni all'università, Giulia ha avuto una crisi d'ansia, esasperata dal comportamento del Turetta. La M... ha aiutato l'amica ad allontanarsi attraverso un'uscita secondaria, mentre ... e distraeva Filippo portandolo in altra direzione proprio per fare in modo che i due non si incontrassero, quantomeno per qualche minuto. Questo il racconto della M...: *"Durante queste lezioni ebbi modo di osservare che Filippo, in maniera insistente faceva domande a Giulia la quale innervosita dalla cosa non riusciva a seguire la lezione. Dopo qualche minuto ho visto Giulia scappare via dall'aula, l'ho seguita e Giulia si era chiusa in bagno e piangeva rumorosamente, a mio avviso in preda ad una crisi d'ansia. Dopo qualche minuto, Giulia è riuscita a calmarci ed uscire dal bagno, dopo essersi ripresa mi confidò che stava litigando con Filippo perché la opprimeva e soffocava. Finita la lezione Filippo ha iniziato a tempestarla di messaggi ma Giulia, seguendo il mio consiglio, li ignorava. Dopo qualche minuto siamo uscite da una uscita secondaria dell'edificio mentre la nostra amica E... e portava Filippo dalla parte opposta per fare in modo che non si rincontrassero. Usciti*

¹⁴ Verbale di s.i. rese da M...

io il 21.12.2023.

¹⁵ ... ha riferito che Filippo "pretendeva che Giulia desse gli stessi suoi esami per aiutarlo negli studi ma di fatto rallentando quelli di Giulia, anche questo è stato un motivo di forte litigio tra i due". In termini analoghi si è espressa la M..., che ha aggiunto che l'imputato "non ha mai nascosto il desiderio di laurearsi con lei, anche a discapito della sua (di Giulia) carriera scolastica".

... che ha riferito di un litigio sorto proprio per tale motivo tra Giulia e Filippo nel febbraio 2023, quando la persona offesa M... aveva raccontato "che durante una loro uscita, precisamente a prendere un gelato alla gelateria '... a' vicina a Prato della Valle, Filippo le aveva fatto un discorso strano, nel quale sostanzialmente le aveva chiesto di rallentare il suo percorso universitario per aspettarlo e dargli una mano con gli esami, richiesta che ovviamente Giulia declinava ritenendola insensata. Come potete immaginare Filippo non la prendeva bene, e Giulia ci ha raccontato che l'aveva ingiustamente, e follemente direi, accusata di essere egoista e di lasciarlo indietro. Direi che questa è stata una delle cause scatenati, assieme al fatto che le volesse impedire di uscire con altri amici, che ha spinto Giulia a lasciare Filippo a marzo 2023".

dall'edificio io e Giulia siamo andate presso la mia abitazione a Padova, dopo circa un'ora Filippo e B... e sono arrivati a casa mia. Giulia è scesa a parlare con lui e poi sono risaliti per trascorrere la serata tutti insieme".

La prima volta che è stata sentita dalla p.g., con riguardo al medesimo episodio, l'... o aveva dichiarato: *"In quell'occasione Filippo si dimostrava ossessionato da Giulia, e lo stesso non si è mai reso conto della gravità del suo comportamento"*.¹⁶ La ragazza ha anche in successiva audizione confermato alla p.g. quanto riferito dall'amica (*"la vicenda è andata esattamente come vi ha dichiarato la ... io"*), precisando che nel tempo in cui era rimasta con Turetta, questi *"aveva completamente perso la testa, continuando a girare per l'ateneo e per i viali circostanti in cerca di Giulia, continuando a scriverle messaggi tanto da costringermi a togliergli il telefono, e in quell'occasione Filippo ha avuto una reazione violenta nei miei confronti"*: reazione che tuttavia non è stata (da nessuno, nemmeno dalla persona offesa) considerata indicativa di possibile reiterazione e non ha destato sospetti o timori in tal senso.

In occasione della prima separazione, a marzo 2023, l'... o ha precisato che Turetta il giorno stesso in cui era stato lasciato si era recato da lei nel tentativo di convincerla ad intercedere con Giulia.¹⁷ Vani sono stati i tentativi dell'amica di fargli comprendere che *"il suo comportamento era stato eccessivamente soffocante per Giulia, che Giulia stessa gli aveva fatto un elenco di cose che non andavano, consigliandogli di lasciarla stare almeno in questa serata"*: consiglio all'evidenza ignorato dall'imputato, che non si è fatto scrupolo di *"tempestare Giulia di messaggi"* sin da subito.

Oltre che e ..., l'imputato aveva tentato di convincere gli altri amici del gruppo di studio a intercedere con Giulia perché tornasse sui suoi passi. Una volta riallacciata la relazione, la dinamica della coppia è ripresa uguale al passato.

Il 31 luglio 2023 Giulia ha interrotto, definitivamente, la relazione sentimentale con l'imputato, pur continuando a frequentarlo nei mesi successivi.

Gli amici dei due ragazzi hanno riferito che Turetta non aveva mai accettato tale decisione di Giulia, tanto da averla convinta a tenere, per un periodo, la circostanza nascosta ai compagni dell'università, i quali ne sono infatti venuti a conoscenza solo dopo diverso tempo: *"A settembre 2023 ci siamo visti in pizzeria e Filippo e Giulia avevano un annuncio da fare. In quell'occasione Giulia fu lapidaria comunicando la fine della relazione. Filippo invece argomentò questa decisione di Giulia che comunque non condivideva. In quell'occasione Filippo farfugliava e si mangiava le parole così come gli capitava ogni volta che doveva parlare di sé stesso"* (così ... e, in termini identici, ... o).

l'... ti ha spiegato i motivi che secondo lui avevano giustificato il ritardo nel comunicare la separazione: *"Nel mese di ottobre 2023 venimmo a sapere che il motivo*

¹⁶ Verbale di s.i. rese da P...

... o il 13.11.2023

¹⁷ *"Preciso che Filippo ha voluto vedermi solo perché convinto che io e gli altri del gruppo potessimo convincere Giulia a tornare da lui, anche nei giorni successivi, insisteva scrivendomi e chiedendomi di convincere Giulia a tornare con lui"*.

OMISSIS

), all'indomani della scomparsa dell'amica, ha infatti dichiarato: *"in generale ho visto un rapporto tossico tra Giulia e Filippo, in quanto quest'ultimo viveva il rapporto con Giulia e i suoi amici in maniera ossessiva"*, precisando comunque *"Non ho mai assistito, né sono a conoscenza, di discussioni violente tra Giulia e Filippo ... [Filippo] non ha mai avuto reazioni forti e deleterie come quelle avute con la relazione con Giulia"*. Ancora: *"Non ho mai percepito che Giulia avesse paura di Filippo"*.²⁰

Anche F. ha dichiarato di *"non aver mai assistito ad atteggiamenti violenti tra i due, né verbalmente né fisicamente"*²¹ e L. si è espressa nei medesimi termini usati da F. o, affermando: *"Non ho mai percepito che Giulia avesse paura di Filippo"*.

§

2.2. LE DICHIARAZIONI DEI FAMILIARI E DEGLI AMICI DI GIULIA CECCHETTIN.

Il quadro emerso dai racconti degli amici di università di Filippo Turetta e Giulia Cecchettin trova sostanziale conferma nelle dichiarazioni rese dalle persone che conoscevano Giulia e che hanno contribuito a delineare, dalla prospettiva di quest'ultima, il rapporto tra lei e l'imputato e lo stato d'animo della stessa fino all'11 novembre 2023.

Così, l'amica d'infanzia I. ha fornito un quadro del tutto coerente con quello emerso dalle dichiarazioni degli amici dell'università, precisando di aver conosciuto Giulia sin dall'asilo e di averla frequentata spesso nonostante fossero iscritte a diverse facoltà. La ragazza ha riferito che Giulia si confidava con lei in ordine al rapporto con Turetta, precisando di aver incontrato quest'ultimo al massimo in due o tre occasioni.

*"Dopo qualche mese dall'inizio della relazione i due hanno iniziato a litigare spesso e cioè nel mese di ottobre novembre 2022. In particolare Giulia mi raccontava che i motivi dei litigi nascevano prevalentemente dall'ossessione che Filippo aveva nel passare del tempo con lei. In particolare si lamentava del fatto che, oltre a vederlo ogni mattina in facoltà, Filippo pretendeva che si vedessero ogni sera, per Giulia invece una o due volte a settimana sarebbero state più che sufficienti. In quel periodo Giulia mi raccontava che cercava di trovare un equilibrio nella relazione **ma essendo di indole particolarmente buona, tendeva ad accontentare Filippo in ogni sua richiesta.***

*Un altro motivo di forte litigio tra Giulia e Filippo era dato dalla **forte gelosia di Filippo nei confronti delle ragazze del gruppo universitario**, gelosia che non ha mai dimostrato nei miei confronti o nei confronti di altre amiche con cui Giulia si vedeva. Ne avevamo parlato con Giulia ma non riuscivamo a comprendere questa cosa.*²²

²⁰ Verbale di s.i. rese da I. il 13.11.2023.

²¹ Verbale di s.i. rese da F. il 13.11.2023.

²² La circostanza trova riscontro in quanto dichiarato da L. ("Filippo non ha mai dimostrato gelosia quando Giulia usciva con le sue vecchie amicizie di scuola").

*La relazione si è andata a deteriorare sempre più per questi comportamenti di Filippo che determinavano continui litigi, fino al mese di marzo 2023, mese in cui Giulia decide di interrompere la relazione. Mi rende partecipe della cosa dicendomi che tutti i suoi tentativi si scontravano **contro l'intransigenza di Filippo che non sentiva ragioni**".²³*

... ha poi riferito che, pur non avendo mai assistito a liti tra Giulia e Filippo, a volte l'amica le mostrava il telefono "con decine di messaggi di Filippo sempre dello stesso tenore, martellanti, in cui perorava le sue ragioni senza ascoltare nessuno"; in una occasione in cui si trovava con Giulia, nel corso dell'estate 2023, poiché non aveva comunicato a Filippo con chi sarebbe uscita, questi "le avrà fatto almeno una decina di telefonate a cui Giulia, un po' arrabbiata, non ha mai risposto, in tutta risposta Filippo ha iniziato a tempestarla di messaggi".

Si evidenzia che la reazione della persona offesa di fronte alla condotta ossessiva e oggettivamente molesta dell'imputato viene descritta dall'amica d'infanzia come "un po' arrabbiata".

Anche nei racconti delle amiche di Giulia si ritrova, riportato nei medesimi termini descritti dai compagni di università, l'atteggiamento di **possessività** e di **pretesa di esclusività assoluta** coltivato dall'imputato sin dai primi tempi della relazione.

Particolarmente significative appaiono le dichiarazioni di C ²⁴, la quale ha fornito un quadro sostanzialmente sovrapponibile a quello descritto dalla Scavezzon e del tutto coerente con quanto riferito dalle altre amiche: compagna di liceo di Giulia, ha continuato a frequentarla e a sentirla assiduamente (uscivano insieme quasi tutti i weekend), ricevendone le confidenze anche con riguardo al rapporto con Filippo Turetta. La 2 ²⁵ n ha reso infatti dichiarazioni puntuali e sicure: "Giulia e Filippo si sono lasciati la prima volta nel marzo 2023, poi erano tornati insieme dopo qualche settimana a seguito delle sue insistenze e poi Giulia lo lasciava definitivamente il 31.07.2023.

Giulia ha lasciato Filippo principalmente a causa di due motivi. Il primo riguarda le continue litigate e scenate di gelosia causate dal fatto che Filippo voleva che lei non uscisse da sola con le amiche dell'università. Infatti Giulia lo ha lasciato perché trovava opprimente tale ossessione da parte di Filippo, che non riteneva concepibile che lei potesse coltivare un'amicizia con le ragazze all'interno del gruppo e non accettava il fatto che certe confidenze si fanno solo tra ragazze. Sostanzialmente, non accettava l'autonomia e l'indipendenza di Giulia. Giulia mi ha anche riferito che trovava opprimente il contatto fisico con Filippo, che anche in pubblico voleva sempre metterle

²³ Verbale di s.i. rese da L. ... in data 9.1.2024, allegate alla nota di p.g. 9.1.2024.

²⁴ Verbali di s.i. rese da C ... n in data 15.11.2023 e 04.1.2024, allegati rispettivamente all'annotazione di p.g. del 6.12.2023 e del 9.1.2024. Così l'amica ha descritto l'imputato nel corso del loro primo incontro: "ricordo in modo chiaro la prima volta che Giulia ce lo ha presentato, dove Filippo era fortemente imbarazzato, tanto che nel momento dell'incontro lui era tutto rosso in viso, e nel darmi la mano mi accorgevo di come fosse tremante e fortemente sudata, cosa che mi ha molto sorpresa, tanto che avevo scherzosamente preso in giro Giulia per questo".

una mano sulle spalle oppure, quando erano seduti, voleva sempre metterle una mano sulla gamba, anche in aula studio, e questa cosa le dava fastidio.

Il secondo motivo di rottura del rapporto era che Filippo era indietro con gli esami dell'università e le aveva detto di rallentare, di fermarsi con gli esami ed aiutarlo a recuperare, per poi riprendere insieme il percorso universitario e laurearsi così contemporaneamente”.

G. in ha anche riferito di un episodio risalente a un periodo estraneo all'ambito temporale abbracciato dal capo di imputazione, ma significativo **della prepotenza e dell'egoismo** del Turetta: *“Sono a conoscenza di un ulteriore forte litigio avuto tra Giulia e Filippo, credo nel marzo 2022, quando Giulia voleva stare a casa con la madre malata, ma Filippo voleva invece che lei passasse il tempo solo con lui”*.

La stessa ha inoltre riportato un episodio, emblematico di un tratto particolare della personalità dell'imputato, il quale sembrava temere di essere escluso dal gruppo degli amici dell'università: *“a novembre dello stesso anno [2022] Giulia e Filippo avevano discusso per il fatto che lei uscisse con le amiche in comune tra i due dell'università, facendola sentire in colpa come se le stesse "rubando" gli amici. Per spiegare meglio questo passaggio, vi devo dire che Filippo non aveva molti amici, e per quello che so era molto legato, quasi ossessionato, dal gruppo di amici che si era formato all'università, e questo lo spingeva ad avere dei comportamenti che definirei di gelosia nei loro confronti e nei confronti di Giulia. Ad esempio lui non sopportava l'idea che alcuni componenti del gruppo potessero trovarsi tra loro senza invitarlo, forse perché sentendosi escluso aveva paura di perderli e restare solo, visto che faceva molta fatica a relazionarsi con gli altri”*.²⁵

Circa i motivi per i quali Turetta e Giulia hanno riallacciato la loro relazione, dopo la prima rottura del marzo 2023, la 2 in ha precisato: *“durante il periodo in cui si erano lasciati non avevano mai smesso di sentirsi e di incontrarsi, sia all'università, che in uscite insieme al loro gruppo di amici. Giulia mi diceva che era comunque contenta di parlare con Filippo e di raccontargli le cose, anche se non erano più insieme. Ad un certo punto Filippo aveva insistito per riprendere la relazione con lei, promettendole che sarebbe cambiato, e che avrebbe consultato uno psicologo. Giulia mi aveva confidato di provare ancora dei sentimenti nei confronti di Filippo e che pertanto, a seguito delle sue promesse, aveva deciso di provare a ricucire la relazione”*.

l n, sorella della persona offesa, ha reso dichiarazioni del tutto conformi a quelle delle amiche sopra menzionate. Ha in particolare riferito: *“la relazione Tra Giulia e Filippo, dopo una iniziale fase di entusiasmo, è andata via via spegnendosi, tanto che nell'ultimo periodo Giulia si era decisa di chiudere la relazione, anche per il comportamento abbastanza morboso e ossessivo di Filippo, che a dire di Giulia non le lasciava il suo spazio”*.²⁶

²⁵ Verbale di s.i. rese da _____ il 15.11.2023.

²⁶ Verbale di s.i. rese alla p.g. da _____ a in data 14.11.2023.



OMISSIS

bene, ma che poi, al momento dei saluti, ogni volta le cose precipitavano sempre perché Filippo le chiedeva di dargli un'altra possibilità, di perdonarlo e di tornare insieme.

Venerdì 3 novembre 2023, io e Giulia ci siamo incontrate, per l'ultima volta, e lei mi ha confidato che qualche giorno prima lei e Filippo si erano incontrati e lui le aveva detto che poteva accettare il fatto che non stessero più insieme, ma che contemporaneamente le aveva proposto di vedersi in futuro, qualche volta, solo per avere rapporti sessuali. Giulia si era rifiutata categoricamente di acconsentire a tale richiesta e mi ha confidato di essere stata contenta di trovarsi in quel momento all'interno della gelateria ³⁴.

1 a, perché aveva avuto paura della reazione di Filippo al rifiuto. Mi aveva infatti raccontato che nella circostanza Filippo si era alzato ed aveva sbattuto le mani sul tavolo e che per l'espressione e le modalità del gesto lei aveva avuto veramente paura.

*Già quella sera però, le acque si erano calmate, perché Filippo era tornato a far leva sui sensi di colpa di Giulia, dicendole che senza di lei non ce l'avrebbe fatta, che senza di lei non mangiava più e che si sarebbe suicidato. **Pertanto in Giulia, già quella sera, la "paura di lui", si trasformava nella "paura per lui".***

Dopo il 3 novembre io non ho più incontrato Giulia di persona, però ci siamo sentite tutti i giorni via chat. Poiché eravamo a ridosso del periodo della laurea di Giulia, le conversazioni tra noi in quel periodo si sono tutte concentrate sul tema della sua laurea.

[...] Giulia mi ha raccontato che una volta, forse nel settembre 2023, ma comunque dopo che si erano lasciati, lei doveva incontrarsi a Padova con gli amici dell'università, e aveva deciso di prendere un autobus che l'avrebbe portata a Padova in anticipo sull'appuntamento di circa 45 minuti. Giulia e Filippo si erano sentiti e Filippo le aveva detto che avrebbe potuto andare anche lui, ma Giulia gli aveva risposto che lei voleva andare da sola per fare una passeggiata. Arrivata a Padova Giulia aveva trovato Filippo ad attenderla alla fermata e Giulia si era arrabbiata ed avevano litigato per tale motivo.³⁴

[...] Giulia non mi ha mai detto che Filippo le abbia fatto delle violenze fisiche. Come ho detto, lei si lamentava che lui le mettesse sempre il braccio sulla spalla o le mettesse una mano sulla gamba quando erano in pubblico, perché le dava fastidio. Anzi Giulia mi ha detto che la metteva in imbarazzo che lui mantenesse con lei questo tipo di contatti fisici quando erano insieme agli amici".

Dagli screenshot della chat whatsapp del gruppo denominato "G... .." consegnati da G... .. n alla polizia giudiziaria in occasione della sua seconda audizione, in data 4 gennaio 2024 (allegati al relativo verbale), si ha ulteriore conferma di come la persona offesa si rendesse conto che le pretese del Turetta erano sbagliate e nei primi tempi non sapesse come comportarsi.

³⁴ L'episodio trova riscontro nella chat del 4.10.2024 e del 5.10.2024 tra Giulia e Turetta, quando la ragazza gli scrive: "... Sabato mi hai pedinato tipo", "Cosa ci facevi a Padova un'ora prima", "Beh hai guardato i miei orari degli autobus e non mi hai chiesto se fossi d'accordo", "Peccato che non ci fossimo organizzati per vederci tu e io quindi mi sono sentita come se per Padova senza di te per tua decisione non potessi girarci".

OMISSIS

Ha successivamente riferito: *“chiesi a Giulia come mai continuava a frequentare Filippo nonostante si fossero lasciati e lei mi rispondeva dicendo da un lato di essere “obbligata” alla frequentazione dal gruppo di studi con amici in comune, dall’altro colpevolizzandosi per averlo fatto soffrire o comunque per timore che soffrisse ad un allontanamento definitivo”*.³⁷

Quanto riferito dal padre di Giulia trova coerente conferma anche nelle dichiarazioni delle amiche, tra cui L. _____, che in ordine al periodo successivo alla seconda separazione ha riferito: *“L’umore di Giulia, dopo la separazione con Filippo, era migliorato, frequentava una scuola di illustrazione a Reggio Emilia, dove era desiderosa di fare nuove amicizie e lasciarsi alle spalle Filippo e anche il gruppo universitario, insomma era pronta ad una nuova vita*.³⁸

Un altro episodio che ricordo è quello di un gruppo musicale di cui Giulia aveva voglia d’assistere ad un concerto. Essendo terminati i biglietti per l’evento in L. _____ a si era messa d’accordo con la sorella che studia a Vienna per assistere all’evento in quella città. Anche in questa occasione Filippo impose la sua presenza acquistando però un biglietto distante dalle due sorelle”.

Ha poi aggiunto: *“Giulia mi raccontava d’aver rapporti intimi con Filippo, anche in questa cosa Filippo era particolarmente insistente e lei a volte cedeva alle sue insistenze pur non volendo. Preciso che come tutte le altre volte, anche in questo caso Giulia non mi ha mai raccontato di insistenze violente”*.

È stato inoltre sentito un amico della persona offesa, D. _____, che aveva conosciuto Giulia nel 2021 praticando atletica e che ha confermato di essere ritornato in contatto con la stessa nel luglio 2023; egli ha dichiarato di averla incontrata l’ultima volta la sera del 4 novembre 2023 e di essersi scambiato messaggi con lei fino a mercoledì 8 novembre 2023 alle ore 18:30. Il ragazzo ha riportato alcune confidenze ricevute dalla persona offesa in ordine al suo rapporto col Turetta, in particolare: *“Giulia mi ha confidato di voler interrompere la relazione con il ragazzo, dal momento che lo stesso si dimostrava troppo presente nella sua vita e la cosa in qualche modo risultava per lei quasi opprimente. Per questo avrebbe voluto lasciarlo, ma la cosa generava in lei dei sensi di colpa tali da indurla a rimanergli comunque vicino. Temeva infatti che Filippo avrebbe potuto avere un crollo psicologico dalla fine della loro storia”*. Secondo L. _____, Giulia, *“oltre a manifestare l’intenzione di non voler riprendere in nessun modo una relazione sentimentale, si diceva molto preoccupata per come lui aveva reagito dal punto di vista emotivo alla fine del rapporto. A tale proposito affermava di averlo convinto ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico...”*.³⁹

³⁷ Verbale s.i. rese da C. _____ il 20.2.2024.

³⁸ Che fosse pronta a una nuova vita emerge anche dalle s.i. di E. _____ che ha riferito che

³⁹ Verbale di s.i. rese da L. _____ il 14.11.2023.



meno me la passo decentemente.... ehm... non lo sopporto più... cioè vorrei veramente che lui almeno per un periodo sparisse... perché ehm... ho l'impulso comunque di scrivergli perché per me è abitudine però vorrei che sparisse solo che questa cosa ovviamente, questa cosa a lui non la posso scrivere perché credo che darebbe di matto... faccio un altro audio”.

“Consiglio situazione Filippo. Sono arrivata al punto che non riesco più a stare dietro a Pippo, credo di star avendo un esaurimento nervoso. Non ha ancora accettato, e dice che l'unica cosa che migliorerebbe la sua vita è se io gli dessi una seconda possibilità. Non credo di sopportarlo più. Vorrei che per un periodo sparisse ma non glielo posso scrivere perché darebbe di matto”.

“Eh mi sento in una situazione in cui appunto vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui però allo stesso tempo lui mi viene a dire cose del tipo che è super depresso, che smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che eh... pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire, che vorrebbe uccidersi, che non trova più un senso per andare avanti che adesso è iniziata l'Uni che a lui non frega di iniziare nessun corso ehm che passerà le sue giornate a casa forse a studiare tutte cose così insomma, ehm... non me le viene a dire per forza secondo me come ricatto, però suonano molto come ricatto e allo stesso tempo mi viene a dire che l'unica luce che vede nelle sue giornate sono le uscite con me o i momenti in cui io gli scrivo e quindi questa cosa con il fatto che io vorrei non vederlo più perché comincio a non sopportarlo più mi pesa... e non so come sparire, nel senso vorrei fortemente sparire dalla sua vita ma non so come farlo perché... perché mi sento in colpa! [ndr. Piange] perché ho troppa paura che ehm... possa farsi male in qualche modo nel senso non credo che lo farebbe perché mi sembra che mi dica queste cose più per costringermi a stargli sempre appiccicato piuttosto che a ehm... tipo dirmi che effettivamente potrebbe farle ehm, però il rischio c'è nella mia testa soprattutto e il fatto che potrebbe essere colpa mia, mi uccide come cosa e non so come comportarmi. Non so veramente come comportarmi. Perché, tipo non posso bloccarlo! Ovviamente! Perché sennò avrei paura di cosa potrebbe fare... ehm... potrei, potenzialmente cominciare a non rispondergli, eh, non scrivergli più ehm poi ho paura che darebbe di matto... non so quale possa essere la tecnica migliore per... per sparire! E quindi volevo chiedervi, provare a consiglio anche se non so boh”.

“Ho questi mega sensi di colpa che si faccia del male, devo sparire pian piano perché se glielo comunico si spaventa e ottengo il risultato opposto”.

§

2.3. LE DICHIARAZIONI DELLO PSICOLOGO DI FILIPPO TURETTA. LE MINACCE DI SUICIDIO.

Diviene a questo punto rilevante riportare quanto dichiarato dallo psicologo psicoterapeuta che aveva in cura l'imputato, **gi**, in servizio presso

l'Unità Funzionale Distrettuale Adolescenti dell'Aulss 6 di Padova, il quale – va detto sin d'ora – ha fermamente escluso di aver colto segnali di intenti autolesionistici.

Policastro ha riferito di aver incontrato Turetta la prima volta il 22 settembre 2023, su richiesta avanzata dallo stesso il precedente 30 marzo 2023 (poi seguita da altra telefonata in data 8 settembre 2023), *“per motivi di difficoltà nello studio e perché si era lasciato con la ragazza”*. Ha poi incontrato l'imputato in altre quattro occasioni: 3 ottobre, 17 ottobre, 27 ottobre e 3 novembre 2023. Il successivo incontro era fissato per il 17 novembre 2023. Il servizio, ha specificato lo psicologo, era gratuito.

Alle domande formulate da due psicologi in forza alla Sezione “Psicologia Investigativa” del Reparto Analisi Criminologiche del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma, Policastro ha dichiarato: *“dall'esame psichico non emergevano quadri psicopatologici, l'umore era leggermente deflesso perché la sua fidanzata lo aveva lasciato e perché aveva perso i corsi universitari che frequentava con gli amici di università. Mi ha rappresentato anche una difficoltà nello studio. Ho raccolto un'anamnesi personale e familiare. Monitoravo in quel periodo il sonno ed eventuale assunzione di sostanze senza rilevare problematiche in tal senso. Non sono emerse sintomatologie di quel tipo e non sono mai emersi episodi o ideazioni auto o etero aggressive. Lui era molto preoccupato e voleva stare meglio. Il suo pensiero prevalente era sempre riferito al fatto che la ragazza lo aveva lasciato ed era in ritardo con gli studi. Mi ha riferito di essere contento che la fidanzata nonostante lo avesse lasciato aveva mantenuto con lui un rapporto di amicizia. Nella storia familiare del Turetta non ho riscontrato problematiche particolari. Nell'ultimo colloquio ho capito che era importante fermarci ed analizzare la sua storia ripercorrendo anche elementi del passato perché lui era molto concentrato sul qui e ora del presente. Non aveva difficoltà espressive e mi ha riferito di non aver avuto prima di allora altre relazioni sentimentali importanti. Preciso che mi aveva rappresentato di voler prendersi cura di sé infatti è stato lui a chiedere aiuto al nostro servizio. Mi ha precisato che era stata la fidanzata a spronarlo ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico ma era stato lui di fatto che aveva telefonato per attivare il percorso. Nelle sedute mi ha sempre portato le predette due tematiche. Mi ha riferito di avere l'hobby della pallavolo dicendomi che era molto bravo nello sport. [...] Devo dire che io avevo percepito che lui avesse bisogno di continuare il supporto psicologico. Ricordo che in un'occasione in cui io ero in ritardo per una seduta, lui di sua iniziativa aveva cercato il mio numero su internet e mi ha chiamato per chiedermi della seduta. Non c'era nessuna confusione tra elementi emotivi e realtà esterna, era solo dispiaciuto che le cose con Giulia, la fidanzata, non andavano come lui avrebbe voluto, ma era felice che comunque si sentivano ancora”*.

Lo psicologo ha precisato: *“Come detto non ho rilevato psicopatologie altrimenti avrei indirizzato il paziente verso il supporto psichiatrico che abbiamo sempre a nostra disposizione con raccordi dedicati”*. Tale valutazione era supportata dagli esiti del test

SDQ⁴³ somministrato all'imputato all'inizio del percorso: *“dal test effettuato dal Turetta non sono emersi particolari problemi nelle suddette aree perché come detto se avessi rilevato problemi importanti lo avrei inviato al servizio psichiatria. Al massimo mi sarei orientato verso un disturbo dell'adattamento per il Turetta, però, come detto, non ho potuto approfondire ulteriormente. Non c'erano quadri psicopatologici anche con diagnosi differenziale. Il fatto che sia stata la fidanzata ad incentivarlo a rivolgersi al servizio mi fa riflettere anche alla luce dei fatti giudiziari intervenuti successivamente”*.

Dunque, mentre ripetutamente e per diversi mesi aveva prospettato a Giulia di volersi suicidare, Filippo Turetta nessun cenno ha fatto al suo psicologo circa tali asserite ideazioni autolesionistiche (*“non sono mai emersi episodi o ideazioni auto o etero aggressive”*).

Tale elemento rafforza così l'idea che tali minacce di agiti autolesionistici fossero un modo per destare la compassione e così condizionare la volontà delle altre persone e in particolare della persona offesa, facendo leva sul suo carattere accondiscendente: d'altra parte, Giulia stessa aveva nell'ultimo periodo ben compreso la natura ricattatoria e manipolatoria di tale atteggiamento, a riprova della lucidità della ragazza (come emerge in modo eclatante dalle *chat* tra i due ragazzi di cui si dirà in seguito).

§

2.4. LA CHAT WHATSAPP TRA FILIPPO TURETTA E GIULIA CECCHETTIN.

Come osservato, i messaggi e le *chat*, oltre a costituire riscontro oggettivo di quanto dichiarato dagli amici e dai familiari della vittima, offrono uno spaccato davvero eloquente ai fini della ricostruzione del quadro dei rapporti tra l'imputato e la persona offesa.

La *chat* tra Filippo Turetta e Giulia Cecchettin è stata recuperata mediante estrazione forense del *backup* di *WhatsApp* presente nel *cloud* dei predetti soggetti ed è composta da più di 275.000 messaggi, anche multimediali, che costituiscono un vero e proprio diario giornaliero sia della loro relazione sia della vita stessa della ragazza che, come è documentato, era di fatto tenuta a raccontare ogni suo spostamento ed attività al Turetta, anche dopo la fine della relazione.

Il *backup* di *WhatsApp* nel *cloud* della persona offesa termina alle ore 23:35:01 dell'8 novembre 2023, ma è stato possibile recuperare, all'interno della cartella della applicazione “WAMR”⁴⁴ presente nella memoria del telefono cellulare del Turetta, alcuni messaggi vocali e di testo inviati da Giulia all'imputato successivamente a tale momento.

Come emerso dalle dichiarazioni delle persone informate sui fatti, uno dei motivi di lite che ha portato Giulia a decidere di interrompere la relazione era legato alla **pretesa del**

⁴³ Come spiegato dallo psicologo, il test SDQ *“esplora le difficoltà emotive con scala Likert. In particolare indaga quattro aree: sintomi emotivi, problemi di condotta, iperattività/disattenzione, problemi tra pari e comportamento pro sociale”* (cfr. pagina 2 del verbale di s.i. rese da Policastro Pierluigi in data 20.11.2023).

⁴⁴ L'applicazione “WAMR” consente di memorizzare e salvare messaggi *WhatsApp*, anche multimediali, anche qualora essi vengano cancellati.

Turetta di controllare le frequentazioni della ragazza e di impedirle di uscire da sola con le amiche dell'università, in aggiunta alla pretesa che lei gli facesse un resoconto dettagliato di ogni argomento trattato in occasioni di tali uscite.

A tal fine è eloquente la *chat* intercorsa tra i due ragazzi il 7 e l'8 giugno 2022, che dà anche contezza dell'assoluto egoismo del Turetta, il quale si dimostra del tutto incapace di ascoltare, prima ancora di considerare, la legittima esigenza di libertà che la ragazza inutilmente rivendica: dopo ore di discussione in cui l'imputato insiste nel tentare di far desistere Giulia dall'incontrare da sola le amiche dell'università e in cui lei gli ripete di sentire l'esigenza di *"essere una persona autonoma ogni tanto"*, l'indomani mattina, di fronte alla decisione della ragazza di restare con le amiche anche per colazione e di andare con loro a lezione, Turetta assume toni del tutto squilibrati e arriva a tempestare la fidanzata di messaggi scongiurandola letteralmente di incontrarlo da solo essendo per lui *"importantissimo"*.

Tale pretesa è ribadita costantemente dall'imputato: *"Sai che uscire te la bea e la kiki da sole è una delle cose che mi fa stare più male e odio di più in assoluto, e non cambia per adesso e lo sai che è così perché è già successo, e quindi io rinuncio a chiederti di non uscire con loro ma almeno al minimo che è trovarci insieme dopo non ti richiede molto ad arrivarci tutto qua"* (18.7.2022).

Eloquenti i messaggi di seguito riportati: *"Adesso devi dirmi"* – *"Giulia... me lo avevi promesso che le nostre litigate restavano tra noi (tranne a tua sorella)"* – *"ti dico anche la data di quando me la hai detta se vuoi visto che lo avevo scritto"* – *"e non puoi dire di esserti dimenticata"* – *"Stavolta posso fare finta di niente se mi dici cosa vi siete dette gentilmente però le promesse si mantengono"* – *"avevi giurato su qualsiasi cosa"* – *"e ne hai parlato anche con qualcun altro oltre le tue amiche !!!!!"* – *"Devi rispondermi, posso aspettare un po' ma devi rispondere a tutto questo con completezza e senza ignorare"* (2.11.2022).

"Sei cattiva, fino all'altro ieri a cantare "il mio patatino tralalal" e invece in realtà usciresti a qualsiasi costo con la kiki nonostante lo sai che possa causare gravi conseguenze" – *"Se ci tieni a me e ad essere felice entrambi rispettiamo le promesse e te eviti di uscire con la kiki senza di me"* (2.12.2022).

Lucida e inequivocabile la risposta di Giulia: *"Mi fa venire la nausea il fatto che tu letteralmente non mi lasci libera di decidere della mia vita, mi fa proprio schifo. Quando ti faccio le promesse lo faccio perché mi dispiace tu stia male, quindi cerco di venirti incontro, ma ogni volta che te ne salti fuori così tranquillamente con frasi su quanto sia normale che tu possa impedirmi di fare cose, come se non stessi calpestando la mia libertà e limitando la mia felicità, mi viene da ritirare tutto quanto, perché tu non ti sei neanche reso conto che trattandomi così mi fai un torto, che mi fai stare male, che mi ricatti emotivamente. Tu pensi solo a te e a quello che TU VUOI si faccia"*.

Questa la risposta di Turetta: *"TI HO DETTO MILLE VOLTE CHE LO SO CHE TI FA STARE MALE, LO SO E MI DISPIACE, MA A ME FA STARE MALE IL TRIPLO MA NON CAMBIO IDEA IL DISCORSO SULLA BEA E LA KIKI E IMMORTALE"*.

Che questo sia uno dei motivi che ha portato alla decisione di interrompere definitivamente la relazione emerge documentalmente anche da un messaggio inviato dalla persona offesa all'imputato in data 2 agosto 2023, che ancora una volta dà contezza della lucidità della ragazza: *“Durante la vacanza mi sono resa conto che non avevo voglia di scriverti okay? Non avevo voglia di rispondere ai tuoi messaggi quando li vedevo. In generale nei mesi ogni cosa che non fosse compresa nel tuo range di accettazione mi causava discussioni di ore in cui mi tartassavi di messaggi anche dai toni poco carini, non mi sentivo 100% di avere dello spazio mio, perché non potevo uscire con la Bea e con la Kiki, non potevo inventarmi di fare un tratto a piedi da sola a Padova, tutto quello che dicevo agli altri automaticamente dovevo raccontartelo, tutto quello che facevo con gli altri, tutto quello che dicevo allo psicologo. Ti aspettavi sempre di essere la mia unica priorità, ma per me la vita non funziona così Pippo. Mi hai dato tantissimo e abbiamo passato dei bellissimi momenti insieme, ma certe situazioni non le sopporto proprio più e mi hanno fatto scendere l'amore che provo per te”*.

Eloquente lo scambio di messaggi intercorso il 7 marzo 2023⁴⁵, in cui emerge chiara la tendenza dell'imputato a controllare la persona offesa, aggredita quando esitava a rispondere immediatamente e a dare conto dei propri spostamenti e delle proprie decisioni: nel caso dei messaggi che seguono, la discussione ha preso avvio dalla pretesa del Turetta che Giulia andasse all'allenamento di atletica per poi arrivare alla pretesa che lei rallentasse gli esami per studiare e laurearsi insieme a lui.

⁴⁵ Cfr. annotazione di p.g. datata 11.6.2024, all. 1 all'informativa prot. N. 102/2-2-91-1/2023 del R.O.N.I. Comando Provinciale Carabinieri di Venezia. Si osserva che l'orario di ciascun messaggio è parametrato sul fuso orario UTC+0, quindi sul meridiano zero, dunque una (ora solare) o due (ora legale) ore indietro rispetto all'orario effettivo italiano.

11/02/2023 10:32:20(UTC+0)	Adesso ti saluto	Giulia CECCHETTIN
11/02/2023 10:32:25(UTC+0)	Sto con mia sorella e studio	Giulia CECCHETTIN
11/02/2023 10:32:33(UTC+0)	E per riuscire l'unico modo è che tu mi aiuti tanto	Filippo TURETTA
11/02/2023 10:32:38(UTC+0)	Ciao Pippo	Giulia CECCHETTIN

A fronte della decisione della persona offesa di riporre il telefono per non subire la raffica di messaggi rabbiosi e minatori, Turetta si lascia andare di nuovo a minacce cariche di rabbia: **“TI HO AVVISATA PRIMA”, “TI HO AVVISATA CAZZO”, “TE LO HO DETTO”, “NON SPARIRE DI NUOVO COS”, “ti giuro ho un odio per te in questo momento che sta diventando infinito”, “non puoi trattarmi così”, “Stai facendo una delle cose peggiori potessi mai fare”, “STAI ROVINANDO TUTTO”, “TE LA AVEVO DATA UNA SECONDA POSSIBILITÀ”, “STAI DISTRUGGENDO QUALSIASI COSA COST”, “DEVI RISPONDERE”, “O NON SI TORNA PIU’ INDIETRO”, “Se non rispondi entro breve non me lo dimenticherò mai più, porterò un rancore grande dentro per sempre”, “Ci sarà una ferita inguaribile”, “Non sarai più la stessa persona”, “RISPONDI CAZZO O CAMBIERÀ TUTTO PER SEMPRE GIULIA” “DEVI RISPONDERE CAZZO O NIENTE SARÀ MAI PIÙ COME PRIMA”** (ripetuto innumerevoli volte), **“MALEDETTA”, “MALEDETTA CHE SEI”, “SEI UNA GRANDISSIMA STRONZA”, “NON LO DIMENTICHERÒ MAI”, “MI HAI FATTO PROVARE PER UNA MEZZ’ORA PRIMA E UN’ORA DOPO” “UN ODDIO E UNA RABBIA E UN RANCORE CHE NON ANDRANNO MAI PIÙ VIA”, “E TE LI FARÒ SUBIRE TUTTI”, “CAZZO”, “PERCHÉ COSÌ ANDRÀ”.**

Ancora, dai messaggi si riesce a cogliere in modo chiaro la rabbia provata dall'imputato e la violenza che ne scaturisce: Turetta scrive in modo frenetico, senza pausa, a lettere maiuscole, ripetendo secondo dopo secondo parole e refusi ed errori di ortografia.

Dopo che Giulia gli risponde **“... non stai bene Pippo”**, Turetta reitera messaggi che alternano allusioni al suicidio a vere e proprie minacce: **“Non ho intenzione di vivere se tu ti laurei e io no”, “Dobbiamo fare la laurea insieme. E poi iscriverci alla magistrale insieme cazzo”, “Io non la faccio meccanica ... NON FARLA NEANCHE TU”.**

A fronte di tale tempesta di messaggi carichi di rabbia, Giulia interviene con sporadici messaggi che danno contezza della sua lucidità: **“Visti che mi vuoi solo far sentire in colpa di star facendo bene le mie cose... Io sì che la faccio”.**

Turetta, evidentemente senza nemmeno leggere le risposte, arriva a rivolgerle vere e proprie minacce (in lettere maiuscole): **“LA TUA VITA DIPENDE SALLA MIA”, “METTITI IN TESTA STRONZA CHE O CI LAUREIAMO INSIEME O LA VITA È FINITA PER ENTRAMBI”, “METTITELLO IN TESTA PERCHÉ ALTRIMENTI QUANDO STARÀ ARRIVANDO IL MOMENTO NON SARAI PRONTA”, “E TE LO DIMOSTRERO IO CHE È FINITA”, “SENNO NON CI CREDI”. Ancora: “ALLORA SMETTILA DI PENSARE ALLA TUA INUTILE CARRIERA”, “CHE SE LA MIA FINISCE LA TUA NON VALE NIENTE”.**

Quando Giulia gli scrive *“Le nostre vite continuano a valere anche senza l’altro Pippo”*, lui risponde: *“No cazzo”, “Te la rovino io”*. Ancora, quando lei cerca di farlo ragionare (*“Grazie eh... e dici di volermi bene... Ma ti rendi conto di quello che stai scrivendo”*), lui ribadisce lo stesso concetto: *“Se non ci laureiamo insieme tutto sarà rovinato”*.

A un certo punto, dopo l’ennesima pretesa che lei sospenda gli esami e aiuti lui “fino allo sfinimento”, Giulia scrive: *“Va bene, non voglio, okay? Mi sembra giusto poter pensare anche alla mia vita oltre che alla tua. È chiedere troppo? Non credo... La tua richiesta è chiedere troppo!”* e ancora *“Ma ti sembra una richiesta sensata da fare quella di perdere esami per aiutare te?!?! Davvero? Cioè, mi faresti laureare a gennaio solo per aiutare te?”*.⁴⁶ Per tutta risposta, Turetta le scrive: *“Apparte che è sensatissima, le nostre fire vanno di pari passo insieme”, “Se vuoi fare una cosa la fai a metà con me”, “La tua vita la vivi a pari passo con me”*.

A questo punto comincia un’altra ondata di messaggi: Giulia è infatti nel frattempo giunta a Milano e si trova con la sorella Elena per partecipare a un concerto. Con la stessa frequenza e violenza che hanno caratterizzato i messaggi precedenti, Turetta esige dalla fidanzata **che lei gli faccia la cronaca minuto per minuto della giornata** ma, a fronte della decisione della ragazza di non sottostare a tale pretesa e di non rispondere a tali messaggi, si lascia andare di nuovo a minacce cariche di rabbia.

⁴⁶ Questo conferma quanto riferito da C in circa il fatto che Giulia, nonostante le pretese insensate del Turetta, aveva proseguito sulla sua strada e non aveva sacrificato il proprio percorso a causa dell’imputato. Tra le altre risposte della ragazza, si legge: *“Non sono la tua badante... Neanche tua mamma... E neanche la tipa delle ripetizioni”*.

Dopo qualche ora, la rabbia del Turetta non si è placata e continuerà per tutta la notte e anche nella mattinata successiva:

Letti a posteriori, i messaggi sopra riportati consentono di comprendere lo stato d'animo dell'imputato a novembre, a pochi giorni dalla laurea di Giulia.

Dopo meno di un mese, il 7 marzo 2023, avviene la discussione (riportata all'inizio del presente paragrafo) in cui si ripropongono le stesse pretese insensate del Turetta, la stessa modalità controllante e la stessa intolleranza di fronte ad ogni mancata o ritardata risposta di Giulia ovvero di fronte alla decisione della ragazza di non andare ad atletica per uscire con le amiche, condotte ritenute dall'imputato imperdonabili (*"Tra noi è chiusa se fai così", "Te la farò pagare per sempre", "Maledetta", "We parli con la ...!" e la ... a rovinare tutto", "devi rispondermi o. Non te lo perdonerò mai", "Non ti lascerò un secondo di pace da dopo se non mi rispondi", "mi avevi promesso niente uscite con loro cazzo"*).

Il 15 marzo 2023, dopo un viaggio a Praga durato tre giorni (dall'11 al 14 marzo), scoppia un altro litigio a causa del desiderio di Giulia di uscire con l'amica kiki: Turetta tenta di impedirglielo minacciandola ancora che ciò "rovinerebbe tutto" e ribadendo che per lui si tratta di opzione del tutto inaccettabile (*"lo sai che non è giusta e non si può accettare una cosa del genere", "non posso sopportarla una cosa del genere", "no cazzo non è giusto che tu esca con la kiki così passandola liscia come se niente fosse, stai rovinando tutto e litigheremo sempre adesso e sarò malissimo ecc... non è equo", "SONO DISPOSTO A QUALSIASI COSA PURCHE TU NON ESCA CON LA KIKI" e così via, dalle ore 17:41 alle ore 22:18).*

La mattina seguente, Giulia Cecchettin decide di interrompere la relazione con Filippo Turetta.

Già lo stesso pomeriggio, l'imputato implora la ragazza di dargli una seconda possibilità e arriva a chiederle di aiutarlo a trovare lo psicologo. Nei giorni successivi, nonostante Giulia ribadisca fermamente di non voler tornare indietro, le prospetta che *"io non ce la faccio senza di te non mi sento più voglia di vivere"*, insistendo ripetutamente sul fatto di essere cambiato mentre, allo stesso tempo, le fa sapere di non aver mangiato e di girovagare in auto.

Si tratta evidentemente di una tecnica efficace, infatti Giulia il 18 marzo 2023 arriva a contattare via *whatsapp* la madre del Turetta chiedendole di *"tenerlo d'occhio in questi giorni e controllare che stia bene"*.

Analogamente adotta l'imputato dopo la seconda separazione, avvenuta il 31 luglio 2023.

Dalla *chat* emerge chiaramente la prova della **modalità manipolatoria** adottata dall'imputato, che faceva leva sul senso di colpa e sulla assertività della persona offesa per indurla ad assecondare i suoi desideri.

Che il Turetta facesse espressamente ricadere la responsabilità della propria situazione sulla persona offesa emerge peraltro dal messaggio da egli inviato in data 5 settembre 2023: *"Sentiii... basta dire "eh svegliati" "ridicolo" "devi studiare di più e meglio" e tutte ste robe qua cazzo... perché sarei già laureato probabilmente tra due mesi, ma se sono in una situazione così di merda che non riesco a fare niente, sono in depressione e totale solitudine e, tipo, oggi non ho toccato cibo quasi e vorrei ammazzarmi da quanto son stufo di vivere e la mia capacità di studiare è nulla rispetto al normale è perché la maggior parte è colpa tua e lo sai bene!?"*.

Il 26 settembre 2023, Giulia risulta aver inviato al Turetta una lista da lei redatta in ordine ai motivi per cui aveva deciso di interrompere la relazione: la lettura di tale elenco offre conferma a quanto già emerge da tutti gli elementi raccolti. Appare tuttavia significativo il fatto che l'imputato già fosse a conoscenza di tale lista prima ancora che la persona offesa gliela inviasse: nella memoria del suo telefono, infatti, sono state trovate alcune fotografie, scattate il 09.09.2023 alle ore 22:56, del display di un telefono cellulare su cui è infatti leggibile il medesimo elenco di motivi (Turetta ha ammesso in sede di esame dibattimentale di aver fotografato il *display* del telefono della persona offesa approfittando di un'occasione in cui la stessa lo aveva dimenticato nella macchina).⁴⁷

⁴⁷ La circostanza trova peraltro conferma nel contenuto di un messaggio che Turetta invia a sé stesso il 10.9.2023: *"Adesso che so la lista dei motivi, sto molto meglio! Perché questi non sono veri problemi o cose che penso o che riguardano il pippo attuale"*.

offesa. Così, nell'autunno 2023, Giulia Cecchetti **comincia ad assumere un atteggiamento più intransigente, ribadisce di non voler tornare insieme a lui e rimarca la propria esigenza di libertà nonché la volontà di essere rispettata.**

Turetta, tuttavia, continua a dimostrare di essere del tutto impermeabile alle pur chiare posizioni di Giulia, che sempre più spesso gli scriveva messaggi del seguente tenore: **“Ma io non voglio cose romanticissimee!!! Ti ho mollatoooo! Non lo voglio il romanticismo!”**, **“Voglio solo le mie libertà”**, **“Dovresti sentirti come una persona che non ha un comportamento adatto alla situazione, ovvero che continua a trattare da fidanzata la sua ex”**.⁴⁸

Così, ancora il 4 ottobre 2023 Giulia spiegava al Turetta di aver bisogno di stargli lontana e gli manifestava il proprio fastidio per gli atteggiamenti affettuosi da lui tenuti e da lei evidentemente non ricambiati e per il fatto che questi continuasse a tentare approcci intimi: **“sei comunque un po' invadente, che se io ti dico che mi dà fastidio che mi tocchi, e tu mi tocchi, e poi vai avanti a sostenere che sia giusto...”**.⁴⁹

La reazione dell'imputato era, come sempre, inizialmente aggressiva (**“MA STAI SCHERZANDO”**, **“Devi avere il cuore nero come il carbone”**, **“Sei veramente una persona orribile se puoi solo pensare di trattarmi come un mediocre amico!”**), per poi immediatamente passare alla tecnica ricattatoria abitualmente adottata: **“Perché mi ammazzo”**, **“Non credo più nella vita nelle persone nell'amore in niente”**, **“Io mi ammazzo”**, **“O sei tu una persona di merda oppure devo ammazzarmi”**.

A fronte dei messaggi di Giulia, che gli ribadiva **“Fai come vuoi, ma smettila di toccarmi quand9 ci vediamo”**, Turetta scriveva: **“Io smetto di toccarti tanto solo se anche tu inizi a trattarmi diversamentw”** e **“Cioè. Fai prima a dirmi suicidati”**, **“Guarda che lo stavo quasi per fare recentemente e non sto scherzando”**, **“Ho anche scritto mwzza lettera se ti interessa”** (lettera di cui non è stata rinvenuta alcuna traccia).

La lucidità della persona offesa, che ad un certo punto aveva ben compreso il *modus operandi* dell'imputato, emerge in modo chiaro dalla chat: **“Pensi che dicendomi che ti uccidi torni con te?”**, **“È per questo che me lo ripeti ogni giorno con tanta cattiveria?”**, **“Io fossi in te valuterei le vere priorità perché di vita ne hai una sola coglione. Parlane con qualcuno e risolvi la cosa perché è spaventoso e non c'è assolutamente niente di trionfale da sbandierare ai 4 venti nella cosa”**. Soprattutto: **“Allora come mai a me lo dici più volte al giorno e allo psicologo lo hai solo accennato circa? Che potrebbe essere la sola vera persona che possa aiutarti in questa cosa”**.

Si riporta di seguito un estratto di tale conversazione che appare particolarmente significativa sia dello stato d'animo della persona offesa nell'ottobre 2023, sia dell'ennesimo meccanismo manipolatorio posto in essere dall'imputato per indurre Giulia a fare quello che lui voleva.

⁴⁸ Messaggi inviati il 5.10.2023 alle ore 6:23 e 6:24.

⁴⁹ Va detto che discussione identica era intercorsa tre giorni prima, quando Giulia aveva scritto chiaramente al Turetta: **“Ma non puoi vivere per me! Io non ti voglio più!”**.

OMISSIS

OMISSIS

Si ritrova un ricorrente sentimento di ingiustizia, in uno con rabbia e delusione, quando i comportamenti o le esigenze altrui, non solo della persona offesa, non si conformavano ai suoi desideri e alla sua volontà di controllo:

11/04

“È una serata martedì e bea e kiki e giulia si sono organizzate per uscire da sole. È profondamente ingiusto, i martedì li abbiamo sempre fatti tutti insieme: Poi bello fare il carino e fare di tutto per altri e poi essere sempre fottuto così e trattato male. Sto malissimo. Mi sento completamente solo, senza nessuno che tenga veramente a me e che non fregghi niente a nessuno di me.

Non è giusto, non ce la faccio più. Io devo sempre andare incontro alla Giulia, aiutarla nei suoi bisogni, accettare la sua volontà, pensare sempre a lei e non chiederle niente e invece lei non fa nulla di tutto questo per me...”

13/07

“Non è giusto, non vuole fare zoom il pomeriggio nonostante avessimo detto ieri e anche la mattina che l'avremmo fatto e ignora per un'ora il messaggio e ignora anche quelli dopo. È da due settimane che le chiedo di fare zoom e ogni volta mi risponde sempre no. E nonostante mi avesse detto che lo avremmo fatto anche stavolta all'ultimo non vuole farlo non è possibile io sto malissimo”.

27/08

“Non vuole neanche che possa toccarla o darle bacini in continuazione e si lamenta, non è giusto”.

§§§

3. LA RICOSTRUZIONE DEI GIORNI PRECEDENTI ALL'OMICIDIO.

Nel novembre 2023 Filippo Turetta sente che il suo mondo sta per cambiare.

Si avvicina il giorno della laurea di Giulia, fissato per il 16 novembre 2023: si tratta di un momento cruciale per Filippo Turetta, come spiegato da tutti gli amici e anche dai familiari della vittima⁵¹ e come d'altra parte da egli stesso ben manifestato nella chat dell'11 febbraio 2023 sopra riportata, in cui era arrivato a scrivere a Giulia messaggi la cui natura violenta è stata colta solo a posteriori (tra gli altri: “*dobbiamo laurearci insieme*

⁵¹ El in ha riferito che un motivo di discussione tra la sorella Giulia e l'imputato era legato alla fine del percorso universitario, precisando che tale circostanza “*potrebbe aver fatto preoccupare Filippo di non vedere più Giulia, in quanto le loro strade probabilmente si sarebbero divise*” (cfr. dichiarazioni rese alla p.g. in data 14.11.2023).

Anche A o ha dichiarato che l'imputato “*non ha mai nascosto il desiderio di laurearsi con lei, anche a discapito della sua (di Giulia) carriera scolastica*”.

o, amico dell'imputato, ha spiegato che questi gli aveva confidato “*che se non riusciva a superare tutti gli esami in tempo, ovvero non sarebbe riuscito a laurearsi a settembre, ottobre o dicembre, ci confidò di aver detto a Giulia che se non finiva gli esami si sarebbe ammazzato e per questo motivo avevano litigato. Preciso che se si fosse laureato dopo dicembre avrebbe dovuto “perdere l'anno” in quanto non avrebbe potuto seguire i corsi della magistrale e avrebbe dovuto aspettare la seconda metà del 2024 per iniziare a seguirli, ritardando anche i tempi della laurea magistrale*” (cfr. verbale di s.i. del 16.11.2023, allegate all'annotazione di p.g. 6.12.2023).

questa è la decisione di una relazione”, “tu ti laurei insieme a me e io insieme a te”, “o questo o nient’altro”, “mettiti in testa stronza che o ci laureiamo insieme o la vita è finita per entrambi”, “mettitele in testa perché altrimenti quando starà arrivando il momento non sarai pronta”).

Come già detto, la lettura di tali messaggi consente di comprendere lo stato d’animo dell’imputato quando mancano pochi giorni alla laurea di Giulia.

In tale momento, che evidentemente già di per sé costituisce per lui motivo di stress, Turetta coglie segnali inequivocabili del fatto che Giulia si sta inesorabilmente allontanando da lui.

Come spiegato dal padre della vittima, *“Giulia, nell’ultimo periodo, aveva deciso di troncare definitivamente i rapporti con Filippo”.*

Ed infatti, Giulia è più decisa nel non voler più assecondare le pretese del ragazzo (a cominciare dal dargli la buonanotte, dal togliere la visibilità dell’ultimo accesso su *whatsapp* e in genere dal dovergli rendere conto di ogni aspetto della sua vita quotidiana, come documentato dallo scambio di messaggi del 9 novembre, di cui si riporta un estratto) e gli dice espressamente di non voler riprendere la relazione sentimentale né di voler avere rapporti intimi con lui e nemmeno di voler continuare ad avere una “amicizia speciale”.

Nel medesimo contesto, Turetta viene a sapere che Giulia si sente da qualche giorno con un altro ragazzo (O k, conosciuto su u mai incontrato di persona).

Dopo l’ennesima discussione, Giulia, nel cedere a una delle irragionevoli pretese dell’imputato, gli dice espressamente: *“Rimetto l’ultimo accesso, ma dopo la laurea faccio quello che voglio e non mi rompi più il cazzo”.*

Nei primi giorni di novembre, dunque, qualcosa cambia rispetto ai mesi precedenti, quando nonostante la rottura del fidanzamento i due avevano continuato a vedersi e a sentirsi assiduamente e anche in modo esclusivo: Turetta sente che, dopo la laurea di Giulia, il suo rapporto con lei sarebbe irrimediabilmente cambiato.

Martedì 7 novembre 2023

La mattina del 7 novembre scoppiava una ennesima discussione tra Turetta e la persona offesa, durata tutto il giorno, in relazione al fatto che Giulia non voleva più augurare la buonanotte all’imputato, il quale si è opposto fermamente a tale decisione.⁵²

⁵² Si vedano le dichiarazioni di E n: *“Una cosa che Giulia mi disse e che mi aveva spaventato era che Filippo era a conoscenza che Giulia dormisse con il telefono in modalità aerea. Lui era solito darle la buonanotte e, dopo che lei aveva risposto e messo in modalità aerea, lui mandava un altro messaggio. Giulia mi disse che questo era un metodo che lui utilizzava per controllare le spunte di lettura sull’applicativo, per capire se Giulia fosse ancora sveglia e stesse ancora usando il telefono”* (verbale di s.i. rese alla p.g. da F’ in data 2.2.2024).

Si riporta di seguito un estratto dei messaggi, audio e testo, che i due ragazzi si sono scambiati in tale contesto⁵³.

⁵³ Come già rilevato, l'orario di ciascun messaggio è parametrato sul fuso orario UTC+0, quindi sul meridiano zero, dunque un'ora indietro rispetto all'orario effettivo italiano (in cui vigeva a novembre l'ora solare).

cena col gruppo e Filippo, vista la decisione di Giulia, ha deciso anch'egli di non fermarsi.⁵⁴

I due hanno continuato a discutere via *whatsapp* fino alle ore 22:58:49.

Alle ore 22:51, mentre stava ancora chattando con Giulia sulla buonanotte, Filippo ha creato sulla applicazione "Note" del suo cellulare una **lista**, ossia un elenco di voci con accanto caselle di spunta, che ha provveduto a modificare nel corso dei giorni successivi (lista che risulta essere stata spostata domenica 12 novembre alle 04:30:53, ossia quando l'autovettura del Turetta si era appena allontanata dal luogo in cui è stato poi ritrovato il cadavere della vittima).

Si riportano di seguito le voci di tale lista:

- *Cartina geografica*
- *Zaino grande*
- *Coltelli*
- *Pieno di metano/benzina*
- *Scotch*
- *Buste soldi e prelevare*
- *Provviste*
- *Cercare cose a casa su (badile/coltelli)*
- *Racattare oggetti qua in app*
- *Coltellino svizzero*
- *Mettere lampada regalo in zaino e coso*
- *Sacchi immondizia*
- *Corda per legare*
- *Panno (calzino) inumidito*
- *Legare caviglie, sotto e sopra ginocchia*
- *Bloccare portiere punto*
- *Recuperare oggetti amazon*
- *Fioraso (scotch, badilino, corda, ecc)*
- *Silenziarla ostanto coltello*
- *Calzino umido in bocca*
- *Nastro adesivo in bocca, mani, caviglie, ginocchia*
- *Toglierele scarpe*
- *Maschera viso?!*
- *Gps tracker sulla svelti?!*
- *Lastseen*

⁵⁴ Beatrice Vanzo: "Il sette novembre ci siamo visti in palestra tutti assieme, a fine serata Giulia è tornata a casa con la sua autovettura in quanto era prossima alla discussione della tesi, Filippo invece, contrariamente a come aveva detto è tornato anche lui a casa. Di quella sera Filippo mi scrisse un messaggio dicendomi che non andava bene con Giulia ma di non preoccuparmi perché era solo una cosa pratica a cui lui teneva ma nulla di importante. Ho visto Giulia molto attiva, si è divertita a fare arrampicata, eravamo insieme ad un nuovo gruppo che ho conosciuto nel mio nuovo corso di studi" (verbale s.i. Vanzo del 13.11.2023).

Si riporta di seguito la *chat* in corso tra Turetta e la persona offesa durante la creazione di detta lista.

Mercoledì 8 novembre 2023

La mattina presto Giulia è partita col treno diretta a Reggio Emilia per frequentare la scuola "Comics". Lo stesso giorno era fissato l'incontro per i preparativi del papiro e della festa di laurea di Giulia: in tale occasione Turetta è stato descritto da tutti come "assente e assorto nei suoi pensieri".⁵⁵

⁵⁵ Cfr. s.i. L. o 21.12.2023; s.i. M. o 21.12.2023, s.i. V. o 21.12.2023. Così V. o e M. o: "Il giorno otto novembre ci siamo visti tutti noi, eccetto Giulia, per organizzare il papiro per la sua festa di laurea, ma in quell'occasione Filippo sembrava assente e assorto nei suoi pensieri; la cosa ci

Verso le due e mezza l'imputato ha dato vita a una ennesima discussione, sempre via *chat*, in relazione all'irrinunciabile controllo che egli pretendeva di avere su ogni aspetto della vita di Giulia: dai messaggi che si riportano di seguito emerge la prepotenza del Turetta, tanto che la persona offesa, di fronte alla irragionevolezza delle pretese e delle lamentele del ragazzo, arriva a scrivergli "*sei malato*".

sembrò particolarmente strana in quanto non avevamo poi molto tempo a disposizione ed era una cosa a cui teneva tanto e si era speso moltissimo".

"Filippo mi è sembrato distante, partecipando passivamente ai preparativi della festa per Giulia...".
y: "... stavamo lavorando alle rime del papiro di Giulia... durante la stesura del papiro sono emerse diverse modifiche da fare, e in tale contesto Filippo si attivava per reperire una persona che avrebbe completato il papiro con una caricatura. Questa persona di fatto effettuava una caricatura che non piaceva al gruppo, e questa situazione poneva Filippo in una condizione di frustrazione e delusione dovuta alla brutta figura fatta, anche perché anche in questo caso era in competizione con Elena... Filippo non è sembrato molto partecipe alla stesura delle rime per il papiro, con un atteggiamento distante" (cfr. verbale 13.11.2023).

Mentre era in corso tale discussione, alle ore 14:25 (in realtà 15:25), Turetta risulta aver ricevuto una chiamata dallo psicologo, P [redacted] (telefonata durata due minuti).

Successivamente, è subito ripresa la discussione, in cui Turetta ha continuato a lamentarsi per il fatto che Giulia non voleva rivelargli i dettagli dell'incontro e della conversazione avuta con l'amica K [redacted] ("*Non vedi che ingiustizia? E io sempre escluso eccetera così... dov'è il gruppo?! Dov'è eh eccetera... nessuno che ci tiene a me che sto morendo... niente cioè...*") mentre la ragazza gli rinfacciava che a lui piaceva "*fare la vittima*".

Nello stesso contesto, Turetta è venuto a sapere che da due giorni Giulia **si sentiva con un altro ragazzo** e che la ragazza **aveva tolto "l'ultimo accesso"**, ossia la visibilità ai terzi dell'orario dell'ultimo accesso all'applicazione *whatsapp*, cosa che ha dato avvio ad una ulteriore rivendicazione da parte dell'imputato, che ha riproposto le consuete argomentazioni fondate sul proprio malessere.

Come si vede dai messaggi sopra riportati e dagli altri in atti, Giulia è ferma nell'opporci alle pretese dell'imputato: *"Ti voglio bene, certo che te ne voglio! Ma il bene non si esprime con l'accesso whatsapp"; "L'ultimo accesso non ti cambia niente... diventi solo meno ossessivo... lasciandomi andare"*. A fronte dell'insistenza del Turetta, che ribadisce di voler mantenere un rapporto "speciale" e di "non mangiare da due giorni", la ragazza risponde: *"Perché è così. A quanto pare i tuoi criteri del volere bene coincidono con quelli che ti permettono di fare l'ossessionato, non con i sentimenti"* e poi ***"Non venire a dare la colpa al mio accesso su whatsapp coglione!"***.

Giovedì 9 novembre 2023

Poco dopo la fine della discussione, nella notte tra l'8 e il 9 novembre, alle ore 00:34, Turetta ha cercato e acquistato l'abbonamento a una **connessione VPN** – servizio che consente la navigazione anonima in internet – e l'ha installata nel suo *smartphone*.⁵⁶

Alle ore 00:45:34 vi è prova dell'utilizzazione di tale servizio VPN da parte dell'imputato.

Alle ore 09:07 ha acquistato e alle ore 09:09 ha attivato nel proprio *smartphone* l'applicazione **"I**⁷, che consente di visualizzare l'ultimo accesso di un profilo *WhatsApp* e di conoscere in tempo reale quando tale contatto sia *online* o *offline*.

Gli accertamenti informatici hanno dimostrato che Turetta ha avviato tale applicazione di volta in volta tramite la VPN acquistata poche ore prima.

Proprio nello stesso momento in cui effettuava tali acquisti, Turetta continuava la discussione con Giulia sul tema già oggetto della discussione della sera precedente (ossia sul fatto che ella aveva tolto la visibilità dell'ultimo accesso su *WhatsApp*), fino a quando la ragazza, alle ore 09:23, ha ceduto scrivendogli: ***"Rimetto l'ultimo accesso, ma dopo la laurea faccio quello che voglio e non mi rompi più il cazzo"***.

I messaggi audio recuperati sono particolarmente significativi dello stato d'animo dei due ragazzi in quel momento: Giulia rimproverava Filippo per i comportamenti controllanti e petulanti, rivendicando la propria libertà di uscire con chiunque, anche con altri ragazzi, e il proprio diritto di non doverlo mettere a parte di ogni cosa, dicendogli in modo chiaro che ***"io di fatto posso fare quello che voglio... non ti devo più niente"***.

Si riportano di seguito alcuni dei predetti messaggi, dai quali emergono il tenore delle pretese dell'imputato e la lucidità di Giulia: colpisce in particolare la caparbiété del

⁵⁶ Alle ore 00:37 nella casella email dell'imputato (" ") è giunta la conferma dell'acquisto. Vi è prova in atti che anche in passato egli avesse utilizzato un servizio VPN per navigare in internet: dall'analisi della memoria del PC in uso al Turetta è infatti emerso che in data 11.5.2022, tramite tale servizio, è stata eseguita la ricerca tramite *Google* relativa ai ***"femminicidi avvenuti recentemente in veneto"***.

⁵⁷ Al prezzo di euro 15,99/settimana, come confermato dall'esame dell'estratto conto della carta " intestata all'imputato e come confermato dal messaggio di conferma dell'acquisto pervenuto sulla casella email " "

Turetta, che cambia registro e spende argomenti di ogni tipo pur di non cedere e continuare a esercitare il proprio controllo sulla persona offesa.

Ore 8:56:15 Cecchettin: *"Pippo, non me ne frega niente di scrivere più al tipo che a te, ok? Vorrei solo che la smettessi di essere così pesante e di dirmi continuamente cosa fare o cosa non fare, ok? Io ti voglio bene, ti vedo, ti scrivo, ok? Mi passa solo la voglia, quando mi imponi le cose. Quindi inizia a concentrarti sulla tua vita e vedrai che poi torna tutto ad essere migliore".*

Ore 8:57:06 Cecchettin: *"Faccio quel cazzo che voglio, se voglio, ok? Non sei nessuno per dirmi cosa fare e cosa non fare".⁵⁸*

Ore 8:57:23 Cecchettin: *"Per di più che, si ci sei tu, Pippo, ma hai passato le ultime ... quattro giornate a, a rompermi i coglioni con le tue lamentele, ok?"*

Ore 11:51 Turetta (dall'ascolto emerge il tono molto lamentoso del ragazzo): *"(piagnucolando, ndr) Rompicoglioni io? Ma, ma leggi i messaggi che ti dici? Ma, ma guardi come mi tratti, come un criminale, cioè non possiamo parlare delle cose... del più e del meno che diventa complicato, quando abbiamo sempre parlato del più e del meno, lo non, cioè... non faccio niente, voglio solo parlare del più e del meno, e raccontarci le cose".*

11:54:57 Cecchettin: *"No Pippo, ok? Mi spaventa, perché so come sei fatto, so cosa hai fatto determinate volte, so cosa hai detto determinate volte, e quindi, sinceramente, dirti ora e posto di una cosa che tu, in generale non vuoi che io faccia, mi fa spavento dirtelo, ok? Perché so che potresti presentarti... che potresti fare... qualsiasi cosa... che, che se non ti presenti là sul momento, può anche essere che dopo mi vieni a cercare dopo che è finita la colazione e sinceramente io queste cose non le voglio, ok? Voglio poter stare serena, ogni tanto mi fai paura".*

11:55:21 Cecchettin: *"Credo in ogni caso che se anche non ti dico il bar in cui siamo stati, non ti cambia niente, ok? Perché di fatto non ti cambia niente. La colazione è passata? Sì. L'hai vissuta tu? No. Quindi non ti cambia se sono andata in un bar o nell'altro, ok? Se non perché ti possa servire le prossime volte, cosa che non vorrei, quindi per quello non mi va di dirtelo".*

11:56:45 Turetta: *"Ma ci siamo sempre raccontati tutto! E dove vai, che, che brioche hai mangiato, cos'era il ripieno della tua brioche... come, cioè in che... in che luogo era, cioè, son domande, noi abbiam sempre parlato del più e del meno... ho mai fatto una cosa del genere? Mi son mai presentato? O (inc. forse "vero") per sbaglio in preda al... al pathos magari, tempo, mesi mesi fa l'avrò detto un paio di volte, ma non è mai successo e mai succederà! E te lo giuro su me stesso, se non c'è fiducia, ma come fai a non fidarti di me, cavolo Giulia. E poi, scusa, cioè che senso ha tenere un rapporto così? Se non ti fidi neanche di me, non mi tratti così... Ho mai... confermato a mente lucida che avrei fatto una cosa del genere? No, non l'ho mai fatta e mai la farò e non è mai successo ... cioè... è assurdo che mi tratti così... sembra proprio che godi e lo fai apposta in questo momento a trattarmi così, perché io sono un povero inerme che non sta facendo niente, cioè... e... e tu mi parli come se chissà cosa, come se ... [piagnucola, n.d.r.] se chissà cosa avessi fatto... cioè... io sono qua che non faccio niente, sono un poveretto... cioè... cosa devo fare?"*

11:58:20 Turetta: *"Se succederà mai una volta, mai una volta, pre o post colazione o durante che mi presenti, ti darò la ragione per sempre, ma non è mai successo... cioè... se adesso devo, devo essere processato... cioè... per due frasi che ho detto, devo essere marchiato a vita, cioè... è pesantissimo... per entrambi... perché non possiamo toglierci questa idea dalla testa, per favore? È meglio per entrambi, te lo... ehm... te lo, cioè, come si dice cazzo... te lo giuro insomma... per favore anche tu essere un poco più serena nei miei confronti".*

⁵⁸ Cfr. verbale trascrizione messaggi audio, all. 27.

OMISSIS

E magari eri andata via, eccetera, mi fa... cioè... io comunque sono abituato a andare a letto con, noi che ci diamo la buonanotte, mi fa strano... andarci senza, faccio più fatica a dormire, che ne so, come dire... mmmm... e poi scusa... non è vero, è successo solo ieri, perché casualità perché... mi rispondevi pochissimo ieri... e... ero disperato, non avevo niente da fare... e perché sentivo appunto che c'era qualcosa che non andava, che c'era qualcosa di strano, infatti ci ho azzeccato!... Ma perché comunque è una cosa che avrei dovuto sapere io questa, che ti scrivi con un tipo, scusa, cioè avresti dovuto dirmela... E comunque non sono, cioè, non, non sono cose per niente gravi, scusa, cioè non è stato... niente di che, non ti ho causato nessun danno o fatto alcun male...".

12:16:36 Turetta: *"Ma smettila di dire così [piagnucola n.d.r.] non è vero, io sono sempre lo stesso, non ho fatto niente di che, te l'ho chiesto un sacco di volte cosa, chi stai scrivendo, anche senza, guardarti solo perché vedevo due, due minuti di sfuggita che eri online, perché, così, voglio saper le cose che ti riguardano, sono, cioè, perché ci raccontiamo tutto, eccetera, rimango aggiornato sulla tua vita, sulle tue conoscenze, su quello che facciamo insomma, mmmm, tutto qua, cioè, anche senza guardare, sen, solo perché mi gira te lo chiederei, non è che sto a guardare".*

12:17:29 Cecchettin: *"Non "come devo fare" Pippo. A te cosa cambia? Che io venga a Padova a fare colazione al, alle otto e mezza, alle nove e mezza o alle dieci e mezza? Cosa ti cambia se sono andata da Manzato o, o che cazzo ne altro ne so di posto, ok? Non ti cambia niente, ok? Quindi se ti dico che per una volta non mi va di dirtelo, non te lo dico e basta!"*

12:18:44 Turetta: *"Va ben, ma non è il fatto che puoi non dirmelo stavolta, ok, non importa, comunque è interessante perché parliamo di qualsiasi cosa, cioè sono cose che comunque, tu dici... tiri fuori discorsi dal nulla... a... solo dire, dove, quando e... per capire anche, così... come è andata, sei stato tanto eccetera, oppure... poco, insomma, robe così. Se non vuoi dirmelo stavolta va beh, ok, però per un motivo per cui non vuoi che... cioè è pesante che sia ricorrente o che si ripresenti spesso, perché semò è chiedere tutto, anche cosa hai mangiato a pranzo oppure... sei a casa, cioè è tutto, diventa tutto più difficile, capito? Io me ne faccio anche a meno, oggi, di queste informazioni, ok, ma, mmmm, non mi riferivo so, solo a quello che voglio sapere oggi così, dove sei andata, in generale un po'..."*

12:19:33 Cecchettin: *"Pippo, ma, eh, lo deciderò io se sono per me cose gravi o non gravi, sinceramente il fatto che una persona venga a controllare quando sono online, ok, quindi vuol dire che tu stai tutto il tempo là a guardare il mio profilo, quando appare, quando scompare la scritta online, ok? Mi sembra una cosa... da pazzi, da psicopatici, ok? E quindi se per te non è una cosa grave, per me può benissimo esserlo Pippo, perché a me, per me lo è. Ok? È da matti! E comunque non è la prima volta che succede e che lo hai fatto solo ieri perché era da un po' che non ci scrivevamo. Anche qualche giorno prima che ti mollassi, lo avevi fatto... capito? Ed era stato uno degli allarmi per cui avevo detto "no, vabbè questo non c'è più con la testa", ok? Quindi, mmmm, non è che ti puoi giustificare dicendo "no, non è mai successo", Pippo, queste cose che stai facendo adesso, per cui mi lamento, le facevi anche prima, con la differenza che prima stavamo insieme e che quindi, non era lecito per te farle, però almeno mi dava una scusante, adesso non stiamo insieme quindi cazzi miei, sono cazzi miei".*

12:21:10 Cecchettin: *"Infatti non mi va dirtelo Pippo, sinceramente non mi va di dirti con chi mi sto scrivendo ogni singolo momento in cui mi scrivo con qualcuno. Ma mai nella vita capo! Sono cazzi miei! Sei un amico, non me ne frega niente! Cosa ti devo rendere partecipe di ogni singolo spostamento, passaggio, cosa che faccio della mia vita, ma sei matto! Viviti la tua, Cristo".*

12:21:46 Turetta: *"Stai parlando come io ti stessi a guardare il tuo cellulare eccetera, o guardare quando stai online eccetera, cioè adesso che ti ho scritto, due messaggi... cioè, un attimo della giornata ho detto, adesso le scrivo, perché di solito a quest'ora io e lei ci scriviamo, ci scriviamo, (inc) che ne so, son le tre e venti, a questo orario di solito... prende il treno e ci scriviamo. Vado a*

scriverle un messaggio per sentire come va, scrivo come va, scrivo altri due tre messaggi dei cazzi miei e guardo quattro messaggi, ci metto quattro minuti a scriverli... vedo che in questi quattro minuti, ehm... mentre li scrivevo, intanto che ti scrivevo vedo che e... eri online, mentre ti scrivevo e che poi non hai risposto... e allora dico... starà scrivendo a qualcun altro perché a me non risponde e se, in questi cinque minuti che le ho scritto io... e dopo di che... mi è venuto solo questo istinto che... già dal fatto che avessi pranzato con... dei tipi il lunedì eccetera e che non (ne) avessi parlato, poi... mhm... la trovo abbastanza, come si dice, possibile come cosa e allora sono venuto fuori a chiedertelo... giusto per... perché mi faceva... un po'... così, ansia eccetera e curiosità".

12:23:14 Cecchettin: "Okay Pippo! Ma non è mica che ti posso raccontare tutte le singole cose che faccio, tutte le persone a cui scrivo. Signore! Mi scrivo a persone che... c'è! Non te l'ho mai raccontato! Perché dovrei venire a fartelo adesso! A dirtelo adesso... mi mandi messaggi e basta! Chiudi il cellulare, che cosa devi stare ad aspettare io che ti rispondo dopo mezzo minuto? Okay! **E comunque non è normale se anche una persona non ti risponde subito e noti che è on-line e andare là a chiederle "... ah con chi ti stai scrivendo?!", saranno cazzi miei!!!** Io non vado a chiedere alle mie amiche con chi si stanno scrivendo, ci mettono mezza giornata a rispondermi. **Ma sei fuori di melone?!**".

12:25:01 Turetta: "Ero in ansia! Non avevo un cazzo da fare, e poi non era per chiederti in generale a chi scrivevi, era solo riguardo a quest'ansia che fosse... che sentivo che fosse un, un tipo nuovo, un, un ragazzo nuovo che non avevi mai scritto e che fosse, eh, eh, scrivere... non così a cazzo, cioè tipo, ehm, per frequentarsi, robe così, mi mette ansia, mi fa paura ok? **Non è giusto, non lo trovo giusto neanche!**".

12:25:21 Cecchettin: "Ma non è vero Pippo! Ma ogni singola volta che mi sentivo con la Laura, con la Giulia... che ne so, con le mie amiche... con la maestra Raffaella, le cose così nello specifico, magari te le raccontavo anche dopo due settimane okay!... Non puoi pretendere di sapere tutto di una persona! Mi sentivo con mia nonna, te lo venivo a dire... **ma sei matto?! Pippo non troverai mai una persona che fonderà la sua vita con te... a maggior ragione adesso che ti ho mollato okay?!... Che cosa vuoi pretendere da me?!**".

12:26:37 Cecchettin: "Ma sei scemo?! Ma Pippo perché non scrivevo a nuovi tipi mentre stavo con te okay?!... Però, a maggior ragione adesso che ci siamo lasciati non è una cosa che ti riguarda okay?!... Te lo dico quando voglio fartelo sapere... non è che devi controllare se sono on-line o meno... e, e quella è la ragione... ma dimmi te...".

12:27:36 Turetta: "**Ma non è giusto**, se hai un po' rispetto e amore nei miei confronti, noi siamo ancora recenti eccetera, ci vogliamo bene, siamo legati, siamo due patatini... come puoi pensare di... iniziare a frequentare un altro tipo eccetera, che persona ridicola sei".

12:28:10 Turetta: "**Ma non è giusto**, dai, se hai un po' di rispetto e amore nei miei confronti... cioè, io faccio ancora parte del tuo cuore eccetera, ehm... ci vogliamo ancora bene, come puoi solo, sono passati solo tre mesi appunto siamo ancora nel bel mezzo della nostra solita vita, (inc) altri, pensare di interessarti a qualcun altro e di iniziare, avevi detto che ti concentravi da sola, che rimanevi, te da sola e te stessa, eh, per la tua vita".

12:30:42 Turetta: "No è ben diversa la cosa... è che io sto male, sto male okay?!... ed ho bisogno di... di essere, che tu stai vicina, starci vicini per stare meglio... perché tu mi fai stare bene... con te sto incredibilmente bene e siamo felici... ed anche solo parlare con te di qualsiasi cosa... c'è, ci fa stare bene, mi fa stare bene, è una cosa che mi dà tanto e mi fa felice e ne ho bisogno... non...".

12:34:28 Turetta: "C'è adesso mi sembra che mi accusi di fare chissà cosa, di essere, non lo so... di fare chis(sà)... comportamenti ma mi sembra di aver avuto proprio atteggiamenti banali che,

se non sarei dovuta esserci okay! Non c'era una persona che mi desse ragione nel fatto di starti così tanto vicino... ma siccome eri solo come un cane e stavi molto male Pippo, ci ho tenuto ad esserci perché non volevo che stessi peggio e mi vieni a parlare di buonsenso adesso che sto facendo una cosa completamente innocua, che sto decidendo, prendendo decisioni per la mia vita, con il mio cervello, una vita in cui posso letteralmente fare qualsiasi cosa senza nessuno che mi venga a dire niente, ma stiamo scherzando?!”.

12:46:05 Turetta: *“Buonsenso se, se io sto male e c'è una cosa che mi fa stare male che per te magari è innocua oppure eccetera e magari tu non la vuoi però sai che mi fa stare male e mi fa stare bene invece il contrario, tu dici “vabbè facciamo stare bene e aiutiamolo e facciamo sta cosa tanto non è un grosso problema” tutto qua, in questo senso buonsenso”.*

12:46:47 Turetta: *“Infatti è giusto e bello che continuiamo a trattarci allo stesso modo! Che non sia al passato, ma che, ci stiamo vicini anche ade... perché dobbiamo cancellare tutto da un giorno all'altro, eccetera! Cioè, ehm... è bello che continuiamo a scriverci, a vederci a fre... a stare insieme! Ehm, cioè... è meglio per entrambi ne sono sicuro, per me tantissimo!”.*

13:07:53 Turetta: *“E comunque io l'ho sempre visto come un gesto carino, affettuoso, di benevolenza, eccetera che uhm... di affetto, che aiuta a stare bene darsi la buonanotte, perché dev'essere un gesto di controllo?! Non è così! Non è vero! Ti assicuro che non l'ho mai fatto in quella via lì... solo perché sono, mi sono svegliato così... è vero anche che io faccio un sacco di, un sacco di pensieri negativi, ogni volta penso al peggio, qualsiasi cosa, ovviamente magari mi viene da pensare che tu sia uscita ed abbia fatto un incidente oppure, a dirittura che, a delle volte non mi viene di pensare che qualcuno ti sia entrato in casa e ti ha rapito... e non, non mi sto inventando, certe volte, magari ho paura che sia così e mi preoccupa un poco come tu, sei carina che ti preoccupi che torno a casa sano e salvo la notte... non so se adesso l'importa ancora... hai visto a “Marrageddon”⁵⁹ quanto ci tengo a te... e sì, a volte, faccio questi pensieri eccessi... vabbè io non mi lamenterò più della buonanotte, okay, io non dico più niente, spero almeno che qualche volta me la scriverai comunque... perché è bello e poi c'è sempre un cuoricino”.*

14:04:04 Cecchettin: *“Pippo è che mi fa piacere vedermi con te ogni tanto, chiacchierare con te del più e del meno cose così, però doverti dire sempre che cosa sto facendo in questo momento, quali sono i programmi della giornata, con chi scrivo, chi vedo, a che ora, dove, è pesante capito, questa cosa non la voglio più mi pesa troppo”.*

Significativo della personalità della persona offesa – e dello stato d'animo della stessa – è il fatto che, dopo aver inviato a Turetta i messaggi sopra riportati, evidentemente quale segno di distensione, Giulia gli ha scritto i seguenti due messaggi:

ore 14:25:56 – *“Comunque vengo in pace, ho una proposta da avanzarti”*

ore 14:26:21 – *“Mi accompagni questo weekend alla nave de vero per cercare qualcosa da mettere alla laurea?”⁶⁰*

⁵⁹ Turetta fa evidentemente riferimento al concerto a Milano a cui era andato a settembre insieme a Giulia: la p.g. ha infatti spiegato che *“Il Marrageddon Festival è stato un festival tenuto dal rapper Marracash il 23 settembre 2023 a Milano e il 30 settembre 2023 a Napoli”*.

⁶⁰ Cfr. nota di p.g. del 22.3.2024, all. 23 all'informativa finale 24.4.2024.

All'ora di pranzo circa di quel 9 novembre 2023, Giulia si era recata presso il locale sito in a, a Padova, gestito dall'amico del padre o, per prendere accordi per il rintresco di laurea. Stante l'assenza del referente, concordava di tornare il giorno successivo (cfr. verbale di s.i. Bovolato Daniele rese alla p.g. il 14.2.2024; screenshot inerenti alle chat whatsapp estrapolate dal telefono di Bovolato Daniele e da questi consegnate alla p.g., allegati all'annotazione 16.2.2024).

Alle ore 15:35 dello stesso giorno, Turetta risulta aver effettuato in internet la ricerca “*dipartimento di sicurezza rintracciare auto*”, inserendo la targa I della sua autovettura.

Successivamente, quello stesso pomeriggio, Turetta risulta aver cercato sempre in internet modalità “infallibili” e informazioni per “*scoprire se recentemente un tuo amico o familiare ha iniziato a seguire qualcuno in particolare su Instagram*” e per “*vedere chi sono gli ultimi profili che sta seguendo*” e ha fatto accesso a un sito web che fornisce un software () per spiare e monitorare di nascosto telefoni cellulari.

Nel corso della giornata Turetta ha effettuato un **prelievo di duecento euro in contanti**: il dato è significativo perché dagli accertamenti bancari è emerso che quello effettuato il 9 novembre è l'unico prelievo di denaro contante da egli effettuato nell'intero anno 2023.

Venerdì 10 novembre 2023

Nella notte tra il 9 e 10 novembre, Turetta ha avviato il servizio VPN sia per utilizzare l'applicazione *L* sia per consultare i siti web già visitati il giorno precedente.

La mattina egli ha ricercato, sempre in internet, **nastri adesivi “super potenti” o “extra forti” o “extra resistenti”**, irrimovibili, anche per “*riparazioni estreme*” e “*riparazioni anche sott'acqua*”. Poco dopo ha effettuato la ricerca sul motore di ricerca *google* avente ad oggetto: “*dove comprare manette*”.

Alle ore 09:06 Turetta è entrato nel proprio account *Amazon* e ha acquistato due confezioni di nastro adesivo telato e una **cartina geografica stradale** dell'Italia (la cui conferma è arrivata via mail all'indirizzo “*turettafilippo3@gmail.com*” alle ore 12:19) che si è fatto recapitare non presso il proprio domicilio ma **presso un Amazon Locker** sito a U.

Alle ore 17.50 circa Giulia si è recata al locale per definire con N gli accordi per il rinfresco di laurea, trattenendosi per circa dieci minuti. In tale occasione era presente anche Filippo Turetta.⁶¹ L'incontro con quest'ultimo non era stato concordato, come emerge dai messaggi recuperati (“*Ma poi... Tu che cazzo ci fai a Padova... Che oggi non c'è un cane di nessuno... E non hai lezione... Tu non dovresti neanche esserci*”).

All'incirca allo stesso orario in cui aveva incontrato Giulia, precisamente alle ore 17:46, Turetta ha ricevuto la *mail* di conferma da Amazon della spedizione degli articoli acquistati la mattina.

Alle ore 18:53, dopo aver incontrato Giulia, Turetta ha registrato una nota vocale con il seguente contenuto: “*Giulia s'è fatta E e lo scorso weekend, ha agganciato un tipo del '99 di Reggio Emilia, che sembra molto, un po' come me... è strambo, la sta*

⁶¹ Verbale s.i. : <id> rese alla p.g. il 23.2.2024, che ha dichiarato: “*I due non mi diedero l'impressione d'essere una coppia sentimentalmente legata in quanto non vi furono effusioni, entrambi riservati e intimiditi*”.

coinvolgendo molto tanto che è felice, si sente rilassata e coinvolta e... vuole anche uscirci, gli sta piacendo, spero che le cose si mettono meglio... io sto malissimo, non è giusto, solo dopo tre mesi che ci amavamo ancora... che siamo felici insieme".

Subito dopo, l'imputato ha installato sul proprio *smartphone* l'app d'

Sabato 11 novembre 2023

Nella notte tra il 10 e l'11 novembre, alle ore 00:24, Turetta ha avviato il servizio e ha così anonimamente navigato su *Google Maps*, con la funzione *Street View*, alla ricerca di luoghi le cui immagini, cancellate dal Turetta, sono state recuperate nella memoria (*cache*) del suo dispositivo grazie alla consulenza informatica svolta nel corso delle indagini: la visione di tali immagini è particolarmente eloquente e consente di riscontrare che si tratta di **zone impervie di montagna, cascate, dirupi, casolari, strade sterrate, zone boschive**.

In particolare è stato accertato che, tra gli altri luoghi su cui l'imputato si era soffermato, vi erano: Cascate dell'Arzino a Preone (Ud), Galleria della cava di marmo abbandonata sul Monte Lovinzola a Verzegnis (Ud), Fontana Bearzut a Verzegnis (Ud), Casera Presoldon, Sentiero paleontologico "Stavoli Lunas".

Tutti i luoghi visitati dal Turetta quella notte sono stati localizzati dalla polizia giudiziaria nella mappa riportata a pagina 55 dell'informativa finale del 24.4.2024 e, nella stessa cartina, è stato poi indicato (con il numero 1) il luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere di Giulia Cecchettin: come si vede, tale ultimo luogo si trova nella medesima area geografica dei siti visitati dall'imputato la notte precedente l'omicidio, i quali presentano caratteristiche omogenee a quelle del luogo in cui è stato poi abbandonato il cadavere.

La mattina, come di consueto, i due ragazzi si sono nuovamente scritti e, in tale contesto, Giulia ha dato al Turetta ulteriore decisiva conferma dei suoi sentimenti: "**Lo so, ne sono convinta al 2000/1000, ma non ci sono più sentimenti da parte mia Pippo**" (ore 07:57), "**Io non dimentico niente di quello che abbiamo fatto e figurati se lo rinnego... Ma sono pronta per andare avanti**" (ore 07:58).

Alla vigilia della laurea, dunque, Giulia, ha dichiarato inequivocabilmente e risolutamente al Turetta di non voler riprendere il rapporto sentimentale con lui e, anzi, di essere pronta ad "andare avanti".

Alle ore 11:11 Giulia ha scritto alla sorella L. a informandola che sarebbe andata con Filippo al centro commerciale "S. ..." per cercare cose da indossare per la laurea e le due sorelle si sono scambiate vari messaggi in tema abbigliamento.

Alle ore 11:18 e 12:04, Turetta ha cercato in internet, sempre navigando in modalità anonima grazie al servizio VPN, informazioni sulla f " di / ... : Dai tabulati telefonici emerge che il cellulare dell'imputato quella mattina ha

agganciato celle di Abano Terme compatibili con l'ubicazione di tale esercizio commerciale.⁶²

Alle ore 11:33 Turetta ha ricevuto il messaggio da *Amazon* con il codice per il ritiro dei nastri adesivi e della cartina stradale acquistati la notte tra il 9 e il 10 novembre.

Alle ore 12:44 egli ha fatto un'altra ricerca sul *web* sulle previsioni meteo nonché su "*come non far appannare il vetro della macchina*".

Alle ore 14:16, nel concordare l'orario delle 17:00 per andare al centro commerciale, Giulia ha scritto a Turetta di non voler tornare tardi e "*se appena inizi a tontonarmi sul tipo torniamo a casa*".⁶³

Alle ore 14:37 l'imputato è partito da casa e si è diretto all'Amazon Locker sito Uriano di Montegrotto Terme: alle ore 14:56 risulta infatti pervenuta nella sua casella *email* la conferma da Amazon dell'**avvenuto ritiro** degli articoli da egli acquistati (ossia i nastri telati e la cartina stradale).

Alle ore 15:25 Turetta ha modificato la lista creata il 7 novembre precedente.

Alle ore 16:39 l'autovettura del Turetta è stata ripresa mentre entrava nel parcheggio del supermercato *Λ* a, dove è rimasta fino alle ore 16:53. In tale arco di tempo l'imputato è stato ripreso mentre apriva il portellone posteriore dell'auto e prelevava qualcosa (apparentemente generi alimentari).

Alle ore 16:59 il telefono del Turetta ha agganciato la cella radio base di Vigonovo che copre l'abitazione di Giulia, ove è rimasto fino alle ore 17:06. In tale arco di tempo evidentemente la ragazza è salita in auto e, infatti, entrambi i cellulari dei due ragazzi hanno agganciato le celle compatibili con il percorso sino al centro commerciale "*Λ*" di *Λ*.

Alle ore 17:50 i due ragazzi sono stati ripresi dalle videocamere di sorveglianza mentre dal parcheggio sotterraneo accedevano all'interno del centro commerciale; Giulia e Turetta sono stati inoltre ripresi nelle ore successive mentre entravano ed uscivano dai negozi.⁶⁴ Anche nel telefono dell'imputato sono stati rinvenuti diversi scatti fotografici che riprendevano la persona offesa mentre si provava capi di abbigliamento.⁶⁵

Sono stati acquisiti diversi messaggi che la persona offesa nel medesimo arco temporale si scambiava con la sorella Elena in relazione all'abbigliamento e alle scarpe da indossare alla laurea.⁶⁶

Dall'analisi dei movimenti del bancomat in uso alla persona offesa risulta poi che alle ore 21:02 ella ha effettuato il pagamento di euro 17,80 presso il locale *Λ* interno

⁶² L'imputato ha ammesso di essersi recato in tale negozio dichiarando di aver ivi acquistato un ulteriore rotolo di nastro adesivo.

⁶³ Cfr. allegato 23 all'informativa 24.4.2024.

⁶⁴ Cfr. fascicolo fotografico prot. n. 122/3-2-1-2023 del 29.11.2023.

⁶⁵ Cfr. allegato 23 all'informativa 24.4.2024, p. 66 e ss.

⁶⁶ Cfr. allegato 23 all'informativa 24.4.2024, p. 84 e ss.

al centro commerciale, le cui telecamere hanno ripreso effettivamente i due ragazzi insieme.⁶⁷

I fotogrammi di tali ultime riprese sono stati valorizzati dal pubblico ministero in quanto significativi dell'atteggiamento dispotico e controllante del Turetta, che sembra intimare a gesti alla persona offesa (che si trova al di fuori dell'area ripresa dalla videocamera) di non utilizzare il telefono cellulare. L'imputato in sede di esame dibattimentale ha aderito a tale lettura.⁶⁸

Alle ore 22:44 la Fiat Grande Punto del Turetta è uscita dal parcheggio del centro commerciale. Da quel momento il cellulare della persona offesa è rimasto muto.⁶⁹

§§§

4. LA DINAMICA DELL'OMICIDIO. IL SEQUESTRO DI PERSONA.

L'azione omicidiaria è durata circa venti minuti ed è stata scandita in tre distinti momenti. In due di tali passaggi (quello iniziale e quello finale) l'azione è precisamente e oggettivamente collocabile nel tempo e nel luogo: poco prima delle ore 23:18 a Vigonovo e alle ore 23:40 a Fossò.

Attraverso i sistemi di lettura targa e i tabulati telefonici, è stato ricostruito il percorso fatto dall'autovettura del Turetta una volta uscita dal centro commerciale, alle ore 22:44.

Alle ore 23:08 l'autovettura ha transitato attraverso il "varco ovest uscita" di via ...
o. Il dato è coerente con le celle agganciate dal cellulare dell'imputato.

Poco prima delle ore 23:18 è avvenuta la prima aggressione, in via ... a Vigonovo. presso il parcheggio antistante la S... i, a circa 150 metri dall'abitazione della famiglia Cecchettin.

A quell'ora infatti è registrata la telefonata⁷⁰ al 112 fatta da ... , il quale segnala e descrive un'aggressione in corso che volge al termine proprio mentre parla con l'operatore: *"chiamo da Vigonovo e da casa dal balcone di casa mia ho appena assistito a una scena... di un ragazzo che picchiava una ragazza però se ne stanno andando in questo momento... è una Grande Punto... mi sembra... non riesco a capire, se ne stanno andando ora! Eee..."*.

Se ne desume che alle ore 23:18 l'aggressione era già terminata.

⁶⁷ Alle ore 20:22 Turetta ha scritto alla madre via whatsapp: "Sto via a cena" (cfr. screenshot di messaggi consegnati alla p.g. da E... i in sede di s.i. in data 15.11.2023).

⁶⁸ Cfr. pagine 23-24 verbale stenotipico udienza 25.10.2024: "... è stato magari quel verso, quei gesti per dire in modo simpatico adesso stiamo insieme, stiamo uscendo noi due, non stare a guardare il telefono perché sennò ci concentriamo meno su noi due in quel momento".

⁶⁹ Più precisamente, alle ore 22:45 l'utenza di Giulia Cecchettin ha agganciato la cella compatibile con la copertura del centro commerciale e tale momento segna l'inizio della ultima connessione dati, durata 59 minuti: l'operatore telefonico in questione fornisce infatti dati accorpati in uniche stringhe di traffico, comprendenti periodi lunghi anche diverse ore, senza riportare tutte le eventuali celle impegnate nel corso di ogni singola sessione dati.

⁷⁰ Cfr. verbale di trascrizione 18.11.2023, all. 2 all'annotazione di p.g. prot. n. 102/2-2-29/2023 del 6.12.2023.

Come poi ha ribadito in sede di sommarie informazioni, nel corso della telefonata, “verso le ore 23.21 circa”, N. M. ha visto la Fiat Grande Punto scura allontanarsi dal parcheggio.

Nell'immediatezza, N. M. spiega all'operatore quanto appena visto e sentito: “io stavo fumando la sigaretta fuori di casa e ho visto una ragazza che ... dalla macchina e si è... **gridava aiuto gridava aiuto, poi ho visto la scena di questo ragazzo che lei era a terra che la prendeva a calci...**”.

Il giorno successivo, sentito dai Carabinieri, N. M. ha raccontato di nuovo la scena, precisando di aver sentito, mentre si trovava sul balcone della sua abitazione, delle urla provenire dal parcheggio dell'asilo antistante: “era la voce di una ragazza che **gridava “così mi fai male” e più volte “aiuto”**. Sono rientrato in casa per avvisare la mia ragazza di questa scena. Poi sono uscito nuovamente e **ho visto una persona che dava calci a qualcosa che si trovava a terra**. Non posso dire che ciò che era per terra fosse una persona, perché era molto buio, ma di certo c'era qualcosa a terra che veniva colpito e che io ho interpretato come una persona che veniva presa a calci. Il rumore che sentivo lo assocerei ad un giubbotto che viene colpito. A quel punto telefonavo al 112 spiegando cosa stava accadendo... Mentre stavo spiegando all'operatore quanto avevo visto, mi accorgevo che qualcuno stava salendo a bordo di un'auto nel parcheggio dell'asilo. Dopo poco si accendevano i fari dell'autovettura e. **dopo uno o due minuti, l'auto a velocità normale usciva dal parcheggio, dirigendosi verso il cimitero**”.⁷¹

Sul luogo indicato dal N. M. sono state repertate e analizzate numerose e abbondanti tracce ematiche che è stato accertato essere riconducibili alla vittima⁷², oltre alla lama di un coltello da cucina privo di impugnatura che, seppur priva di tracce ematiche, è risultata compatibile con alcune lesività (nn. 27, 32, 45) analizzate dai medici legali sul corpo della vittima. Sono stati peraltro rinvenuti frammenti della predetta impugnatura e un'impronta di una calzatura intrisa di sangue.

Se ne desume che in tale luogo e in tale momento sono stati sferrati contro la vittima i primi colpi di coltello.

Le fotografie scattate nel corso dei relativi rilievi danno contezza del consistente quantitativo di sangue, soprattutto ove si consideri che la vittima indossava indumenti invernali pesanti (come si vede dalle immagini presso il centro commerciale).

La distribuzione delle tracce dimostra peraltro come, dopo essere stata ferita, la vittima non sia rimasta ferma in un solo punto circoscritto.

L'aggressione avvenuta in v. M. o a Vigonovo è evidentemente stata particolarmente violenta, sia alla luce di quanto repertato, sia alla luce di quanto dichiarato

⁷¹ Verbali s.i. rese da N. M. in data 12.11.2023 e in data 14.11.2023 (all. 3 e 4 all'annotazione di p.g. prot. n. 102/2-2-29/2023 del 6.12.2023).

⁷² Cfr. Accertamenti biologici svolti dal R.I.S. di Parma, cfr. relazione di Indagine tecnica n. 2161/2023 del 20.11.2023, in faldone 5/6 acquisito all'udienza del 23.9.2024.

dal N., il quale ha spiegato di non aver avuto coraggio di intervenire temendo per la propria incolumità.

In ragione di quanto esposto, deve ritenersi che Giulia Cecchettin non sia salita volontariamente nell'autovettura del Turetta dopo essere stata ferita. Avvalorata tale assunto anche il fatto che, come si viene di seguito a dire, la ragazza è stata immobilizzata con nastro isolante e ha tentato di fuggire.

La Fiat Grande Punto del Turetta con a bordo la persona offesa si è quindi allontanata da Vigonovo e, alle ore 23:28, ha fatto accesso alla zona industriale di Fossò, ove ha effettuato diversi spostamenti (venendo ripresa da diverse telecamere).

Alle ore 23:40 è avvenuta un'altra violenta aggressione, nella zona industriale di Fossò, davanti al capannone della ditta "A.....".

Grazie alle telecamere di sorveglianza installate dalla ditta "A.....", la scena è stata interamente registrata. Il video è stato acquisito e migliorato dal R.I.S. di Parma.⁷³

In particolare, si vede l'auto alle ore 23:39 transitare davanti al predetto capannone per poi ripassarvi alle ore 23:40:21 in senso opposto. Alle ore 23:40:37, nella stessa inquadratura si vede entrare da destra verso sinistra una figura che corre (Giulia Cecchettin), inseguita da un'altra sagoma più veloce (Turetta) che dopo pochi metri la raggiunge, le si scaglia contro e la fa cadere a terra, vicino al marciapiede a lato della strada (ore 23:40:40).

È dunque immortalato il tentativo di fuga di Giulia Cecchettin.

Si vede a questo punto che la figura corrispondente al Turetta si posiziona sopra la vittima e muove ripetutamente il braccio destro dall'alto verso il corpo a terra.

Si vede poi la figura corrispondente al Turetta allontanarsi di corsa verso la parte destra del campo di ripresa, uscendo dall'inquadratura, mentre la vittima giace immobile a terra (ore 23:41:23)⁷⁴. Pochi istanti dopo (ore 23:41:59), si vede l'autovettura dell'imputato entrare nel campo di ripresa, da destra verso sinistra (cioè dalla stessa direzione in cui l'imputato si era diretto uscendo dall'inquadratura), e si ferma a pochi metri dal corpo rimasto a terra.

Si vede quindi la portiera posteriore destra aprirsi e chiudersi, poi si vede l'imputato che passando dietro l'auto giunge ad aprire la portiera posteriore sinistra, vi si introduce parzialmente, poi chiude la portiera, risale a bordo dell'auto dal lato guidatore e riparte (ore 23:42:35). Quando l'auto riparte, non c'è più il corpo della vittima a terra.

Turetta ha dunque caricato il corpo di Giulia Cecchettin sui sedili posteriori dell'auto ed è poi ripartito.

⁷³ Cfr. Relazione Indagine Tecnica n. 2161/33 I.T. 2023 del 9.1.2024, in Faldone 5/6 acquisito all'udienza del 23.9.2024.

⁷⁴ L'aggressione a Fossò ripresa dalle videocamere dura dunque 43 secondi.

Su tale luogo a Fossò sono state repertate, il 13.11.2023, cospicue tracce di sangue che sono risultate riconducibili a Giulia Cecchettin⁷⁵, oltre a una porzione di nastro adesivo telato di colore nero, con attaccati dei capelli della vittima e anch'esso imbrattato di sostanza ematica (traccia B2). Sono state altresì rinvenute formazioni pilifere miste a sostanza ematica (traccia B3) nonché un'impronta di calzatura imbrattata di sangue (traccia B4), assimilabile a quella trovata in via A o a Vigonovo.⁷⁶

Se ne deduce che, dopo l'aggressione di Vigonovo e prima delle ore 23:40, l'imputato ha applicato del nastro adesivo telato sul capo di Giulia Cecchettin, sul quale poi sono state rinvenute formazioni pilifere (cioè capelli) e sangue della ragazza: tale elemento dimostra come lo scotch acquistato dal Turetta sia stato da questi utilizzato al fine di immobilizzare e silenziare la ragazza, come anche dimostrato dall'esito dell'esame autoptico, che ha consentito di accertare che la vittima aveva subito una forte pressione sulla superficie esterna del labbro superiore.

Il nastro adesivo repertato corrisponde a quello ("l pe") acquistato il giorno precedente su *Amazon* dall'imputato e ritirato nel pomeriggio dello stesso giorno, poco prima di passare a prendere Giulia per poi portarla al centro commerciale.⁷⁷

Frammenti del medesimo scotch sono stati poi rinvenuti anche nel luogo di rinvenimento del corpo della vittima.

L'analisi dello stato dei luoghi e il posizionamento delle tracce ematiche, in uno con il video che ha ripreso la fuga della vittima e l'ultima aggressione, inducono a ritenere che la ragazza, dopo essere scesa dall'auto nel tentativo di fuggire, abbia perso molto sangue: si veda in particolare il posizionamento delle tracce di cui ai reperti 7 e 8, in corrispondenza del luogo di provenienza della vittima.⁷⁸

Vengono a questo punto in rilievo gli accertamenti svolti dal R.I.S. all'interno dell'autovettura del Turetta dopo il suo sequestro dove, oltre alle tracce ematiche "da contatto" (compatibili con il caricamento della vittima sui sedili posteriori dell'auto), sono state repertate **tracce ematiche "da proiezione"** su una porzione del soffitto interno dell'auto, sull'aletta parasole sinistra e sul cruscotto nella porzione compresa tra il volante e il parabrezza, riconducibili a brandeggi/movimenti (c.d. "cust-off") del coltello

⁷⁵ Cfr. Relazione di Indagine Tecnica n. 2161/2023 del R.I.S. di Parma del 20.11.2023, in Faldone 5/6 acquisito all'udienza del 23.9.2024.

⁷⁶ Cfr. Verbale di rilievi e accertamenti urgenti prot. n. 122/3-1-2023 del 13.11.2023 (inizio operazioni ore 8:00): la maggior parte delle tracce ematiche è stata descritta come generata da gocciolamento di sostanza, con un angolo di incidenza rispetto al piano stradale di circa novanta gradi. Diversa genesi invece è stata attribuita al più consistente imbrattamento ematico presente, formatosi per fuoriuscita di sangue da un corpo posizionato a diretto contatto con la pavimentazione stradale.

⁷⁷ A tale conclusione si è potuti arrivare grazie alle specifiche analisi compiute dal R.I.S. di Parma sui campioni di nastro repertati nei diversi luoghi (cfr. Indagine Tecnica n. 2161/33 I.T. 2023 del 2.4.2024 in Faldone 5/6 acquisito all'udienza del 23.9.2024).

⁷⁸ Cfr. eloquenti i rilievi fotografici di cui al verbale di sopralluogo e accertamenti urgenti in Fossò del 13.11.2023 ore 14:30.

insanguinato⁷⁹ con direzionalità postero-anteriore (da dietro verso la parte anteriore) e da destra verso sinistra.

Tutti i prelievi biologici nell'auto dell'imputato sono stati geneticamente attribuiti a Giulia Cecchettin.

Ciò significa che l'imputato **ha accoltellato Giulia anche all'interno dell'autovettura, certamente prima dell'ultima aggressione delle 23:40 a Fossò**, dunque mentre la ragazza era ancora viva, durante la fase del sequestro.

La circostanza è stata peraltro ammessa dal Turetta in sede di esame ed è avvalorata anche dalle risultanze degli accertamenti autoptici, secondo cui le tracce ematiche presenti all'interno dell'auto sono indicative *"di un'aggressione con plurimi colpi all'interno dell'autovettura in uso al sig. Turetta, con la vittima posta nell'area dei sedili posteriori verso destra"*.⁸⁰

Tale conclusione è coerente con il posizionamento delle tracce ematiche repertate a Fossò, che come già detto danno contezza del fatto che Giulia, dopo essere scesa dall'auto nel tentativo di fuggire, già perdesse molto sangue. È inoltre coerente, come si vedrà, con l'esito degli accertamenti autoptici.

Va dunque escluso che i colpi all'interno dell'auto siano stati inferti dopo l'aggressione di Fossò ripresa davanti al capannone della ditta D. r e dopo che la vittima era stata caricata di peso sui sedili posteriori dell'auto. Turetta stesso ha peraltro dichiarato di ritenere che, in quel momento, *"Giulia non ci fosse più"*.

§§§

5. LE AZIONI SUCCESSIVE ALL'OMICIDIO. IL RITROVAMENTO DEL CORPO DI GIULIA CECCHETTIN.

Dopo aver caricato il corpo in auto ed essere ripartito, Turetta è stato ripreso da altre videocamere presenti nella zona industriale di Fossò, che hanno così consentito di registrare una sosta di quattro minuti davanti alla ditta "S.", dalle ore 23:43 alle ore 23:47, quando poi è ripartita lasciando la zona industriale alle ore 23:50.

Va evidenziato che proprio alle ore 23:47 è fissato il termine dell'ultima connessione dati del telefono del Turetta, il quale ha evidentemente in tale frangente disconnesso il suo dispositivo, che infatti da questo momento non ha più generato traffico telefonico.⁸¹

⁷⁹ Si osserva che nella relazione del R.I.S. si parla di "uno o diversi oggetti" insanguinati e si afferma la impossibilità di risalire alla tipologia dell'oggetto che tali tracce ha generato: alla luce del complesso quadro delle prove raccolte, dell'esito della relazione autoptica e anche delle dichiarazioni confessionarie dell'imputato, può affermarsi con certezza che l'oggetto in questione era uno dei coltelli utilizzati dal Turetta nell'azione omicidiaria.

⁸⁰ Cfr. relazione di c.t. medico legale, pagina 124.

⁸¹ Pur non generando traffico telefonico, il dispositivo risulta aver fatto accesso all'applicazione *WhatsApp* ed è risultato online nei giorni successivi; l'imputato ha dichiarato di aver tenuto il telefono in modalità aerea e di essersi a volte collegato a reti *wifi*.

OMISSIS

È stata inoltre trovata una porzione del medesimo nastro adesivo isolante già repertato a Fossò, contenente tracce di profilo biologico sia del Turetta sia di Giulia Cecchettin, e al cui interno vi era un fazzoletto di carta intriso di sangue che è stato accertato essere riconducibile a Giulia Cecchettin (cfr. reperto 12).⁸²

§§§

6. LA FUGA E L'ARRESTO DI FILIPPO TURETTA.

Alle ore 4:13 Turetta, a bordo della Fiat Grande Punto, si è allontanato dalla località Pian delle More, proseguendo la fuga verso nord: ha così attraversato la provincia di Belluno (Longarone, Zoldo, Selva di Cadore, Colle Santa Lucia) ed è giunto a Cortina d'Ampezzo dove, alle ore 8:50, si è fermato a fare rifornimento in una stazione di servizio.

Egli è stato ripreso dalle videocamere del distributore mentre si avvicinava alla cassa automatica tenendo in mano una banconota da venti euro, che è stata dal titolare recuperata e consegnata ai Carabinieri di Cortina d'Ampezzo: la banconota si presentava macchiata di sangue che, a seguito delle analisi svolte, è stato ricondotto con certezza all'imputato.⁸³

Si osserva che, alla luce degli accertamenti bancari svolti, il fatto che Turetta abbia pagato in contanti è del tutto inusuale rispetto alle sue abitudini ed è significativo dell'attenzione da egli dedicata, anche in tale frangente, al fine di non essere rintracciato: la circostanza è peraltro coerente con il prelievo di denaro contante effettuato qualche giorno prima (il 9 novembre), prelievo che come già osservato è stato l'unico in tutto l'anno 2023.

Dalle immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza della stazione di servizio si rileva poi che gli abiti indossati da Turetta sono diversi da quelli indossati il giorno precedente, immortalati dalle videocamere del centro commerciale: poiché non sono stati rinvenuti abiti all'interno dell'auto, se ne desume che egli evidentemente aveva portato con sé un ricambio e, prima di arrivare a Cortina, ha provveduto a cambiarsi.

Turetta ha poi proseguito la propria fuga verso nord, attraversando la provincia di Bolzano (San Candido ore 9:32) e giungendo poco dopo alla frontiera con l'Austria. Da quel momento, superato il confine, non è stato possibile ricostruire con la stessa precisione il percorso fatto dall'autovettura.

Nei giorni dal 12 al 18 novembre 2023, durante la fuga, il profilo *Whatsapp* del Turetta è risultato *online* per mezzo di un dispositivo diverso dal suo *smartphone*, mai associato prima a quel profilo e non rinvenuto nella sua disponibilità, collegato alla rete mediante una connessione diversa da quella della sua utenza telefonica, veicolata da un servizio VPN.

⁸² Cfr. annotazione di p.g. del 19.11.2023.

⁸³ Cfr. annotazione 15.11.2023 del Commissariato di p.s. di Cortina d'Ampezzo, verbali di s.i. rese il 17.11.2023 da F. [redacted] e da F. [redacted] a, verbale di sequestro 17.11.2023 (atti pervenuti in data 1.12.2023 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, confluiti nel p.p. 11254/2023, riunito al 10555/23 con provvedimento 4.12.2023, in Faldone 1/6 acquisito all'udienza 23.9.2024).

OMISSIS

di Giulia Cecchettin e dello stato delle indagini come riportate dagli organi di stampa. Risulta inoltre che, sempre attraverso connessioni *wifi* di stazioni di servizio tedesche, egli aveva effettuato diverse ricerche inerenti la detenzione di soggetti autori di femminicidio nonché la reazione di un genitore a fronte dell'omicidio confessato dal figlio.⁸⁸

Alla luce degli esiti degli accertamenti svolti dal R.I.S. di Parma sull'autovettura in sequestro dell'imputato è provato che le tracce biologiche repertate sull'autovettura del Turetta siano con certezza riconducibili a Giulia Cecchettin.

In particolare, oltre alle tracce ematiche "da proiezione" di cui si è già detto in diverso paragrafo, da cui si evince che la vittima è stata accoltellata anche all'interno dell'autovettura, è stata riscontrata la presenza di tracce ematiche "da contatto", in maniera predominante nella parte posteriore dell'abitacolo, tracce che per morfologia e dislocazione dimostrano che il corpo della vittima abbia stazionato, sanguinante, sui sedili posteriori (va escluso che esso sia stato caricato nel bagagliaio).

È stata poi riscontrata la presenza di gocciolamenti passivi, in alcuni casi caratterizzati da colature, soprattutto nella parte sinistra dei sedili posteriori, sulla parte inferiore della portiera interna posteriore sinistra, che hanno portato gli inquirenti a rilevare che ragionevolmente in tale area era stata posizionata la parte anteriore del corpo della vittima (ossia quella che riportava il maggior numero di ferite).

§§§

7. L'ESITO DEGLI ACCERTAMENTI AUTOPTICI.

In data 30.11.2023 il pubblico ministero ha conferito al professor Guido Viel e alla dottoressa G. _____, vi, specialisti in medicina legale, l'incarico di sottoporre ad accertamento necroscopico il cadavere di Giulia Cecchettin. Dalla relazione autoptica a firma dei consulenti tecnici datata 10 maggio 2024 emerge quanto segue.⁸⁹

Sono state repertate in totale settantacinque lesioni da arma bianca che hanno attinto diversi distretti del corpo, in particolare il capo, il collo, gli arti superiori e inferiori. Si tratta, per la maggior parte, di ferite da punta e taglio e in particolare:

- 28 ferite al capo, di cui 13 da punta e taglio, 4 da taglio e 11 non più specificamente classificabili;
- 16 ferite al collo, di cui 5 ferite da punta e taglio, 3 ferite da taglio e 8 non più specificamente classificabili;
- 29 ferite agli arti superiori, di cui 5 ferite da punta e taglio, 13 ferite da taglio e 11 non più specificamente classificabili;
- 2 ferite agli arti inferiori da punta e taglio.

⁸⁸ Cfr. pagine 117 e ss. all. 23 citato.

⁸⁹ In faldone 5/6 acquisito all'udienza 23.9.2024.

Alla luce della morfologia di alcune lesività, della presenza di un'incisura ossea nel tavolato cranico (lesione 21) e di quattro fratture ossee nel contesto di alcune ferite da punta e taglio⁹⁰, i consulenti hanno evidenziato come detti colpi siano stati inferti con considerevole forza, tale da penetrare in profondità nei tessuti molli e da produrre l'incisione dei sottostanti tessuti ossei.

Tutte le lesività riscontrate sono vitali e recenti.

Sono state inoltre riscontrate numerose ferite agli arti superiori da difesa attiva e passiva.

È stata rilevata un'ecchimosi in corrispondenza della superficie interna della mucosa labiale superiore, riprodotte la forma dell'elemento dentale retrostante, oltre a una soffiatura ecchimotica in corrispondenza della superficie interna della mucosa labiale inferiore: tali elementi consentono di *"affermare che l'aggressore abbia esercitato una compressione sulla superficie esterna della mucosa labiale e/o della regione periorale mediante un mezzo soffice (e.g. palmo di una mano, cuscino, etc.)"*.

Sulla base di tutti gli elementi radiologici e necroscopici, è stato accertato *"un quadro morboso caratterizzato da frattura della seconda vertebra cervicale, sezione dell'arteria vertebrale sinistra ed ematoma esteso dal retro-faringe alla porzione craniale dell'esofago, marcata stasi vascolare, polmonare, con focolai di enfisema, aree di edema endo-alveolare e micro-emorragie intra-alveolari in poli traumatismo da arma bianca, prevalente al livello del capo, collo ed arti superiori"*.

La causa della morte è stata identificata in una asfissia meccanica (ossia soffocamento) dovuta a compressione delle vie respiratorie causata da un ematoma retrofaringeo conseguente alla recisione dell'arteria vertebrale sinistra, anch'essa prodotta dalle ferite da punta e taglio presenti nella regione nucale sinistra (ossia le lesioni 39 e 40, che hanno anche provocato la frattura della seconda vertebra cervicale).

I consulenti hanno precisato che, pur non interessando grossi vasi o organi altamente vascolarizzati, le restanti lesività da arma bianca e da corpo contundente, inducenti un quadro emorragico, hanno molto probabilmente svolto un ruolo concausale nel determinismo del decesso.

Le lesioni 39 e 40 non sono state ritenute idonee a provocare una morte immediata, morte che i consulenti ritengono essere comunque avvenuta "entro pochi minuti" dalla produzione dell'ematoma retrofaringeo che ha compresso le vie respiratorie, che ha peraltro determinato, secondo la valutazione dei consulenti che si sono espressi in termini di elevata probabilità, la perdita di coscienza della vittima per riduzione dell'apporto di ossigeno a livello cerebrale.

È stato escluso di poter attribuire tale perdita di coscienza ad altre cause.

Sulla base degli accertamenti autoptici e del video acquisito dell'aggressione in Fossò, in assenza di ulteriori elementi idonei a indicare decorsi causali alternativi, deve dunque

⁹⁰ In particolare, la frattura dell'orbita oculare destra (lesione 9), la frattura della seconda vertebra cervicale (lesioni 39 e 40), la frattura del trapezoide e del capitato della mano sinistra (lesioni 55 e 56).

ritenersi, in accordo con le valutazioni dei consulenti, che Giulia abbia perso coscienza tra le ore 23:40 e le ore 23:42 dell'11 novembre 2023 e che la morte sia intervenuta entro alcuni minuti successivi a tale perdita di coscienza.

Il cadavere è stato poi collocato, entro le otto ore successive, all'interno dell'incavo roccioso.

Le lesività riscontrate e in generale le risultanze degli accertamenti medico legali indicano che vi è stata una *“pluralità di momenti traumatici, con molteplici e differenti posizioni reciproche tra aggressore e vittima”*: vi è dunque piena compatibilità con la ricostruzione della dinamica omicidiaria sopra operata e con la identificazione di tre diverse fasi dell'aggressione (prima a Vigonovo, poi in macchina, poi a Fossò).

I coltelli in sequestro (la lama rinvenuta a Vigonovo e il coltello rinvenuto nell'auto del Turetta) sono risultati compatibili con alcune delle lesività riscontrate mentre non è stato possibile affermare, con altrettanto grado di certezza, la compatibilità con le lesioni mortali (39 e 40).

§§§

8. LE DICHIARAZIONI DI FILIPPO TURETTA.

Va precisato che l'imputato è stato visitato, all'indomani del suo arresto, il giorno 20 novembre 2023, dal medico legale tedesco dott. W. Zr, il quale ha dato atto che, al momento della visita, *“il sig. Turetta appare completamente orientato e collaborativo, non sono stati osservati sintomi neurologici”*.⁹¹

8.1. L'INTERROGATORIO RESO DAVANTI AL P.M. IN DATA 1 DICEMBRE 2023.

Davanti al pubblico ministero l'imputato ha esordito ammettendo la propria responsabilità in ordine all'omicidio volontario di Giulia Cecchettin, al sequestro della stessa e all'occultamento del suo cadavere.

Messo di fronte ai comportamenti prevaricatori adottati nei confronti di Giulia, l'allora indagato Turetta ha spiegato di aver così agito perché per lui era importante condividere ogni momento della sua vita con la ragazza amata e che *“quella era la cosa che mi faceva più felice”*, dimostrando invero di non avere alcuna considerazione per i desideri e le esigenze della persona offesa, desideri ed esigenze che - ove non coincidenti con i suoi - egli semplicemente ignorava.

Dopo aver spiegato quali fossero le cause che avevano portato alla prima separazione e dopo aver spiegato come era avvenuta la riconciliazione con Giulia, Turetta ha poi raccontato che *“da lì abbiamo continuato ad avere un bellissimo rapporto [...] in generale avevano ripreso abbastanza come prima, a vederci allo stesso modo, sentirsi allo stesso modo e avere lo stesso rapporto di prima, ecco, senza problemi, e senza nessuna difficoltà”* (pagina 50 verbale stenotipico interrogatorio 1.12.2023).

⁹¹ Cfr. pag. 2 della perizia medico legale datata 22.11.2023, in faldone 4/6 acquisito all'udienza 23.9.2024.

Egli ha poi riferito di aver trascorso insieme a Giulia due giorni a Vienna per un concerto, nel settembre 2023, precisando che *“Giulia era d'accordo, le faceva piacere, invece sua sorella no, penso che avrebbe preferito non ci fossi”*. Nello spiegare la dinamica del rapporto e i motivi per cui non era ben visto da Giulia, Turetta ha spiegato: *“da quando ci eravamo messi insieme praticamente lei era sempre con me, non stava più a casa, aveva cominciato a... cioè tutti i rapporti che aveva prima aveva cominciato a... vederle meno le persone o a frequentarle meno perché vedeva sempre me, stavamo sempre io e lei quindi magari le dava fastidio, appunto, che avesse perso anche il rapporto con sua sorella, ecco”* (pagina 53 verbale stenotipico).

Dal punto di vista del Turetta, tale dinamica coincideva con la sua visione del rapporto che voleva avere con Giulia.

Egli ha poi ammesso di aver fatto leva sul malessere che lamentava al fine di convincere Giulia a frequentarlo assiduamente nonostante la separazione: tuttavia, ha dichiarato di aver adottato tale modalità solo a partire dalla fine di settembre-ottobre-novembre, negando espressamente di aver utilizzato tali argomenti in precedenza. Ha in particolare motivato tale atteggiamento sostenendo che ad agosto non era riuscito a studiare e che a settembre tutti gli esami erano andati male e *“poi anche perché ovviamente piano piano stavamo iniziando, appunto, a scrivervi meno, a vedervi meno, magari a discutere di più”*.

Turetta poi ha spiegato: *“da quando ci siamo conosciuti non abbiamo saltato un giorno in cui mancavamo di scrivervi. Durante la giornata questo era abbastanza costante, soprattutto... soprattutto da me insomma, perché magari qualsiasi cosa succedeva durante la giornata o qualsiasi pensiero glielo scrivevo, anche lei mi scriveva qualsiasi cosa di questo tipo, o parlavamo in generale di qualsiasi cosa capitasse e quindi anche dopo continuavamo a scrivervi molto”*.

Va detto che l'esame del contenuto del *cloud* dei dispositivi dei due ragazzi, consultabile negli *hard disc* in atti, offre tangibile conferma di quanto dichiarato dall'imputato.

Venendo alle circostanze che hanno portato all'omicidio di Giulia, Turetta non ha saputo riportare alcun fatto scatenante, né ha fatto cenno alcuno all'attività preparatoria avviata a partire dalla creazione della lista la sera del 7 novembre 2023 e si è limitato a descrivere la dinamica dell'azione.

Ha dichiarato di averle dato in regalo un *peluche*, che egli teneva in uno zaino insieme ad altri oggetti acquistati per Giulia circa due o tre settimane prima: un altro *peluche* (oltre a quello donatole quella sera), una lampada piccolina e un libretto di illustrazioni per bambini dal titolo *“I mostri si lavano i denti”*. Così, quella sera, a fronte del rifiuto di Giulia di accettare il regalo, l'imputato ha dichiarato di aver insistito molto e di aver così cominciato una discussione, durante la quale Giulia aveva cominciato a dirgli *“che dovevo smetterla di farla regali, di dedicarmi così tanto a lei, perché ero ancora troppo dipendente, troppo attaccato, troppo appiccicoso con lei...”*.

Turetta ha poi riferito che Giulia gli aveva confidato di aver cominciato a sentirsi con un altro ragazzo e che la lite, da discussione sul regalo, è divenuta discussione sul “non vediamoci più”.

L'imputato ha spiegato: *“io ovviamente le urlavo che... le urlavo che non era giusto, che non... non doveva essere così, che io avevo bisogno vitale di lei, del nostro rapporto, che non dovesse... non dovesse voler cancellarmi o altro, non dovesse voler eliminare il nostro rapporto perché mi sarei... pensavo anche di... stavo male, pensavo di suicidarmi e che lei, insomma, invece doveva continuare col nostro rapporto, anzi, invece di togliermi... cioè di... che mi aveva promesso che non sarebbe mai più tornata insieme a me in qualsiasi caso e da lì anche lei mi urlava contro”*.

Con riguardo a tali parole, Turetta ha precisato: *“sono abbastanza sicuro lo pensasse perché comunque non... insomma, stavamo già smettendo di avere il rapporto di prima da qualche tempo...”*.

A quel punto Giulia, arrabbiata, gli avrebbe urlato *“sei matto, vaffanculo, lasciami... lasciami in pace”*, quindi sarebbe uscita dalla macchina: *“entrambi eravamo... eravamo molto arrabbiati, io più che mai, quindi ero... ero molto arrabbiato e vedendola uscire non volevo... che andasse via e sono... di corsa anch'io sono uscito dalla macchina, anzi, prima di uscire ho preso anche un coltello”*. Il coltello, ha spiegato, si trovava sulla tasca posteriore del sedile del guidatore.

Turetta ha spiegato che Giulia aveva cominciato a gridare “aiuto” e, nel tentativo di sottrarsi alla sua presa, era caduta a terra, quindi lui si era abbassato su di lei e l'aveva minacciata col coltello, poi l'aveva colpita sul braccio e in quel frangente si sarebbe rotto il coltello. A quel punto, poiché la ragazza era a terra, lui l'avrebbe presa per le spalle e, visto che continuava ad opporre resistenza, le avrebbe dato *“un paio di scossoni”* e in tal modo lei avrebbe sbattuto la testa. A quel punto ha dichiarato di averla sollevata *“per caricarla in macchina”*. A domanda se fosse stata cosciente in quel momento, Turetta ha risposto: *“non molto”*.

Invero, l'imputato ha riportato di aver inferto su Giulia solo una coltellata in tale frangente, pur dichiarando di non esserne sicuro.

Una volta caricata in macchina, la ragazza inizialmente era silenziosa e in un secondo momento avrebbe cominciato a dirgli: *“cosa stai facendo? Sei pazzo... lasciami andare”*.

Arrivati a Fossò, l'imputato ha dichiarato di aver rallentato quasi a fermare l'auto, nel tentativo di metterle un pezzo di scotch sulla bocca per silenziarla. Alla domanda su dove avesse preso il nastro adesivo, Turetta ha dichiarato: *“avevo preso lo scotch che era nello zaino e ho strappato un pezzo”*. Alla domanda se in macchina l'avesse colpita, Turetta ha risposto: *“Eh... no, non l'ho... cioè... no, non mi ricordo”*.

Turetta ha poi spiegato che Giulia ad un certo punto era uscita dall'auto e si era messa a correre, così egli aveva preso a inseguirla impugnando un secondo coltello che egli ha descritto come identico al primo: *“ho preso questo coltello e sono sceso anch'io dalla macchina e ho iniziato a rincorrerla. Poi non... poi mi stavo... cioè, ero sempre più vicino*

a lei e... non so se io l'abbia un po' spinta o lei sia inciampata correndo, forse un po' entrambe le cose... è caduta... mi ero abbassato sopra di lei e... lei continuava ovviamente a urlare aiuto". A quel punto l'imputato ha iniziato a colpire la ragazza con il coltello dandole "una decina, dodici, tre... non so, comunque diversi colpi col coltello".

L'imputato ha dichiarato: "volevo colpire il collo e il... s, sopra al collo, qua, spalle e poi colpivo di fretta, lei poi anche... anche poi ho colpito sulla testa, cioè, sulla faccia, e poi sulle braccia [...] Con le braccia si proteggeva, si proteggeva dove la stavo colpendo, sul collo, sul volto in generale si copriva con le braccia, infatti, le ho... colpendo ho dato queste coltellate e ho colpito un po' tutto, le braccia, il collo, la faccia, il torace... potrei averla colpita anche sulla nuca, potrebbe essere, sì. Sicuramente... sicuramente diversi colpi in giro, sì. Almeno una decina di coltellate sul collo, braccia, volto". L'imputato poi ha ribadito: "volevo colpirla al collo".

Ha poi continuato: "Non ho guardato neanche più dove stavo colpendo, poi mi ricordo sicuramente... sicuramente l'ultima... l'ultima coltellata che le ho dato era... vicino all'occhio... e poi ho visto che l'avevo colpita... colpita lì, ho smesso subito, non avrei voluto colpirla, ecco, in certi punti...".

Egli è andato quindi a prendere la macchina, e in quel frangente Giulia "non faceva niente, cioè... penso... non ci fosse più, ecco".

L'imputato ha poi dichiarato di aver buttato via, mentre guidava, il secondo coltello e "alcune cose", compresi i suoi indumenti sporchi di sangue.

Ha poi dichiarato di aver acquistato a Berlino il coltello rinvenuto nell'auto e sottoposto a sequestro, pagandolo in contanti, spiegando di aver prelevato il denaro contante qualche giorno prima "per andare a fare shopping".

Turetta ha inoltre dichiarato di aver spento il cellulare di Giulia dopo aver caricato il suo corpo in macchina a Fossò e di aver spento il proprio cellulare qualche ora dopo.

Egli ha poi spiegato, senza che gli fosse chiesto dal pubblico ministero ma sollecitato dal suo difensore, che lo scotch usato per silenziare/bloccare Giulia era stato da lui acquistato poco prima per attaccare il papiro di laurea e i volantini. Incalzato sul tema dal pubblico ministero, ha poi precisato che lo scotch si trovava all'interno di uno zaino che egli usualmente teneva in macchina e in cui inseriva vari oggetti: in particolare ha elencato "un astuccio con delle posate, condimenti, medicine, un astuccio normale, di scuola, libri, fogli... fazzoletti, un bastone per le fotografie, un accendino, una chiavetta", oggetti che sono stati effettivamente rinvenuti all'interno dell'auto all'indomani del suo arresto.

Quanto allo scotch, ha dichiarato di non essere sicuro di averlo gettato.

Ha invece dichiarato con sicurezza di aver buttato via il proprio tablet insieme al telefono e al computer portatile di Giulia.

Quanto ai coltelli, ha dichiarato di averli presi nella cucina della propria abitazione qualche giorno prima e di averli messi in macchina "perché avevo avuto pensieri di suicidarmi e di usarli, cioè di ammazzarmi".

Ha poi dichiarato di essersi tolto i vestiti sporchi di sangue e di aver indossato altri vestiti puliti che egli solitamente usava tenere in macchina insieme a tante altre cose.

Anche i sacchi neri della spazzatura, ha spiegato, rientravano tra gli oggetti ordinariamente tenuti in macchina: *“li avevo in macchina, li avevo già anche usati prima, eh... eh... e me lo ricordavo, subito m'è venuto in mente di usarli, eh... di usarli, come ho fatto”* (pag. verbale stenotipico).

Turetta ha poi dichiarato di non aver mai perso la speranza ma anzi di essere stato sicuro di tornare insieme a Giulia, prima o poi, *“anche fosse fra un anno”*. Ha spiegato che sia per lui sia per lei quella era stata la prima relazione sentimentale importante.

Egli ha poi riferito di aver gettato, dopo aver caricato il corpo della vittima in auto, in una strada secondaria vicino a Fossò il coltello, il telefono e il *tablet* di Giulia e di aver poi guidato verso nord, senza una meta precisa e senza più effettuare alcuna sosta, diretto verso la montagna perché *“volevo cercare un luogo che fosse... cioè in cui avessi avuto un po' di tempo per non essere subito trovato, perché volevo... volevo anche avere un po' di tempo per riuscire a togliermi la vita anche io e ovviamente non volevo essere trovato subito senò non ce l'avrei fatta”* (pagina 115).

Ha poi precisato di aver *“cercato un luogo abbastanza isolato per... sia per nascondere il corpo e... uhm... magari provare a suicidarmi, oppure per pensare come fare, cosa fare e avere un attimo in cui potevo stare fermo, fermo in macchina”* (pagina 120).

Ha spiegato di essersi fermato in una strada isolata e di aver tentato di soffocarsi con un sacchetto, ma di non esserci riuscito. A quel punto ha spiegato di aver preso il corpo e di averlo nascosto nel punto in cui poi è stato trovato, cercando di sistemarlo in modo che *“non venisse rovinato, tra virgolette, che fosse trovato in... nelle migliori condizioni, e l'ho coperto”*, ammettendo di averla nascosta all'interno della nicchia rocciosa perché *“volevo rallentare ovviamente”* il suo ritrovamento, renderlo *“più complicato”*.

Nella strada verso Aviano ha poi abbandonato il computer, spiegando di averlo fatto per non essere rintracciabile.

Turetta ha poi giustificato la sua fuga in Germania asserendo di aver voluto guadagnare tempo per trovare il coraggio di suicidarsi ma di non esserci riuscito. Per trovare il coraggio di farlo, ha spiegato di aver acquistato una bottiglia di liquore e un pacchetto di sigarette, che tuttavia non hanno sortito l'effetto sperato ma gli hanno solo provocato vomito.

Turetta ha descritto il tragitto percorso nel corso della fuga: dall'Austria si è diretto a Monaco, poi a Berlino e poi ancora a Monaco, dove gli ultimi giorni, giovedì e venerdì, si è fermato in una stazione di servizio lungo l'autostrada, quindi sabato si è spostato in un'altra stazione di servizio a qualche decina di chilometri *“e lì sono rimasto fino alla sera, quando poi mi sono fatto arrestare”*.

Ha dichiarato che a quel punto l'auto era in riserva e non aveva più denaro.

Quella stessa sera si era connesso al *wifi* della stazione di servizio, precisando di aver lasciato il telefono in modalità aerea e di aver gettato la scheda Sim.

A domanda del pubblico ministero, ha dichiarato di non aver installato nel proprio telefono alcuna applicazione particolare e di non aver adottato strumenti né di essersi abbonato ad alcuno dei servizi che consentono di celare l'indirizzo IP, negando più volte di aver utilizzato una applicazione VPN (ammettendo di averla usata solo anni prima).

Gli accertamenti informatici successivamente svolti hanno rivelato un ben diverso quadro e hanno smascherato le falsità dichiarate dal Turetta.

§

8.2. L'ESAME DIBATTIMENTALE.

Pochi giorni prima dell'udienza in cui sarebbe stato ascoltato, l'ufficio matricola del carcere in cui era ristretto Filippo Turetta ha fatto pervenire in cancelleria un lungo memoriale costituito da diverse memorie e integrazioni da egli scritte nel corso della detenzione, successivamente – va precisato – alla *discovery* degli atti delle indagini preliminari: si tratta di fogli, per lo più manoscritti, salvo una parte dattiloscritta che riproduce parti di quanto già scritto.

All'esordio dell'esame dibattimentale egli ha dichiarato di confermare quanto scritto in tale memoriale.

Ha inoltre ammesso di non essere stato sincero nel corso dell'interrogatorio precedentemente reso e di aver risposto alle domande in modo non veritiero.

Turetta ha riconosciuto la paternità della lista creata la sera del 7 novembre 2023. Alla domanda su quale fosse il proposito sotteso a tale lista, l'imputato ha dichiarato: ***“L'ho scritta perché avevo pensato di rapire lei e poi successivamente dopo qualche tempo, sì, toglierle la vita e poi a me avevo pensato...”***.

Il difensore in udienza ha rimarcato l'uso del verbo *“avevo pensato”* al fine di contestare che quello riportato dall'imputato fosse il proposito da egli avuto di mira al momento della creazione della lista. Invero, non può ignorarsi che con tali parole l'imputato ha risposto a una precisa, chiara, domanda, peraltro ripetutagli due volte dal pubblico ministero, su quale fosse il proposito che lo aveva mosso quando aveva scritto quella lista: orbene, a tale semplice domanda Turetta ha risposto dicendo che in quel momento aveva pensato non solo di sequestrare ma anche, seppure in un momento successivo, di uccidere Giulia Cecchettin.

L'imputato, invitato dal Presidente a rispondere in modo chiaro alla domanda formulata dal pubblico ministero, ha ribadito il concetto espresso poco prima: *“Sì, è difficile da ammettere, però sì, quella sera quando ho scritto quella lista ho fatto questi pensieri, ho ipotizzato questo piano, questa cosa, di poter fare questa cosa, di un eventuale futuro momento di rapirla con me, stare qualche tempo un po' insieme e poi toglierle, farle inevitabilmente del male, sì, toglierle la vita”*.



Al riguardo, ha confermato quanto già scritto nel memoriale: *“In quel momento nella mia testa la scrittura di questa lista non era qualche cosa di definitivo. Intanto quella sera lo pensavo e così l’ho buttato giù proprio scrivendo così sarebbe anche stato qualche cosa di più difficile da cui tirarsi indietro”*.

L’imputato ha poi ammesso espressamente di aver posto in essere, i giorni successivi, azioni che attuavano in qualche modo la predetta lista. Ha ad esempio spiegato che *“la notte successiva, appunto la notte del venerdì, avevo usato questo VPN per cercare dei luoghi di montagna, zone così, isolate, tranquille, che sarebbero state possibili luoghi dove andare dopo averla rapita”*.

Ha poi ammesso di aver effettuato il prelievo di denaro contante, come indicato nella lista, per non dover usare il bancomat ed essere in tal modo tracciato.

Con riguardo alla ricerca su come un’auto possa essere rintracciata, ha spiegato che tale ricerca era funzionale a una eventuale fuga, dopo il rapimento di Giulia.

Anche con riguardo alla ricerca sul web di manette e di nastro isolante resistente, ha spiegato che pensava di utilizzare tali oggetti *“per immobilizzarla dopo averla rapita”*. Ha ammesso di aver poi proceduto all’acquisto su Amazon di due confezioni di scotch e di una cartina geografica dell’Italia.

Quanto ai due coltelli, messi in macchina qualche giorno prima dell’omicidio, Turetta ha ammesso di averli presi *“perché pensavo di aggredirla”*.

Con riguardo ai predetti temi, l’imputato ha ammesso di non essere stato sincero in sede di interrogatorio.

Turetta ha inoltre dichiarato che la mattina dell’omicidio si era fermato presso la ferramenta Fioraso – che nella lista era associata a “badile” e “corde” – e di aver ivi acquistato un ulteriore rotolo di nastro adesivo, senza riuscire a spiegare la necessità di un terzo scotch a fronte della disponibilità di due confezioni di nastro super resistente appena acquistate.

Quanto ai motivi della previsione di doversi procurare un badile, l’imputato ha confermato quanto scritto nel memoriale (*“forse avrei ipotizzato di seppellirla, ma poi non avevo più intenzione di farlo altrimenti lo avrei preso, suppongo. Era stata un’ipotesi, poi non l’ho preso e non c’ho pensato tanto”*) e ha aggiunto: *“potrebbe essere stato che io l’abbia scritto per... oltre a... sì, non so, eventualmente occultare il corpo, potrebbe essere, sì”*.

Alla domanda: *“aveva ipotizzato di seppellirla?”*, la risposta dell’imputato è stata prima affermativa, poi possibilista.

L’imputato ha poi ammesso che la ricerca dei particolari luoghi di montagna era strumentale al proposito: *“sarebbe stato possibile, essendo più difficile, stare più tempo insieme e poi ovviamente, cioè sarebbe stato più difficile trovarci e poi dopo inevitabilmente comunque saremmo stati trovati e quindi aggredirla e poi anche, sì ...*

Togliere la vita a lei e a me". A domanda del difensore, ha ribadito: "***Togliere la vita a lei e poi a me. Quindi, sì, alla fine sì, era per questo che li ho cercati***".

Anche nel rispondere al difensore, Turetta ha spiegato che per lui era chiaro in quel momento che, anche dopo averla rapita, Giulia non sarebbe tornata insieme a lui e che il rapimento e l'omicidio erano due cose collegate: "*perché comunque attuando anche un rapimento dopo essere stati insieme giorni, cioè non, come dire, ovviamente non si può... cioè l'unica cosa rimanente è stata poi di toglierle la vita, perché dopo tornando indietro non sarebbe mai potuto, dopo una cosa del genere, ricostruire un rapporto o altro. Quindi, sì, in quel momento le due cose erano collegate*".

Alla domanda successiva del difensore sullo stesso tema ("*Quindi già all'epoca lei dice se io l'avessi rapita so, già all'epoca è chiaro che l'unica alternativa era quella, anzi, più che alternativa, una conseguenza inevitabile sarebbe stata poi quella di ucciderla? È corretto quello che sta dicendo?*"), Turetta ha risposto affermativamente: "***Sì, in quel momento sì, quello che ho pensato è questo, sì***".

Lo scopo del rapimento era quello di trascorrere del tempo insieme da soli, ma nella chiara consapevolezza che ad esso era collegato l'omicidio: "*e poi così anche da allungare un po' il tempo **prima di... sì, di toglierle la vita che era comunque... sì, l'ho pensato però comunque...***".

Nel memoriale Turetta aveva spiegato che la sera dell'11 novembre 2023, all'arrivo a Vigonovo, era ancora indeciso se rapire o non rapire Giulia Cecchetti: "*In questi momenti ho pensato che quello potesse essere il momento giusto per rapirla. È difficile da ammettere ma è così. Ormai mi ero abbastanza preparato e poteva essere il momento in cui farlo, parlo di rapirla, perché in quel momento il pensiero mio di quel momento era se rapirla o non rapirla. Poi l'aggressione verso di lei sarebbe stato qualche cosa di successivo a cui avrei dovuto pensare i giorni dopo e che non volevo pensare in quel momento*".

Ha poi spiegato di averle fatto un regalo (una scimmia di peluche) per tentare un'ultima carta per tornare con lei ma il rifiuto della ragazza aveva dato vita a un alterco ("*durante quel momento lì che eravamo in macchina, appunto, in quel parcheggio io stavo pensando se fare quello per cui avevo fatto la lista, quindi rapirla, eccetera, e avevo... e mi stavo... sì, stavo pensando a questo e così le ho anche... però comunque era una cosa su cui ero un po' insicuro perché volevo... io comunque la cosa che volevo in quel momento era più di tutte tornare insieme e quindi avere un rapporto tra di noi. Quindi ho provato a darle questo regalo, alla ricerca di questo. Sì, e poi in quel momento si è rifiutato il regalo..."): Giulia era quindi uscita dall'auto ed egli, presi i due coltelli, l'aveva rincorsa dando inizio all'aggressione.*

Turetta ha dunque confermato di aver aggredito Giulia a Vigonovo, sminuendo tuttavia la portata della propria azione: ha infatti negato di aver colpito Giulia con calci e pugni (nonostante quanto visto dal testimone oculare Musmeci) e ha inizialmente attribuito le tracce ematiche ad una caduta quasi accidentale della vittima, che egli si sarebbe limitato a stratonare per il braccio. Al riguardo l'imputato ha reso dichiarazioni vaghe, spiegando

di non avere un ricordo nitido di quel momento: *“non so se l’ho colpita con il coltello ma suppongo di sì. Ricordo che in un momento avevo il coltello in mano e qualche istante dopo avevo in mano solo il manico quindi suppongo che per essersi rotto così devo averla colpita... [...] ... forse l’ho colpita, può essere per questo, non mi ricordo se l’ho fatto o meno in quel momento, per questo dico. Io ricordo che avevo il coltello in mano e ad un certo punto avevo solo il manico, quindi non so in qualche modo deve essersi rotto, forse l’ho colpita, forse ho colpito il pavimento non so...”*.

L'imputato ha confermato di aver poi caricato Giulia in macchina sui sedili posteriori e, con riguardo ai momenti successivi, ha spiegato quanto segue: *“Aveva ripreso a parlare e muoversi. Volevo stesse in silenzio e allora, mentre la macchina era in movimento, ho cercato di prendere dallo zaino rosso lo scotch che avevo ... Ho strappato con le mani e con i denti, non ricordo, un pezzo di scotch per farla stare in silenzio. Allora mi sono girato di scatto e ho provato ad attaccarglielo sulla bocca con lei comunque che si muoveva e provava a impedirmelo. Quindi non si è attaccato perché la macchina era comunque in moto e allora mi sono rigirato per guardare la strada”*.

Turetta ha poi confermato di avere colpito Giulia Cecchettin anche durante il tragitto, all'interno dell'auto (*“vedendo lei che si muoveva, eccetera, volevo, non so, magari minacciarla di stare ferma, mi sono girato e l’ho colpita, però non ricordo come. Ho un flashback di un colpo sulla coscia, ad esempio, mi sembra ... non guardando bene dove stessi colpendo, tirando proprio a caso”*). Rispondendo all'avvocato Tigani, ha precisato: *“deve essere stato in un certo momento, in una zona verso la fine del tragitto, appunto, quando lei stava provando a uscire, stava chiedendo, non so, non so in quel momento se aveva detto in un certo punto certe cose, “Cosa stai facendo, fermati” o cose così ... Quindi non volevo uscisse dalla macchina e devo essermi girato e averla colpita con il coltello sicuramente una volta, perché mi ricordo un colpo sulla coscia, magari anche più colpi, però non po' ... più colpi, però non so, non mi ricordo dove, non stavo neanche guardando”*.

A un certo punto, ha spiegato di essersi accorto che la persona offesa aveva aperto la portiera, che egli aveva in precedenza bloccato, e stava correndo via: *“deve essere successo che stavo andando molto piano perché, appunto, ho provato a strappare un pezzetto di scotch per metterglielo sulla bocca perché non dicesse niente”*.

Nel memoriale si legge: *“L’ho raggiunta da dietro quando eravamo vicini al marciapiede, poi qui non so bene cos’è successo, forse le ho dato una spinta ed è caduta per terra, oppure correndo è inciampata sul marciapiede ed è caduta in avanti. Era anche appena passata una macchina per le vie perpendicolari e ... verso l’uscita della zona industriale. Ero accovacciato sopra di lei che era per terra. Lei continuava a urlare forte. In quel momento lì probabilmente volevo toglierle la vita, sì”*. E ancora: *“Ho iniziato a colpire con il coltello, avrei voluto darle un colpo al collo perché forse meno doloroso e più veloce possibile ma lei si difendeva con entrambe le braccia e spostava il corpo, così ho iniziato a colpire più velocemente possibile, senza neanche guardare”*.

Con riguardo alla fuga intrapresa quella notte, Turetta ha dichiarato: *“prima sono arrivato in quel luogo, in quelle ore che sono stato lì ovviamente ho occultato il suo corpo e poi con un sacchetto ho provato a togliermi la vita, ma poi non sono riuscito e quindi poi ho continuato a... ho ripreso a guidare allontanandomi”*.

L'imputato ha poi spiegato di aver acquistato un altro coltello, a Berlino, per tentare di togliersi la vita, ignorando la presenza di altri oggetti in auto (tra cui un paio di forbici da cucito rinvenute dalla polizia giudiziaria nel portaoggetti della portiera anteriore sinistra, ossia del lato guidatore⁹²).

Turetta non ha saputo rispondere, se non vagamente, alla richiesta di spiegare perché Giulia, nell'elencare i motivi per cui aveva deciso di interrompere la relazione, avesse scritto che l'imputato *“Ha idee strane riguardo al farsi giustizia da soli per i tradimenti, alla tortura, robe così”*.

L'imputato ha poi dichiarato di aver ucciso Giulia Cecchettin perché *“volevo tornare insieme a lei, ritornare ad avere un rapporto insieme, di questo soffrivo molto e provavo risentimento molto verso di lei che, ovviamente sbagliando, avevo rabbia perché sostanzialmente io soffrivo di questa cosa e volevo tornare insieme, lei non voleva e quindi, non so, mi faceva arrabbiare che non volesse e niente. Sostanzialmente poi, sì, e che quindi questa cosa mi creasse sconforto e rabbia e magari non è neanche così perché alla fine magari c'è chi sta peggio ovviamente. Però io in quel momento lì incolpavo lei indirettamente di non riuscire a portare avanti la mia vita, di tutte queste cose qui. Da un altro punto di vista per questo volevo che il nostro, tra virgolette il nostro destino fosse lo stesso, per entrambi... Ovviamente sono pensieri ingiusti, dire, non so, “Soffro io devi soffrire anche tu”, non so, cose di questo tipo”*.

Ancora: *“... in quel momento sentivo di avere perso per sempre la possibilità di tornare insieme, il fatto che lei aprisse a questo nonostante sarebbe non perderla, nel senso non sentirla mai più. Però, sì, avere un rapporto, sì, in quel momento ho percepito questo, probabilmente sì, che non... di perdere la possibilità di un rapporto”*.

Rispondendo alle domande del proprio difensore, l'imputato ha poi ripercorso la sua vita prima di conoscere Giulia Cecchettin e il suo rapporto con la stessa, in termini sostanzialmente coerenti con le risultanze delle indagini.

§§§

9. LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI. IL DELITTO DI OMICIDIO DI CUI AL CAPO A) DELL'IMPUTAZIONE.

Le numerose prove di natura oggettiva hanno consentito di operare una completa e puntuale ricostruzione dei fatti e di dimostrare, in particolare, che l'azione omicidiaria si è articolata in almeno tre fasi ed è durata complessivamente poco più di venti minuti: Giulia Cecchettin è stata aggredita dal Turetta una prima volta a Vigonovo, dove è stata

⁹² Cfr. fotografie 61, 62, 63 di cui alle pagine 39 e 40 del Fascicolo dei rilievi fotografici effettuati il giorno 20.11.2023 sull'autovettura targata _____, allegato alla nota 25.1.2024 del R.I.S. di Parma, depositato in data 7.2.2024, in Faldone 5/6 acquisito all'udienza 23.9.2024.

attinta da diversi colpi di coltello ed è stata caricata contro la sua volontà, già ferita, in auto, all'interno della quale ha subito ulteriori fendenti ed è stata immobilizzata e silenziata con nastro isolante; a un certo punto la ragazza è uscita dall'auto nel tentativo di fuggire, riuscendovi per pochi metri, ma è stata rincorsa dal Turetta che l'ha scagliata a terra e le ha inferto ulteriori colpi di coltello, fino a ucciderla. Ha poi caricato il corpo in auto e si è dato alla fuga.

In totale Turetta ha inferto alla vittima settantacinque coltellate.

L'azione è stata preceduta da una attenta e meticolosa pianificazione, cui l'imputato ha dato puntuale attuazione.

Anche a voler prescindere dagli elementi che provano che l'omicidio era stato premeditato (di cui si viene a dire nel prossimo paragrafo), alla luce degli elementi circostanziali accertati con riguardo al momento della esecuzione dell'azione non vi sono dubbi circa la sussistenza dell'*animus necandi*.

Si osserva infatti che la reiterazione e la direzione delle coltellate – concentrate soprattutto sulla nuca, sul volto e sul collo della vittima – denotano la diretta e univoca volontà di colpire la vittima con esito mortale; non solo Turetta si era certamente rappresentato che infliggere tante coltellate su tali zone del corpo portasse inevitabilmente alla morte di Giulia, ma egli ha reiterato i colpi proprio fino a quando non ha raggiunto tale esito.

L'aggressione è durata oltre venti minuti, durante i quali l'imputato non ha mai receduto dal proposito omicidiario: il fatto che egli abbia perseverato nell'azione anche quando la ragazza è riuscita a fuggire, rincorrendola e portando a termine l'omicidio, esclude di poter individuare ipotesi alternative e anzi dà contezza della fermezza del proposito.

Lo stesso imputato, d'altra parte, ha ammesso di aver voluto uccidere Giulia Cecchetti e di aver a tal fine direzionato i colpi verso il collo della ragazza.

Invero, diversi elementi fattuali anche successivi all'omicidio denotano la particolare lucidità e la meticolosità che hanno caratterizzato l'azione dell'imputato, il quale, dopo l'efferato omicidio, cioè dopo aver inferto settantacinque coltellate sulla vittima, ha avuto la prontezza di spirito di spegnere il proprio cellulare e quello di Giulia immediatamente dopo aver caricato il corpo in macchina; ha abbandonato il materiale la cui funzione era esaurita (sacchi neri avanzati) e si è disfatto dei coltelli e dei dispositivi della vittima (telefono e computer, che non sono stati più ritrovati); si è poi cambiato di abito e si è disfatto degli indumenti sporchi di sangue (che non sono stati più rinvenuti); ha avuto la lucidità di pagare in contanti il rifornimento di benzina e, prima ancora, di pulire la propria auto dalle copiose tracce di sangue.

È certamente integrata l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona con la quale l'imputato era o comunque era stato legato da relazione affettiva, aggravante contestata a norma dell'art. 577 comma 2 c.p.

È appena il caso di osservare che, se anche si volesse credere all'imputato laddove afferma che l'originario progetto prevedeva che l'omicidio fosse seguito dal suo suicidio,

ciò nulla toglierebbe alla gravità del delitto né sarebbe elemento in alcun modo idoneo ad attenuare la sua responsabilità.

§

9.1. SULLA CONFIGURABILITÀ DELL'AGGRAVANTE DELLA PREMEDITAZIONE (ART. 577 CO. 1 N. 3 C.P.).

Si è visto che, a cominciare da ottobre 2023, l'atteggiamento di Giulia Cecchettin era cambiato rispetto ai mesi precedenti e la ragazza era divenuta più ferma nel manifestare il proprio disappunto per la condotta controllante e possessiva del Turetta e nell'opporvi ad essa, nel rifiutare approcci intimi o anche solo affettuosi, nel ribadire la propria inequivocabile volontà di non riprendere la relazione sentimentale. In più, ella aveva cominciato a manifestare insofferenza verso l'ostentata autocommiserazione dell'imputato.

A tali elementi, che rendono per l'imputato sempre più concreto e imminente l'allontanamento di Giulia – cosa che per Turetta è inaccettabile e ingiusta –, si aggiunge l'avvicinarsi del giorno della laurea della ragazza che, come si è visto, per l'imputato rappresentava un momento cruciale.

Così, dopo l'ennesimo litigio sorto perché la persona offesa aveva deciso di non volergli più dare la buonanotte, preso atto della fallacia di ogni suo tentativo diretto e indiretto di tenerla sotto il suo controllo e cogliendo l'ulteriore segnale inequivocabile del fatto che Giulia si stava inesorabilmente allontanando da lui, quando ancora era in corso tale discussione, Turetta crea nella app *Note* del proprio cellulare una lista di oggetti e di attività univocamente strumentali all'omicidio della ragazza, elemento che consente di cristallizzare il momento in cui matura in lui il proposito omicida: proposito certamente favorito dal sentimento di rabbia e acredine che montava nell'imputato ogni qualvolta venisse frustrato il suo senso di possesso nei confronti della ragazza (come si ritrova immancabile nelle varie *chat*), che ha evidentemente finito per piegarsi alla logica perversa del "o con me o con nessuno".

Proposito omicida di cui vi è prova documentale dunque, non solo in relazione al momento che ne segna la nascita (con la creazione, appunto, di tale lista), ma anche in relazione alla attuazione pedissequa nei giorni successivi di tutte le attività preparatorie, minuziosamente meditate, che egli ha avuto cura di progressivamente annotare nel telefono, spuntando di volta in volta ogni singola voce quando concretamente adempiuta, sia prima dell'omicidio, sia dopo.

Che le voci della predetta lista corrispondano ad oggetti effettivamente acquisiti e ad attività effettivamente compiute dal Turetta in attuazione del progetto che ha portato alla morte di Giulia Cecchettin è dimostrato alla luce delle prove raccolte:

- *Cartina geografica.*

Il 10 novembre 2023 Turetta ha acquistato su Amazon una cartina stradale dell'Italia che ha poi ritirato presso l'*Amazon Locker* sito in Montegrotto Terme alle ore 13:55 dell'11 novembre, poco prima di andare a prendere Giulia e andare con lei al centro

commerciale". Va rilevato come, prima dell'omicidio, l'imputato avesse sempre fatto uso di *Google Maps*, quindi la necessità di una cartina geografica cartacea è evidentemente strumentale alla fuga in quanto legata alla volontà di non utilizzare strumenti che consentissero la rintracciabilità.

- *Zaino grande.*

Nell'auto del Turetta sono stati rinvenuti tre zaini e due grosse buste: due zaini imbrattati da evidenti tracce brunastre nello spazio anteriore destro, uno dei quali contenente auricolari rosa, fazzolettini di carta e un fazzoletto di stoffa, l'altro contenente *crackers*, un astuccio con all'interno medicinali e posate, due fogli manoscritti, un quaderno, oggetti di telefonia; una delle buste rinvenute, anch'essa con tracce brunastre, era di grandi dimensioni, marca "Decathlon", e conteneva un ombrello, un rotolo di carta igienica, un album fotografico, un sacchetto di plastica. Un altro zaino, vuoto, si trovava nel bagagliaio, insieme ad una busta di plastica contenente dei biscotti, una confezione vuota di cioccolata, un cucchiaino e una penna.

- *Coltelli.*

Turetta si è presentato all'appuntamento con Giulia con almeno due coltelli, uno dei quali, utilizzato nel corso dell'aggressione a Vigonovo, si è nel frangente spezzato (la p.g. ne ha rinvenuto la lama priva di impugnatura). Poiché l'imputato ha inferto settantacinque coltellate sulla vittima, deve ritenersi che egli avesse la disponibilità di almeno un altro coltello (di cui poi si è disfatto). Turetta ha dichiarato di aver acquistato a Berlino, al fine di togliersi la vita, un ulteriore coltello, poi rinvenuto nell'autovettura dopo l'arresto.

Se fosse vero, come sostenuto dalla difesa, che il coltello era funzionale solo a minacciare la vittima allora ne sarebbe bastato uno solo: invece, già nel redigere la lista Turetta aveva indicato tale voce al plurale, contemplando evidentemente l'esigenza di avere la disponibilità di più armi.

In ogni caso, che tale non fosse lo scopo per cui Turetta si era procurato più coltelli e li tenesse in auto è dimostrato dalla dinamica dell'omicidio come effettivamente svoltasi: d'altra parte, in atti non vi sono elementi – né Turetta ha ritenuto di offrirne quando è stato sentito – che possano spiegare perché l'asserito piano teso a minacciare-sequestrare Giulia si sia trasformato nell'omicidio della stessa.

- *Pieno di metano/benzina.*

Attività che appare finalizzata alla fuga ed è coerente col fatto che Turetta si è diretto senza effettuare soste (come dimostrato dalle tempistiche dei varchi stradali) nel luogo ove ha occultato il cadavere e poi ha continuato il viaggio verso nord.

- *Scotch.*

Turetta ha cercato su internet nastri adesivi "extra forti", "extraresistenti", anche per "riparazioni sott'acqua" e il 10 novembre 2023 ha acquistato (e ritirato presso l'*Amazon Locker* il pomeriggio del giorno successivo, prima di andare all'ultimo appuntamento con Giulia), due confezioni di nastro isolante telato che ha poi

effettivamente applicato su Giulia dopo la prima aggressione a Vigonovo (come dimostrano i reperti rinvenuti a Fossò).

La difesa ha sostenuto che tale oggetto deporrebbe per un piano di sequestro, più che di omicidio: invero, come esplicitamente ammesso dall'imputato, il sequestro faceva effettivamente parte del piano ed era prodromico all'omicidio.

- *Buste soldi e prelevare.*

Il 9 novembre 2023 Turetta ha prelevato duecento euro in contanti: si tratta dell'unico prelievo di denaro da egli effettuato nell'anno 2023. Evidentemente la disponibilità di denaro contante è funzionale a una fuga in quanto consente la non tracciabilità dei pagamenti.

- *Provviste.*

Anche tale voce è funzionale a una fuga e smentisce l'idea, invero appena accennata dall'imputato, secondo cui egli fosse intenzionato a togliersi la vita dopo aver ucciso Giulia. Infatti nell'auto del Turetta sono stati trovati resti di cibo e bevande (bottiglie vuote di acqua e *Cocacola*, una confezione vuota di cioccolata, una confezione di biscotti, un pacchetto di *crackers*).

- *Cercare cose a casa su (badile/coltelli).*

Con l'espressione "casa su" Turetta si riferisce alla precedente dimora del suo nucleo familiare, ubicata in un punto più alto rispetto a quella in cui abitava al momento dei fatti e rimasta ancora nella disponibilità della famiglia: in tale luogo egli evidentemente riteneva di potersi procurare coltelli e/o badili. La previsione di tale ultima tipologia di oggetti appare univocamente funzionale all'omicidio: non si comprende infatti – e d'altra parte l'imputato non lo ha spiegato – che funzione potrebbe rivestire un badile nell'ambito di un sequestro di persona.

- *Racattare oggetti qua in app.*

Con l'espressione "qua in app" Turetta intendeva riferirsi a "qua in appartamento", espressione contrapposta alla "casa su" che indicava invece la precedente dimora della famiglia. Turetta non ha spiegato quali oggetti specifici intendesse "racattare" o abbia effettivamente raccolto in casa.

- *Coltellino svizzero.*

Non sono stati rinvenuti coltellini svizzeri. La previsione di tale oggetto appare funzionale al progetto omicida ma anche alla fuga.

- *Mettere lampada regalo in zaino e coso.*

Sia nei pressi del cadavere, sia all'interno dell'auto del Turetta sono stati rinvenuti oggetti che erano regali destinati a Giulia, come anche da egli spiegato in sede di interrogatorio (ad esempio il libro "*Anche i mostri si lavano i denti*" e i *peluches*).

- *Sacchi immondizia.*

Turetta ha coperto il cadavere di Giulia Cecchettin con sacchi dell'immondizia neri. A pochi metri dal corpo è stato poi trovato il rotolo dei medesimi sacchi di plastica rimasti inutilizzati, di cui uno libero.

- *Corda per legare.*
Non è stata rinvenuta corda. La funzionalità di tale oggetto è riportata nella voce stessa ed è analoga a quella svolta dallo scotch.
- *Panno (calzino) inumidito.*
Non sono stati rinvenuti panni o calzini. La funzionalità di tali oggetti era presumibilmente diretta a silenziare la ragazza nella fase del sequestro, come dimostra la successiva voce presente nella lista "*Calzino umido in bocca*".
- *Legare caviglie, sotto e sopra ginocchia.*
Si tratta di attività che evidentemente Turetta aveva pianificato al fine di immobilizzare la vittima nella fase del sequestro. Come anche si dirà con riguardo alla voce "*Nastro adesivo in bocca, mani, caviglie, ginocchia*", il fatto che l'imputato abbia indicato i diversi punti in cui prevedeva di legare la vittima è sintomatico della accuratezza dedicata alla pianificazione dell'azione.
Il difensore ha valorizzato tale voce per sostenerne la incompatibilità con il proposito omicidiario: tuttavia, come anche ammesso dallo stesso imputato, il piano originario contemplava il sequestro di Giulia ma tale sequestro era consapevolmente collegato e prodromico all'omicidio della stessa.
- *Bloccare portiere punto.*
Tale voce fa riferimento al sistema di blocco delle portiere dell'autovettura: come anche ammesso dal Turetta in sede di esame, egli aveva effettivamente bloccato le portiere dell'auto al fine di impedire a Giulia Cecchetti di fuggire ma, una volta giunti nella zona industriale di Fossò, la ragazza era riuscita comunque ad uscire dall'auto.
- *Recuperare oggetti amazon.*
Turetta aveva evidentemente indicato la necessità di ritirare la cartina stradale e i due nastri adesivi acquistati su detta piattaforma di commercio elettronico: ciò avvalorava ancora una volta la meticolosità usata dall'imputato nella pianificazione passo passo di ogni attività rientrante nel piano omicida, quindi non solo l'indicazione degli oggetti da acquistare ma anche il loro recupero presso l'*Amazon Locker* di *U* *o* di *M* *e*, attività strumentale all'attuazione delle fasi successive. Appare peraltro significativo il fatto che egli non si fosse fatto recapitare a casa la merce acquistata su Amazon ma in un luogo certamente più anonimo.
- *Fioraso (scotch, badilino, corda, ecc).*
Fioraso è la ragione sociale di un negozio di ferramenta sito in */* *ie* che risulta essere stato oggetto di specifica ricerca *online*, da parte del Turetta, la mattina dell'11 novembre 2023, giorno dell'omicidio. L'imputato ha peraltro ammesso di essersi recato in tale negozio ove avrebbe acquistato un terzo scotch.
Gli oggetti indicati tra parentesi corrispondono ad oggetti presenti in altre voci della lista e sono univocamente strumentali all'attuazione dell'omicidio: diversamente, come già osservato, non si comprende che funzione potrebbe rivestire un badile nell'ambito di un sequestro di persona.

- *Silenziarla ostantando [rectius puntando] coltello.*
Attività inerente la fase esecutiva dell'azione.
- *Calzino umido in bocca.*
La voce riprende quella precedente "Panno (calzino) inumidito" e spiega l'intenzione di silenziare la ragazza nella fase prodromica del sequestro.
- *Nastro adesivo in bocca, mani, caviglie, ginocchia.*
La voce offre chiara spiegazione della funzione attribuita allo scotch nel piano omicida: diversamente da quanto dichiarato in sede di interrogatorio (dove Turetta era arrivato a dire che esso serviva per attaccare il papiro di laurea di Giulia), il nastro isolante serviva a silenziare e immobilizzare la ragazza nella fase del sequestro. Cosa poi effettivamente avvenuta. Come già osservato, il fatto che Turetta abbia indicato i diversi punti in cui prevedeva di dover bloccare la vittima appare significativo della meticolosità della pianificazione.
- *Togliere le scarpe.*
Tale attività è evidentemente funzionale a ostacolare la fuga della ragazza. Nei pressi del luogo dove è stato occultato il cadavere sono state rinvenute le scarpe della vittima (non riposte insieme al corpo) e ciò dà ulteriore conferma del fatto che Turetta abbia dato pedissequamente esecuzione al piano elaborato.
- *Maschera viso?!*
La punteggiatura interrogativa accanto a tale voce induce a ritenere che, nell'ambito della pianificazione, Turetta aveva considerato di valutare se travisare il proprio volto.
- *Gps tracker sulla svetli?!*
"Svetli" era il soprannome scherzoso usato da Giulia Cecchettin per indicare l'autovettura Fiat 500 di famiglia, come emerge da diverse conversazioni *WhatsApp*. Con tale voce, seguita da punteggiatura interrogativa, si desume che Turetta stava valutando se installare un gps su tale autovettura, quale ulteriore azione di controllo della persona offesa.
- *Lastseen.*
Come si è visto, *Lastseen* è l'applicazione, scaricata dal Turetta sul proprio cellulare la mattina del 9 novembre 2023, che consente di visualizzare l'ultimo accesso di un profilo *WhatsApp* e di seguirne in tempo reale le attività, sapendo anche quando esso è *online* o *offline*.

La difesa ha sostenuto che tale lista sarebbe rivelatrice della volontà di sequestrare una persona e non di volontà omicida.

Tale assunto è smentito dalla natura di taluni degli oggetti indicati in detta lista, che non lascia spazio a letture alternative alla finalità per cui detti oggetti sono stati effettivamente e concretamente utilizzati dal Turetta: è il caso, ad esempio, dei sacchi dell'immondizia.

Come già osservato, poi, non si comprende come possa conciliarsi la necessità di un badile con un sequestro di persona, oggetto che tradisce invece la finalità omicida.

Va peraltro detto che i reperti trovati sui luoghi delle aggressioni e sul luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere danno piena contezza dell'uso che Turetta ha fatto degli oggetti indicati nella lista: così per il nastro adesivo, per i sacchi dell'immondizia.

Il fatto stesso che l'imputato abbia abbandonato il rotolo di sacchi dell'immondizia poco distante dal cadavere di Giulia è significativo dello scopo per cui egli si era procurato tali sacchi: infatti, una volta occultato il corpo della ragazza, Turetta si è disfatto di quelli rimanenti, che evidentemente avevano esaurito la loro funzione.

Si osserva peraltro che il fatto che i dispositivi della vittima (telefono e computer) non siano stati lasciati con gli altri oggetti abbandonati insieme al corpo ma siano stati gettati altrove (in un fossato di cui non ha saputo fornire indicazioni) rivela che la volontà del Turetta non era evidentemente quella di non essere rintracciato quanto piuttosto quella di nascondere quanto poteva emergere dall'esame di tali strumenti.

Smentisce inoltre la tesi difensiva, e avvalorata il quadro accusatorio, anche il fatto che Turetta fosse provvisto di un cambio di indumenti puliti (infatti quando è stato ripreso dalle videocamere del distributore di Cortina d'Ampezzo, alle ore 8:50, egli si presentava con abiti diversi da quelli indossati al centro commerciale, di cui si è disfatto).

Ancora, il plurale utilizzato e la effettiva disponibilità in capo al Turetta di almeno tre coltelli danno contezza dello scopo per cui questi avesse contemplato la necessità di procurarsi tale arma in più esemplari: se il fine fosse stato effettivamente (solo) quello di minacciare Giulia, ne sarebbe bastato uno solo.

D'altra parte, la inconsistenza di tale ipotesi emerge dalle stesse parole pronunciate dall'imputato in sede di esame dibattimentale con riguardo all'uso dei coltelli: *"forse volevo colpirla per minacciarla, cioè non... cioè nel senso non so come fosse una minaccia, non so, cioè non..."* (cfr. pagina 44 verbale stenotipico udienza 25.10.2024).

Ulteriore grave elemento che smentisce la tesi difensiva, secondo cui la premeditazione aveva ad oggetto solo il sequestro della ragazza, è dato dalle immagini cancellate ma recuperate grazie agli accertamenti informatici nella memoria temporanea (*cache*) dello *smartphone* del Turetta, memorizzate durante la navigazione tramite VPN delle ore 00:24 nella notte tra il 10 e l'11 novembre 2023: è provato che la notte prima dell'omicidio l'imputato aveva navigato con modalità anonima percorrendo virtualmente dirupi, grotte, cascate, ossia luoghi del tutto omogenei a quello scelto per nascondere il corpo di Giulia e del tutto inconciliabili con scopi diversi da quello di disfarsi di un cadavere.

Invero, le immagini cancellate – si vedano ad esempio le cascate dell'Arzino o la galleria della cava di marmo abbandonata sul Monte Lovinzola – inducono ulteriormente a ritenere che lo scopo del Turetta fosse proprio quello di uccidere Giulia e non di semplicemente sequestrarla o immobilizzarla.

D'altra parte, come già osservato, in atti non vi sono elementi – né Turetta ha ritenuto di offrirne quando è stato sentito – che possano spiegare perché l'asserito piano teso a minacciare-sequestrare Giulia si sia trasformato nell'omicidio della stessa.

La difesa ha inoltre insistito sul fatto che, essendo lo scopo ultimo e costante del Turetta quello di tornare insieme a Giulia, difetterebbe la prova di una ideazione persistente in capo all'imputato, presupposto necessario ai fini della configurabilità della premeditazione: secondo la difesa, in particolare, nei giorni successivi alla creazione della lista in Turetta non vi era in capo a quest'ultimo il proposito fermo e persistente di uccidere la persona offesa ma vi era piuttosto un atteggiamento proprio di chi è indeciso, del tipo "vediamo come va".

Tale posizione è smentita dagli elementi presenti in atti, che risultano incompatibili con quanto sostenuto dalla difesa e che danno invece contezza di un radicamento del proposito consapevolmente e intenzionalmente omicida dell'imputato.

Vanno a questo punto svolte sinteticamente brevi riflessioni in ordine ai principi in diritto che regolano l'aggravante della premeditazione, la cui nozione, come noto, non trova definizione nel codice.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno definito la premeditazione come un'azione ispirata da una particolare intensità del dolo, che si traduce in una fredda e perdurante determinazione a commettere il reato senza ripensamenti e senza soluzione di continuità (Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 11586 del 20.9.2021).

Già nel 2008 ancora le Sezioni Unite (sentenza n. 337, depositata il 9 gennaio 2009) hanno avuto modo di spiegare che ai fini della integrazione della circostanza aggravante in esame devono coesistere due elementi costitutivi: un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica)⁹³, e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica).

Detta aggravante va esclusa quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato⁹⁴, fermo restando che la premeditazione è invece configurata quando, ricorrendo un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, il delitto già programmato sia eseguito in seguito ad un occasionale incontro con la vittima.⁹⁵

È poi consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità – che questa Corte condivide – secondo cui non osta alla configurabilità dell'aggravante della premeditazione il fatto che il soggetto agente abbia condizionato l'attuazione del proposito criminoso alla mancata verifica di un evento ad opera della vittima,

⁹³ La durata di tale lasso temporale non può essere rigidamente determinata in astratto ma deve risultare, in concreto, sufficiente a far riflettere l'agente sul proposito criminoso intrapreso e a consentire il prevalere di motivi inibitori sui motivi a delinquere.

⁹⁴ Cass. Sez. 5, sentenza n. 42576 del 2015.

⁹⁵ Cass. Sez. 1, sentenza n. 16142 del 2017, dep. 11.4.2018.

quando la condizione risolutiva si pone come un avvenimento previsto, atto a far recedere la più precisa e ferma risoluzione criminosa del reo.⁹⁶

La sentenza n. 32746/2020 da ultimo citata è stata pronunciata in un caso del tutto sovrapponibile a quello oggetto del presente processo: nella fattispecie all'attenzione della Suprema Corte, infatti, l'omicidio era stato programmato per il caso in cui la vittima avesse ribadito il rifiuto di riprendere il rapporto sentimentale con il reo.⁹⁷

La questione ha costituito oggetto di approfondita trattazione, in sede di discussione, da parte della difesa dell'imputato, contraria all'applicazione di tale principio di diritto, ritenuto incompatibile con l'elemento costitutivo della premeditazione di natura ideologica, che come detto postula la *"ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine"*.⁹⁸

Va in proposito evidenziato che la Suprema Corte ha già avuto modo di spiegare che *"come già si rilevava nella Relazione al codice (p. 188), la premeditazione aggiunge "un quid pluris a quel grado di riflessione, che è comune a tutte le azioni delittuose" perché in essa "la riflessione, inerente al proposito di delinquere, si protrae più o meno lungamente nel tempo, senza soluzione di continuità" e tale persistenza, che soverchia e supera inibizioni o ostacoli o le comuni contropunte all'impulso criminogeno, sufficienti a far riflettere l'agente sulla decisione presa e consentendone il recesso, costituisce indice di quella "maggiore perversità e pericolosità del delinquente" che giustifica l'aggravamento sanzionatorio"* (cfr. Cass. cit. n. 32746/2020).

Continua la Corte, nella sentenza citata, ribadendo il consolidato principio di diritto della **piena compatibilità del dolo condizionato con l'aggravante della premeditazione**, che ricorre anche quando l'attuazione del proposito criminoso sia condizionata al verificarsi o meno di un determinato evento, *"non potendosi confondere l'occasionalità dell'insorgenza del proposito omicida (contestualmente attuato) con l'esecuzione del proposito già maturato che sia stato condizionato al mancato verificarsi di un avvenimento ad opera della vittima"*.

Il dolo condizionato, si legge, *"nulla toglie alla fermezza della risoluzione criminosa concretantesi nella ideazione del piano e nell'apprestamento dei mezzi, giacché è soltanto l'attuazione che rimane subordinata al verificarsi di una determinata situazione"*

⁹⁶ Cfr., *ex multis*, Cass. Sez. I, sentenza n. 32746 del 2020; Cass. Sez. I, sentenza n. 19974 del 2013.

⁹⁷ Eloquentemente quanto si legge nella motivazione della citata sentenza: "All'origine dell'intera vicenda v'era il dato, assolutamente riscontrato, della morbosa gelosia dell'imputato e del senso di possesso nutrito nei riguardi della ex fidanzata; vi erano i chiari comportamenti del G., ostinatamente restio ad accettare la decisione della vittima, più volte compulsata con messaggi e lettere, richieste di perdono e promesse di cambiamento; vi era, poi, il successivo cambio di strategia consistito nella insistita richiesta di mediazione da parte dei familiari o degli amici della donna; ancora il gesto eclatante dell'inscenato tentativo di suicidio; l'ultimo abboccamento appena il giorno precedente il fatto delittuoso e le minacce proferite dopo il fallimento dell'ennesimo tentativo di avvicinamento; infine l'esecuzione della ormai radicata deliberazione criminosa, improntata alla "logica perversa del con me o con nessuno".

⁹⁸ Si osserva che, solo in sede di discussione, la difesa ha argomentato la propria tesi anche alla luce delle nuove acquisizioni delle neuroscienze, che tuttavia non sono mai state introdotte nel processo e che, per tale motivo, non possono essere utilizzate ai fini della decisione.

sfavorevole per l'agente, ma, quando ciò si verificò, il fatto non può non ricollegarsi a quella risoluzione, tractu temporis persistente, nella quale si rivela appunto la maggiore intensità di dolo, che caratterizza l'aggravante (Sez. 1, n. 696 del 12/05/1967, Nanfita, Rv. 105811; Sez. 2, n. 2611 del 18/01/1993, Bergamaschi e altri, Rv. 193578; Sez. 1, n. 1910 del 25/01/1996, Bima, Rv. 203806; Sez. 1, n. 1079 del 27/11/2008, dep. 2009, Lancia, Rv. 242485; Sez. 1, n. 7766 del 30/01/2008, Dettori, Rv. 239232; Sez. 1, n. 19974 del 12/02/2013, Zuica, Rv. 256180)".⁹⁹

Orbene, affermare che l'aggravante in parola non sussiste perché Turetta non avrebbe mai ucciso Giulia Cecchetti se questa avesse deciso di tornare con lui è argomento fallace che ignora e non si confronta con le acquisizioni probatorie, che dimostrano come Turetta abbia deciso di uccidere Giulia **proprio perché aveva capito che era ineluttabile l'allontanamento della ragazza da lui e che non vi era più alcuna possibilità di segno contrario**.

Al riguardo si osserva che, come già si è avuto modo di spiegare, tutti i molteplici elementi sopra esposti (si veda in particolare il paragrafo relativo alla ricostruzione dei giorni precedenti all'omicidio, ma si vedano anche i messaggi inviati dalla vittima all'imputato e le dichiarazioni del padre della ragazza) sono univoci e inequivocabili circa la volontà ferma della ragazza di non riprendere la relazione sentimentale e, a partire dalla laurea in avanti, di "farsi la propria vita".

Turetta non poteva avere – e non aveva – alcuna diversa aspettativa.

Affermare il contrario significa avanzare un'ipotesi alternativa non ragionevole, perché disancorata dagli elementi di fatto acquisiti e anzi in contrasto con essi.

Proprio perché non aveva più alcuna speranza e aveva colto la ineluttabilità dell'allontanamento di Giulia, Filippo Turetta ha elaborato il piano omicida, che ha attuato pedissequamente passo dopo passo per quattro giorni fino all'efferata azione conclusiva. Non vi sono elementi fattuali in atti da cui desumere che in quei quattro giorni egli avesse avuto tentennamenti o avesse receduto da tale proposito criminoso ma, al contrario, è documentato come – anche mentre incontrava la persona offesa o discuteva con lei – egli continuasse ad apprestare con cura l'organizzazione dei mezzi e a predisporre nel dettaglio le modalità esecutive.

L'affermazione della difesa, secondo cui vi sarebbe stata intermittenza e non persistenza costante della volontà in capo all'imputato, non trova sostegno fattuale ed è una mera congettura ed anzi risulta apertamente smentita dalla condotta del Turetta che, per quattro giorni, ha dato progressiva attuazione al proposito omicidiario.

Nel corso di tale ampio lasso temporale, Turetta ha continuativamente ricercato e poi procurato i mezzi adeguati allo scopo, ha studiato i luoghi e le modalità attuative, apprestando anche i mezzi per la successiva fuga, provvedendo di volta in volta a

⁹⁹ Cass. sez. I, sentenza citata n. 32746/2020.

modificare la lista¹⁰⁰; e ciò ha fatto costantemente nel corso dei quattro giorni dal 7 all'11 novembre 2023, anche mentre contestualmente *chattava* con Giulia (e ciò ulteriormente smentisce la tesi difensiva secondo cui nella psiche del Turetta vi fosse soprattutto indecisione e l'omicidio fosse una mera remota eventualità).

È provato come Turetta fosse arrivato all'appuntamento con Giulia, il pomeriggio dell'11 novembre 2023, già pronto per l'aggressione (avendo in auto tutto il necessario, avendo poco prima ritirato presso l'*Amazon Locker* gli ultimi oggetti mancanti della lista ed avendo acquistato da Fioraso ulteriore materiale), sicché è esclusa in radice la possibilità di ritenere occasionale la consumazione dell'omicidio.

Così, può anche riconoscersi che l'imputato abbia inferto i fendenti con concitazione, ma non per una reazione estemporanea e incontrollata quanto piuttosto per un rancore protratto, covato da giorni, e comunque ponderato per il tempo utile per programmare una linea di azione.

Deve a tale riguardo disattendersi l'argomento della difesa, che ha valorizzato la modalità dell'azione, caratterizzata da una serie indiscriminata di colpi ripetuti, inferti con rapidità, per sostenere che l'imputato avrebbe agito in preda all'emozione e con concitazione e dunque in assenza di quel *frigidus pacatoque animo* che connota invece la premeditazione: orbene, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non è la modalità esecutiva dell'azione quanto piuttosto l'ideazione criminosa che deve essere caratterizzata dal *frigidus pacatoque animo*.

D'altra parte, affermare che l'omicidio sarebbe frutto di un momento di rabbia incontrollata sarebbe incompatibile con il fatto che Turetta abbia reiterato l'aggressione, portando a termine l'omicidio, dopo venti minuti dalla prima aggressione. La scelta del luogo in cui tale ultima azione è avvenuta (zona industriale di Fossò) non appare peraltro casuale.

Ancora, se fosse fondata la tesi difensiva e se Turetta avesse avuto una qualche incertezza circa il proposito omicida, egli si sarebbe certamente potuto fermare nel momento in cui Giulia, già ferita – come ha raccontato lo stesso imputato –, gli chiedeva “*ma cosa stai facendo?*”; allo stesso modo, se il proposito omicida non fosse stato in lui radicato, egli avrebbe potuto desistere nel momento in cui la ragazza aveva tentato di fuggire.

Anche le azioni attuate successivamente al fatto fanno luce sul radicato proposito che aveva guidato l'azione omicida del Turetta, il quale ha agito con spietata lucidità subito dopo aver inferto le settantacinque coltellate, negli istanti immediatamente successivi, dando attuazione alla fase finale di quanto programmato, spegnendo il cellulare proprio e della vittima, recandosi direttamente a occultare il cadavere e avviandosi a una tenace fuga attraverso l'Austria e la Germania per i successivi sette giorni. Tenacia e lucidità

¹⁰⁰ Così, ad esempio, egli ha provveduto a modificare la suddetta lista alle ore 15:25 dell'11 novembre 2023, ossia pochi minuti dopo aver ritirato (ore 14:56) i nastri adesivi e la cartina stradale dall'*Amazon Locker*. Ancora, la lista risulta essere stata spostata alle ore 4:30 del mattino del 12 novembre 2023, orario che coincide con quello in cui l'auto del Turetta si è allontanata dal luogo di occultamento del cadavere.

manifestate fino a mezz'ora prima del suo arresto, quando ha provveduto a cancellare l'intero contenuto del suo telefono.

Giova al riguardo rammentare che, in tema di indagine psicologica, è valutabile ogni elemento fattuale, anche successivo, se appare, in termini retrospettivi, sintomatico dell'atteggiamento, dell'intenzione e della volontà dell'agente: orbene, alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie certamente la lucida preparazione e la ferma predeterminazione risultano corroborate anche dal comportamento successivo al fatto.

Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che nel caso in esame l'attenta e accurata pianificazione vada ben oltre la preordinazione dei mezzi necessari ad attuare il proposito omicidiario e che il lasso temporale intercorso tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso fosse più che sufficiente a consentire all'imputato di riflettere e ponderare l'opportunità di recedere da un tanto grave e violento disegno.

È appena il caso di ribadire che, anche ove si volesse ammettere che nel progetto del Turetta l'omicidio dovesse essere seguito dal suicidio, ciò non rileverebbe certo al fine di modificare il portato delle considerazioni complessivamente svolte.

Per questi motivi, deve ritenersi senz'altro integrata la contestata aggravante della premeditazione.

§

9.2. SULLA CONFIGURABILITÀ DELL'AGGRAVANTE DI AVER COMMESSO NEI CONFRONTI DELLA VITTIMA IL REATO DI ATTI PERSECUTORI DI CUI ALL'ART. 612-BIS C.P. (ART. 576 CO. 1 N. 5.1 C.P.).

È pacifico – e non è contestato nemmeno dalla difesa dell'imputato – che le condotte del Turetta abbiano oggettivamente e innegabilmente carattere persecutorio e siano di per sé in astratto idonee a ingenerare nella vittima uno stato di ansia e di paura e così ad integrare la materialità del reato di cui all'art. 612-bis c.p.

Le condotte indicate nel capo di imputazione devono certamente ritenersi integrate, essendo certo e non contestato che Turetta abbia posto in essere le azioni ivi puntualmente specificate, consistite nel:

- chiedere ripetutamente alla persona offesa notizie sulle frequentazioni e relazioni che la stessa intratteneva;
- assumere un atteggiamento minaccioso a fronte dei dinieghi della stessa ove non aderisse alle sue richieste;
- carpire informazioni, anche mediante applicazioni "spia", per monitorare l'uso del telefono e delle relative applicazioni da parte della persona offesa;
- presentarsi inaspettatamente, in talune occasioni, presso i luoghi frequentati dalla stessa;
- rappresentare in modo fittizio e tormentoso il proprio malessere e i propri intenti suicidari, con l'esclusivo fine di riavvicinarla a sé, sfruttando l'indole debole e accondiscendente della persona offesa.

L'aggravante contestata è espressamente circoscritta al periodo "in prossimità e a seguito del termine della relazione intrattenuta": le valutazioni che la Corte è chiamata ad operare devono dunque avere riguardo a tale cornice temporale.

Si osserva, in diritto, che come noto il delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale e di danno che si consuma nel momento e nel luogo della realizzazione di uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice, quale conseguenza della condotta unitaria costituita dalle diverse azioni causalmente orientate¹⁰¹: eventi tipizzati dall'art. 612-bis c.p., norma che punisce la condotta molesta ove essa abbia cagionato nella vittima (1) un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero (2) un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero (3) l'aver costretto la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

Si tratta in particolare di eventi alternativi, eventualmente concorrenti tra loro, ciascuno dei quali idoneo a configurare il reato, sicché ai fini della consumazione è sufficiente – ma necessaria – la realizzazione anche di uno solo di essi.¹⁰²

Nell'imputazione si legge in particolare che, attraverso le condotte persecutorie sopra specificate, l'imputato "*attuava un'exasperante forma di controllo nei confronti di Giulia Cecchetti, inibendola finanche ad adottare misure volte ad allontanare il Turetta da sé stessa, provocando in lei un grave stato di ansia, turbamento e paura anche per la propria incolumità*".

È superfluo precisare che la astratta idoneità delle condotte a determinare l'evento non è certo di per sé sufficiente a ritenere la sussistenza del *perdurante e grave stato di ansia o di paura* in capo alla vittima o del *fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto*.

Al riguardo si osserva che la prova dell'evento, in riferimento alla determinazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia e di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico "*ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente e anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata*".¹⁰³ La prova non può peraltro limitarsi alla dimostrazione dell'esistenza dell'evento, né collocarsi sul piano dell'astratta idoneità della condotta a cagionare l'evento, ma deve essere *concreta e specifica*.¹⁰⁴

Va peraltro evidenziato che, nella fattispecie all'esame della Suprema Corte nella sentenza n. 46179/2013 da ultimo citata, era stato ritenuto che la pressione ossessiva esercitata dall'imputato su una donna che aveva manifestato l'intenzione di interrompere la relazione sentimentale e la ravvisata invasione della sua sfera privata non includessero

¹⁰¹ Cfr., *ex multis*, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16977 del 2020.

¹⁰² Cfr., *ex multis*, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3781 del 2021; Cass. sez. 5, sentenza n. 36139 del 2019.

¹⁰³ Cass. Sez. 5, sentenza n. 17795 del 2017.

¹⁰⁴ Cass. Sez. 3, sentenza n. 46179 del 2013.

Nello stesso senso si è espresso il fratello della persona offesa, L. in, in sede di sommarie informazioni rese al pubblico ministero in data 20.2.2024: “quando Giulia mi raccontava di queste discussioni non mi è mai sembrato di veder piangere Giulia, **in realtà la gestualità del corpo, il modo di esprimersi mi facevano pensare più al fatto che fosse arrabbiata piuttosto che impaurita**”.

Tali dichiarazioni, come detto, appaiono particolarmente significative in considerazione del rapporto privilegiato che legava i dichiaranti alla vittima e anche in considerazione del momento in cui tali dichiarazioni sono state rese, quando ormai era certo che Giulia era stata brutalmente uccisa dall'imputato.

Non solo gli stretti familiari della vittima, ma anche le amiche con cui si confidava e gli amici che conoscevano Filippo **non hanno mai percepito in Giulia uno stato d'animo idoneo a configurare quello stato di ansia grave e perdurante richiesto dalla norma incriminatrice o un qualsivoglia timore per la propria incolumità**.

... L. ha ad esempio dichiarato: *“Non ho mai percepito che Giulia avesse paura di Filippo”*. Anche L. ha dichiarato: *“Non ho mai percepito che Giulia avesse paura di Filippo”* e, ancora, *“non ho mai assistito, né sono a conoscenza, di discussioni violente tra Giulia e Filippo”*.¹⁰⁵

Giulia era semmai intimorita per lo stato di salute del Turetta, ma tale timore, che affondava le radici sul senso di colpa e sulla personalità generosa della giovane ragazza, non si è mai declinato in uno stato grave e perdurante di ansia.

Va peraltro ricordato che è certo che Giulia avesse deciso dopo la prima separazione di tornare insieme al Turetta non tanto (o non solo) per i sensi di colpa quanto perché provava ancora dei sentimenti per lui: al riguardo è stata molto chiara l'amica C. a

Giulia Cecchettin certamente era vittima delle condotte oggettivamente moleste, prepotenti e vessatorie del Turetta ma non aveva paura di lui: ed è proprio per questo motivo che era stata proprio lei a dare appuntamento all'ex fidanzato, proponendogli di accompagnarla a fare acquisti in vista della laurea.

Dalla lettura delle *chat* tra i due ragazzi, perfino quelle degli ultimi giorni, si coglie perfettamente come Giulia, pur avendo capito che Turetta era ossessionato da lei, fosse del tutto inconsapevole della pericolosità dello stesso e non provasse alcun timore di lui: ed infatti, nei vari messaggi la ragazza si rivolge a lui con toni arrabbiati, forse esasperati per l'insistenza e per la ostinata impermeabilità del Turetta di fronte a ogni suo tentativo di affrancazione da quelle che ella stessa chiaramente percepiva essere pretese insensate.

¹⁰⁵ Verbale di s.i. rese da L. in, in data 13.11.2023.

¹⁰⁶ *“Durante il periodo in cui si erano lasciati non avevano mai smesso di sentirsi e di incontrarsi, sia all'università, che in uscite insieme al loro gruppo di amici. Giulia mi diceva che era comunque contenta di parlare con Filippo e di raccontargli le cose, anche se non erano più insieme. Ad un certo punto Filippo aveva insistito per riprendere la relazione con lei, promettendole che sarebbe cambiato, e che avrebbe consultato uno psicologo. Giulia mi aveva confidato di provare ancora dei sentimenti nei confronti di Filippo...”* (cfr. verbale di s.i. rese da C. in, in data 15.11.2023).

Il tono e le parole usate dalla persona offesa sono eloquenti: *“Faccio quel cazzo che voglio, se voglio, ok? Non sei nessuno per dirmi cosa fare e cosa non fare”, “... hai passato le ultime quattro giornate a rompermi i coglioni con le tue lamentele, ok?”, “Pippo, sei ossessionato Signore! Sei uno psicopatico!”, “Cosa ti devo rendere partecipe di ogni singolo spostamento, passaggio, cosa che faccio della mia vita, ma sei matto! Viviti la tua, Cristo”, “Io fossi in te valuterei le vere priorità perché di vita ne hai una sola coglione”, “A quanto pare i tuoi criteri del volere bene coincidono con quelli che ti permettono di fare l’ossessionato, non con i sentimenti”, “Non venire a dare la colpa al mio accesso su whatsapp coglione!”, “Rimetto l’ultimo accesso, ma dopo la laurea faccio quello che voglio e non mi rompi più il cazzo”.*

Anche dalle stesse parole di Giulia emerge dunque come non vi fosse, in lei, nemmeno un accenno di paura o di ansia per la propria incolumità a causa delle condotte del Turetta: piuttosto, ne era infastidita, a volte irritata, ma aveva volontariamente continuato a sopportare le condotte moleste dell’ex fidanzato perché questi le faceva pena, perché le dispiaceva per lui, perché – come sostenuto da tutti i difensori in discussione – era una ragazza generosa.

Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che, seppur non sia richiesto l’accertamento di uno stato patologico, l’evento tipico del perdurante e grave stato di ansia o di paura consiste in un *“profondo turbamento con effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima”*¹⁰⁷, ma non può risolversi in una sensazione di mero fastidio, irritazione o insofferenza per le condotte minatorie o moleste subite: *“gli eventi alternativi tipizzati dalla norma incriminatrice – e in particolare il grave stato di ansia o di paura – non possono essere obliterati mediante una elusione o una svalutazione probatoria (nell’accertamento) o mediante una interpretazione eccessivamente ampia e rarefatta, che riduca l’evento ad un mero fastidio, ad una irritazione, ad una insofferenza per le condotte dell’agente”*.¹⁰⁸

Il grave e perdurante stato di ansia o di paura, ha spiegato la Suprema Corte nella pronuncia n. 2555/2021 da ultimo citata, deve consistere in un *“turbamento significativo, che, oltre a dover essere perdurante e grave, attinga gli estremi dell’ansia o della paura: sicché non può integrare l’evento tipico del reato in esame una sensazione di mero fastidio, una irritazione, una insofferenza per le condotte dell’imputato, pena la non consentita diluizione della tipicità della fattispecie incriminatrice”*.

Il copioso compendio probatorio, costituito sia da prove dichiarative sia da prove documentali, non consente dunque di rilevare, nei termini indicati dalla Suprema Corte, elementi sintomatici di un grave e perdurante stato di ansia o di paura in capo alla vittima ovvero di un fondato timore per la propria incolumità, eventi necessari per la consumazione del reato.

Coerente con tale assunto è, d’altra parte, il fatto che sia stata proprio la persona offesa a proporre al Turetta di accompagnarla a fare acquisti, appuntamento che sarà per lui il

¹⁰⁷ Cass. Sez. 5, sentenza n. 18646 del 2017.

¹⁰⁸ Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2555 del 18.12.2020, dep. 21.01.2021.

momento atteso per attuare il (premeditato) proposito omicidiario: apparirebbe poco logico sostenere che una persona timorosa per la propria incolumità o affetta da un grave e perdurante stato di ansia proponga alla fonte del proprio timore o del proprio stato ansioso di trascorrere un pomeriggio a fare *shopping*.

D'altronde, dalle stesse fotografie rinvenute nel telefono dell'imputato scattate all'interno del centro commerciale poche ore prima dell'omicidio non si riesce a cogliere un tale stato d'animo in capo alla persona offesa. Al riguardo, la lettura offerta dal pubblico ministero dei fotogrammi del Turetta al ristorante può cogliere nel segno laddove vi scorge una ennesima imposizione da parte dell'imputato (che sembra diffidare la persona offesa dal guardare il proprio telefono), ma certo non attesta uno stato d'ansia in capo alla vittima.

Soprattutto l'esame delle moltissime fotografie, *screenshot*, audio e video che sono stati recuperati dalla memoria del *cloud* del dispositivo della vittima conferma tale assunto: quotidianamente i due ragazzi si sentivano, si confrontavano su ogni questione, si raccontavano ogni dettaglio di vita quotidiana anche scambiandosi fotografie. Le immagini e i messaggi di Giulia sono eloquenti. Non vi è traccia di timore per la propria incolumità né di uno stato grave e perdurante di ansia o turbamento.

Come detto, depongono in senso conforme tutte le dichiarazioni dei familiari, degli amici e di chiunque fosse vicino alla vittima, che hanno piuttosto rilevato momenti di irritazione e fastidio per la petulanza dell'ex fidanzato: in tal senso sono decisive le dichiarazioni sopra riportate di D. e di C. ("le dava fastidio ma non gli dava importanza", "non manifestò mai paura, parlando di Filippo al più come fosse un rompiscatole", "... la gestualità del corpo, il modo di esprimersi mi facevano pensare più al fatto che fosse arrabbiata piuttosto che impaurita").¹⁰⁹

Deve inoltre tenersi conto di quanto dichiarato in data 31.1.2024 dallo psicologo di Giulia, P., il quale ha incontrato la ragazza sette volte tra il 15.2.2023 e il mese di ottobre 2023. P. si ha riferito che la persona offesa si era rivolta al punto unico accoglienza del Consultorio di C. dopo la morte della madre e, con riferimento alla stessa, ha riportato "bassa autostima unitamente a significativo senso di colpa generalizzato... si sentiva particolarmente in colpa a non frequentarlo [Turetta] più ... tendeva a mortificare le sue aspettative e desideri per compiacere Filippo, come ad esempio la disfunzionalità dello studio congiunto...".

Nemmeno lo psicologo, al quale Giulia si era rivolta a seguito della morte della madre e non (solo) in relazione al suo rapporto con Turetta, ha dunque percepito elementi sintomatici di un tale turbamento psicologico ma anche solo avvisaglie o indizi che

¹⁰⁹ P. ha ad esempio riferito che, nell'estate 2023, in una occasione in cui si trovava con Giulia, poiché non aveva comunicato a Filippo con chi sarebbe uscita, questi "le avrà fatto almeno una decina di telefonate a cui Giulia, un po' arrabbiata, non ha mai risposto, in tutta risposta Filippo ha iniziato a tempestarla di messaggi" (cfr. verbale di s.i. rese da P. in data 9.1.2024, allegate alla nota di p.g. 9.1.2024).

potessero indurre anche solo il sospetto che la ragazza si sentisse vittima di atti persecutori.

Vi sono certamente momenti in cui Giulia Cecchettin ha manifestato un certo malessere in relazione alle condotte del Turetta ma si tratta, al più, di sporadici momenti di stanchezza o esasperazione non certo idonei a configurare quello stato ansioso che per la norma incriminatrice deve essere grave e perdurante.

Così, il messaggio vocale risalente al 2 ottobre 2023 (consegnato alla p.g. da C. [redacted]), in cui Giulia si rivolgeva alle amiche perché non sapeva come gestire l'ex fidanzato, appare testimoniarlo di un frangente in cui la persona offesa si era sentita esasperata e disorientata, e certo nella voce si coglie il turbamento della ragazza, ma contestualizzato alla luce dell'intero compendio probatorio tale messaggio non è idoneo a provare che in capo alla si trattasse di uno stato di perdurante ansia, necessario per configurare il reato.

A parte tale audio, l'unico altro elemento in atti che può attestare uno *stato di ansia* risale all'episodio del 7 marzo 2023 quando Giulia, durante una lezione all'università, è stata colta da una crisi di ansia a causa del comportamento dell'allora fidanzato. Si osserva tuttavia che tale episodio appare troppo distante e rimane un fatto isolato: diversamente, non si spiega perché, in tutti quei mesi, **nessuna** delle amiche e **nessuno** dei familiari di Giulia sia mai arrivato anche solo a sospettare dell'esistenza di una tale "grave e perdurante" condizione nella ragazza.

Analogamente va ritenuto con riguardo all'unico elemento in atti che potrebbe attestare l'esistenza di un timore per la propria incolumità, costituito dalla risposta data da C. [redacted] alla domanda se Giulia le avesse mai riferito di aver avuto paura di Filippo: *"Giulia ha avuto paura di Filippo innanzitutto a seguito dei fatti accaduti il 2 novembre 2022, quando lei si era organizzata con le amiche dell'università per incontrarsi solo con loro per una colazione. Giulia voleva dirlo a Filippo in separata sede, non mentre erano all'università, perché sapeva che lui avrebbe avuto una brutta reazione. Giulia ci ha raccontato che in quella circostanza Filippo, nell'accompagnarla alla fermata dell'autobus, aveva avuto gesti e detto parole che l'avevano spaventata. Le abbiamo chiesto di che tipo di gesti e di che parole si fosse trattato, ma Giulia non ce lo ha spiegato"*.

Con riguardo a tale episodio del 2 novembre 2022 è stato acquisito dalla p.g. lo *screenshot* dei messaggi inviati proprio da Giulia nella *chat* delle amiche:

- *Praticamente oggi sono andata in bagno con la D. (una di queste due amiche) e, anche se sapevo che Pippo si sarebbe infuriato, le ho detto che mi piacerebbe andare a fare colazione tra noi femmine la settimana prossima. Lei tutta contenta mi ha risposto ovvio e mi ha detto che stava pensando di fare anche una serata origami una sera (noi ci divertiamo facendo cose strane, tralasciate)*
- *Le ho detto sì super gasata e ho messo in conto una litigata con Pippo quando gliene avrei parlato dopo con calma. Fatalità però poi siamo entrate in aula e la D. l'ha chiesto diretta alla D. e Pippo ha sentito*

- Fumava dalle orecchie letteralmente, ma non ne abbiamo parlato finché non siamo stati soli finite le lezioni
- Premetto che Pippo non mi tratta mai male, ma proprio mai mai e che io sono davvero felice con lui (non lo dico per giustificarlo, ma per farvi capire quanto io non sappia come comportarmi adesso)
- Durante la strada mi ha MOLTO insistentemente provato a convincere a dire di no alle altre o a fare in modo che fosse un invito per tutti e non solo per noi tre
- Mi ha detto cose del tipo "Perché mi fai questo?" "Perché sei così cattiva, sai che mi fa stare male quando uscite da sole" "Siete già andate a fare colazione due settimane fa" "Se la cosa succede davvero niente sarà più come prima". Insomma mi ha fatto intendere che potrebbe arrivare a lasciarmi
- E in realtà avevamo già avuto litigate quasi identiche, però oggi mi sono resa conto che avevo paura
- Nel senso che era talmente cattivo con le parole e con i gesti che mi faceva proprio paura
- Io non so proprio come comportarmi
- Perché so che sono nel giusto, perché se avessimo amici in comune e lui uscisse da solo con alcuni probabilmente ci starei male, ma non gli direi mai di non uscirci
- Poi io lo amo un sacco e sto benissimo con lui, ma quando cadiamo su questo argomento penso sia tutto sbagliato

Deve osservarsi che, a prescindere dal fatto che tale episodio si colloca in un momento estraneo all'arco temporale abbracciato dall'imputazione, se considerato nel contesto complessivo occorso nei mesi successivi appare invero uno stato d'animo isolato ed estemporaneo, neppure colto dai familiari o dagli amici dell'università che quotidianamente frequentavano la vittima e l'imputato.

La Z n ha poi riferito: "Inoltre Giulia ha poi sicuramente avuto paura di Filippo a seguito dell'incontro avuto con lui presso la gelateria , qualche giorno prima del 3 novembre 2023",¹¹⁰

Anche in questo caso, quanto riferito non trova corrispondenza nello stato d'animo che traspare dai messaggi audio sopra riportati del 9 novembre 2023, in cui la ragazza, a tratti arrabbiata, non appare in alcun modo intimorita né affetta da uno stato grave di ansia.

Gli episodi sopra riportati restano dunque momenti isolati nel contesto complessivo della vicenda e non sono idonei a modificare il quadro dello stato d'animo della persona offesa come invece diversamente delineato dalle chat acquisite e dalle dichiarazioni dei familiari e degli amici della ragazza.

Ritenere che la persona offesa fosse intimorita dal Turetta o fosse affetta da un grave stato di ansia si pone peraltro in insanabile contrasto con il fatto che Giulia stessa abbia preso l'iniziativa di proporre al Turetta di accompagnarla a fare acquisti per il giorno della

¹¹⁰ Verbale di s.i. rese da G. in data 4.1.2024.

laurea, non solo ignorandone la capacità criminale ma nella totale assenza di qualsivoglia sospetto circa il proposito che questi aveva maturato.

In sede di requisitoria, il pubblico ministero ha ravvisato l'evento del reato nel fatto che la persona offesa sia stata di fatto costretta ad alterare le proprie abitudini di vita a causa dell'atteggiamento vessatorio e manipolatorio dell'imputato, che facendo leva sui sensi di colpa e sull'assertività della ragazza l'avrebbe costretta a sostanzialmente continuare a frequentarlo forzandola a fare una serie di cose che lei avrebbe voluto omettere (ad esempio, continuare a dargli la buonanotte).

Al riguardo deve in primo luogo osservarsi che tale profilo non è oggetto di contestazione: al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non viola il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza "*la decisione che individui la verifica di un evento, ulteriore e distinto nell'ambito della norma incriminatrice, idoneo a configurare il medesimo fatto di reato*" (cfr. Cass. Sez. 5, sentenza n. 47533 del 2013)¹¹¹ postula comunque che si tratti di un evento ulteriore rispetto a quello contestato, sempre che ciò non incida sul giudizio di disvalore complessivo della condotta.

In ogni caso l'assunto del pubblico ministero non convince, per un verso, perché una tale prospettiva sembra far coincidere l'alterazione delle abitudini di vita con il fatto in sé di subire/tollerare le condotte persecutorie, laddove invece l'evento deve essere il risultato della condotta persecutoria.

Per altro verso, non si ritiene di poter dilatare nel senso indicato dal pubblico ministero il concetto normativo, pure ampio, di *costringere ad alterare le proprie abitudini di vita*, che deve consistere in una modifica qualitativamente apprezzabile dei comportamenti abitualmente tenuti dalla vittima: invero, la prospettiva accusatoria tenta di ravvisare tale concetto non nella costrizione *ad alterare* bensì nella costrizione *a mantenere* le abitudini di vita, con un ribaltamento concettuale inammissibile in quanto irrispettoso del principio di tassatività.

Non si ritiene, in altre parole, di poter ricondurre al profilo di evento in esame il fatto che la persona offesa abbia continuato a frequentare l'imputato perché si sentiva in colpa, perché questi le faceva pena e perché era una ragazza altruista e generosa.

Invero, Giulia Cecchetti era ben consapevole sia della insensatezza delle pretese del Turetta sia del carattere manipolatorio delle affermazioni autolesionistiche di costui e si è visto come ella non si fosse piegata a tali pretese: e proprio per questo è stata uccisa.

Per tutti i suesposti motivi, non può ritenersi integrata l'aggravante di aver commesso nei confronti della vittima il reato di cui all'art. 612-bis c.p.

§

¹¹¹ Nella fattispecie all'esame della Suprema Corte nel caso citato la contestazione riguardava l'evento dello stato di ansia e di paura, mentre in sentenza era stato riconosciuto anche quello della percezione da parte della vittima di un fondato timore per l'incolumità propria e del compagno.

9.3. SULLA CONFIGURABILITÀ DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DELL' AVER AGITO CON CRUDELTÀ (ART. 577 CO. 1 N. 4 IN RELAZIONE ALL' ART. 61 N. 4 C.P.).

La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel delineare i presupposti necessari ai fini della integrazione dell'aggravante della crudeltà, che come noto è caratterizzata *“da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive e esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole”*: a tal fine l'azione del reo deve concretizzarsi in un *quid pluris* rispetto all'esplicazione ordinaria dell'attività necessaria per la consumazione del reato, *“in quanto proprio la gratuità dei patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l'indole malvagia e l'insensibilità a ogni richiamo umanitario”*.¹¹²

Le Sezioni Unite hanno confermato tali principi, rilevando come *“la condotta crudele è quella che, pur non mostrando una studiata predisposizione finalizzata a cagionare, per qualche verso, un male aggiuntivo, eccede rispetto alla “normalità causale” e mostra l'efferatezza che costituisce il nucleo della fattispecie aggravante”* (Cass. SS.UU. sentenza n. 40516 del 23.6.2016, dep. 29.9.2016).

Tanto premesso, deve rilevarsi come, nell'ambito della dinamica dell'omicidio – innegabilmente efferato – posto in essere dal Turetta, non vi siano elementi da cui poter desumere con certezza, e al di là di ogni ragionevole dubbio, che egli volesse infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive.

Non è a tal fine valorizzabile, di per sé, il numero di coltellate inferte.

Giova a tal proposito rammentare che in tutti i numerosi casi in cui la giurisprudenza si è trovata a doversi occupare di vicende omogenee a quella in esame, caratterizzate dalla insistita ripetizione delle coltellate inferte sulla vittima, è stato necessario verificare se tale ripetizione di colpi fosse funzionale al delitto ovvero costituisse un gratuito accanimento violento tale da costituire *“espressione autonoma di ferocia belluina”* e tale da trascendere la mera volontà di arrecare la morte.¹¹³

Così, in un caso in cui l'omicidio era stato perpetrato con numerose coltellate in danno della vittima, la Corte ha osservato come si fosse già *“affermato, in numerosi e recenti arresti (tra le altre, Sez. 1 n. 725 del 24.10.2013, rv 258358; Sez. 1 n. 33021 del 16.5.2012, rv 253527; Sez. 5 n. 5678 del 17.1.2005) che, nel delitto di omicidio volontario, la mera reiterazione dei colpi inferti (anche con uso di arma bianca) non può determinare la sussistenza dell'aggravante dell'aver agito con crudeltà se tale azione non eccede i limiti connaturali rispetto all'evento preso di mira e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza, fine a se stessa”*.¹¹⁴

Il principio si riscontra in numerose pronunzie: come spiegato dalla Suprema Corte anche a Sezioni Unite, *“la speciale aggressività, la veemenza, il furore aggravano il reato solo*

¹¹² Cass. Sez. 1, sentenza n. 20185 del 20.12.2017, dep. 8.5.2018.

¹¹³ Cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 27163 del 28.05.2013.

¹¹⁴ Cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 8163 del 10.02.2015.

quando non trovano giustificazione nella dinamica omicidiaria, non eccedono la normalità causale ma costituiscono espressione della volontà di infliggere sofferenze "eccentriche" cioè non direttamente finalizzate a determinare l'evento morte".¹¹⁵

Nella pronuncia sopra citata, la Corte ha precisato che non sarebbe ammissibile la fissazione di una soglia di coltellate al di sopra della quale ritenere integrata l'aggravante in parola: *"Non vi è pertanto - né vi potrebbe essere - da parte della giurisprudenza di questa Corte la fissazione di un preciso limite "numerico" dei colpi inferti, oltrepassato il quale l'omicidio può dirsi aggravato dall'aver agito con crudeltà, essendo invece necessario l'esame delle modalità complessive dell'azione e del correlato elemento psicologico del reato posto in essere".¹¹⁶*

Nel compiere tale verifica, aggiunge la Corte, da un lato *"non può ritenersi possibile la considerazione sub specie aggravante di elementi di disvalore già ricompresi nel finalismo omicidiario o in diversa e autonoma circostanza"*, evidenziando che *"sopprimere volontariamente una vita è di per sé atto contrario a qualunque senso di umanità, cui l'ordinamento ricollega la pena del delitto di omicidio"*.

Dall'altro lato, la Corte ribadisce che *"il profilo ricostruttivo del fatto circostanziale non può che essere assoggettato alle medesime regole dimostrative (certezza processuale, al di là di ogni ragionevole dubbio) previste per la affermazione di penale responsabilità sul fatto principale (si veda, sul tema, Sez. 1 n. 25294 del 27.2.2014)".¹¹⁷*

Nel caso di specie, l'aver inferto settantacinque coltellate non si ritiene che sia stato, per Turetta, un modo per crudelmente infierire o per fare scempio della vittima: come si vede anche nella videoregistrazione dell'ultima fase dell'azione omicidiaria, l'imputato ha aggredito Giulia Cecchettin attingendola con una serie di colpi ravvicinati, portati in rapida sequenza e con estrema rapidità, quasi alla cieca.

Non si ritiene che tale dinamica, come detto certamente efferata, sia stata dettata, in quelle particolari modalità, da una deliberata scelta dell'imputato ma essa sembra invece conseguenza della inesperienza e della inabilità dello stesso: Turetta non aveva la competenza e l'esperienza per infliggere sulla vittima colpi più efficaci, idonei a provocare la morte della ragazza in modo più rapido e "pulito", così ha continuato a colpire, con una furiosa e non mirata ripetizione dei colpi, fino a quando si è reso conto che Giulia "non c'era più".

Egli ha dichiarato di essersi fermato quando si è reso conto che aveva colpito l'occhio: *"mi ha fatto troppa impressione"*, ha dichiarato. Orbene, considerata la dinamica complessiva, come anche registrata dalle videocamere in Fossò, non si ritiene che la coltellata sull'occhio sia stata fatta con la volontà di arrecare scempio o sofferenza aggiuntiva.

¹¹⁵ Cfr., *ex multis*, Cass. Sez. 1, n. 33021 del 16.05.2012.

¹¹⁶ Sentenza citata n. 8163/2015.

¹¹⁷ Cfr. sentenza citata n. 8163/2015.

La sede delle lesioni, invero, non risulta indicativa di un ulteriore determinismo volitivo, posto che esse appaiono frutto di azione concitata, legata all'urgenza di portare a termine l'omicidio.

Tale elemento, dunque, non è essere di per sé significativo della sussistenza, in capo all'imputato, di volontà di voler infliggere in danno della vittima sofferenze aggiuntive e gratuite, necessaria al fine di poter ritenere integrata l'aggravante della crudeltà.

Diversamente opinando, si finirebbe per avallare un inammissibile automatismo nel senso che porterebbe a configurare l'aggravante ogni qualvolta l'omicidio fosse realizzato con arma bianca, implicando essa modalità esecutive inevitabilmente cruente, e ancor di più ad opera di soggetti inesperti.

Con riguardo alle altre caratteristiche dell'azione come in concreto attuata dal Turetta, non vi sono elementi che consentano di individuare indici di incrudelimento, idonei a integrare i presupposti dell'aggravante della crudeltà come definiti dalla giurisprudenza di legittimità: così, ad esempio, l'aver bloccato e silenziato la vittima con il nastro adesivo è circostanza funzionale al delitto e rientra nell'iter necessario per portare a compimento l'azione omicidiaria.

È stato valorizzato, a sostegno dell'aggravante in parola, il fatto che l'aggressione sia durata complessivamente circa venti minuti, lasso di tempo durante il quale Giulia Cecchettin ha avuto la possibilità di percepire l'imminente morte.

A tal fine manca tuttavia la prova che l'aver prolungato l'angoscia della vittima sia atto fine a sé stesso, frutto della deliberata volontà dell'imputato di provocarle una sofferenza aggiuntiva e gratuita.

D'altra parte, come evidenziato dalla Suprema Corte, la crudeltà non può essere assimilata all'assenza di tentativi di soccorso alla vittima (che presuppongono una modifica sostanziale del finalismo che ha generato l'azione).¹¹⁸

Per quanto esposto, non si ravvisano elementi idonei per ritenere, con gli ordinari canoni di certezza processuale, al di là di ogni ragionevole dubbio, che in capo all'imputato vi fosse la volontà di apportare sofferenze eccedenti rispetto a quelle direttamente connesse alla consumazione dell'omicidio.

Va dunque esclusa l'aggravante in contestazione.

§§§

10. GLI ALTRI REATI IN CONTESTAZIONE.

10.1. Sul delitto di sequestro di persona di cui al capo b).

Va preliminarmente osservato che il reato di sequestro di persona è nel caso di specie procedibile, essendo stata presentata querela dal padre della vittima in data 19 novembre 2023: ricorre infatti l'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 90 c.p.p., che trasferisce ai

¹¹⁸ Cfr., *ex multis*, Cass. cit. 8163/2015.

prossimi congiunti le facoltà e i diritti della persona offesa che, come nel caso di Giulia Cecchettin, sia deceduta in conseguenza del reato.

È appena il caso di rilevare, in diritto, che il reato di sequestro di persona può pacificamente concorrere con quello di omicidio, dal momento che non sussiste alcun rapporto di consunzione o sussidiarietà tra le due fattispecie e attesa la diversità dei beni giuridici tutelati, che non consente di ritenere assorbiti tra loro gli interessi tutelati dalle due fattispecie.¹¹⁹

Come anche affermato nella sentenza n. 31735/2010 citata, va comunque escluso che la condotta di sequestro di persona costituisca il necessario antefatto del delitto di omicidio, delitto che anche nel caso in esame non esaurisce l'intero disvalore del fatto concreto.

È stato inoltre affermato che il delitto di sequestro di persona concorre con i reati di lesioni personali e minacce *“quando la privazione della libertà abbia una durata apprezzabile che vada al di là della subitanità e fulmineità di un singolo atto e abbia uno sviluppo nel tempo, articolandosi in varie e distinte azioni durante le quali permanga l'impossibilità della parte lesa di sottrarsi all'azione lesiva o minatoria. (Fattispecie relativa a persone offese che, costrette a salire su un'autovettura, erano state condotte in un luogo appartato ove erano state oggetto di una violenta e prolungata aggressione fisica e verbale, al termine della quale era stato loro consentito di allontanarsi)”*.¹²⁰

A tal fine si osserva che può ritenersi certo che Giulia Cecchettin non sia salita volontariamente nell'autovettura del Turetta dopo essere stata ferita in via A o a Vigonovo e che la stessa vi sia rimasta forzatamente per un lasso di tempo apprezzabile e sufficiente ad integrare il reato in contestazione.

Oltre alle dichiarazioni del N e ai frammenti di nastro adesivo contenenti capelli e tracce biologiche della vittima (da cui si desume che la stessa è stata in qualche modo bloccata), a sostegno di tale assunto militano, quale prova decisiva, le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza dello stabilimento [], dalle quali si vede Giulia Cecchettin entrare di corsa nell'area di ripresa, raggiunta dall'imputato e da questi colpita fino alla morte.

Orbene deve ritenersi che la privazione della libertà di Giulia Cecchettin abbia avuto durata apprezzabile e non fosse certo necessaria al fine di perpetrare l'omicidio, che ben poteva essere portato a termine a Vigonovo, dove l'azione è iniziata.

Che tale privazione sia stata operata con piena coscienza e volontà da parte del Turetta emerge in modo innegabile da tutto il compendio probatorio di cui si è dato atto, a cominciare dalla lista creata la notte del 7 novembre 2023 e dall'acquisto di più confezioni

¹¹⁹ Cfr. Cass. pen. Sez. 1, Sentenza n. 31735 del 2010: il caso all'attenzione della Suprema Corte aveva ad oggetto, oltre alle fattispecie menzionate, anche il reato di rapina. In motivazione la Corte ha aggiunto che non è applicabile il criterio della consunzione, in quanto il tentato omicidio non comprende in sé i fatti di rapina e sequestro di persona, né esaurisce l'intero disvalore del fatto concreto.

¹²⁰ Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4837 del 26.10.2023, dep. 02.02.2024.

di nastro isolante particolarmente resistente, acquisto realizzato proprio al fine di bloccare la vittima, come apertamente peraltro da egli stesso confessato.

Ne consegue che il reato in esame deve ritenersi integrato, non potendosi ritenere assorbito dal delitto di omicidio.

Si osserva poi che il sequestro di Giulia Cecchettin era prodromico all'uccisione della ragazza e faceva parte del piano omicida elaborato dall'imputato a partire dal 7 novembre 2023, come provato da tutti gli elementi probatori raccolti e come da egli stesso ammesso in sede di esame dibattimentale. Ne consegue che deve ritenersi configurata la contestata aggravante della connessione teleologica di cui all'art. 61 n. 2 c.p.

§

10.2. Sul reato di porto di armi di cui al capo c).

L'integrazione della contravvenzione in esame è indiscussa, così come l'aggravante contestata di cui all'art. 61 n. 2 c.p., essendo provato che Turetta ha portato fuori dalla propria abitazione almeno due coltelli con il premeditato fine di usarli contro Giulia Cecchettin e, in particolare, per commettere i reati di cui ai capi a) e b).

§

10.3. Sul reato di occultamento di cadavere di cui al capo d).

Il corpo di Giulia Cecchettin è stato ritrovato – in un luogo molto lontano da quello in cui si è svolta l'azione omicidiaria – solo dopo diversi giorni di ricerca e solo grazie all'utilizzo delle unità cinofile.

La visione dei diversi filmati registrati al momento del ritrovamento del corpo dà contezza delle caratteristiche del luogo scelto dal Turetta per abbandonare il cadavere: non si tratta certamente di una scelta casuale, anche in considerazione delle ricerche – effettuate sul *web* la notte precedente l'omicidio – di luoghi aventi le stesse caratteristiche dell'area boschiva adiacente alla strada turistica di P... e dell'anfratto roccioso in cui è stato nascosto il corpo, poi coperto da sacchi neri per l'immondizia.

Si tratta di un luogo impervio, difficilmente raggiungibile e non visibile dalla strada, strada che sarebbe stata chiusa al traffico fino al 15 aprile. Senza l'ausilio dell'unità cinofila, il corpo difficilmente sarebbe stato ritrovato.

Tali caratteristiche danno inoltre contezza della lucidità e razionalità mantenute dall'imputato dopo l'omicidio e cristallizzano la sua chiara e innegabile volontà di nascondere il corpo in modo quantomeno da ritardarne il ritrovamento.

Che l'imputato fosse perfettamente a conoscenza delle caratteristiche di tale sito, compresa la circostanza del divieto di transito, è certo e trova conferma anche nel biglietto da egli scritto durante la fuga e trovato successivamente all'arresto all'interno della sua autovettura: "... il corpo per quanto raccapricciante è stato ridotto/riposto dal peggiore



*dei mostri, ma forse è giusto, in una stradina a divieto di transito che va a una malga tra Piancavallo e Barcis a lato della strada giù tra le rocce”.*¹²¹

Il video girato al momento della – complicata – estrazione del cadavere della nicchia rocciosa dimostra in modo disarmante l’accuratezza dell’operazione di occultamento.

Al riguardo si rammenta che la Suprema Corte ha evidenziato che, ai fini della integrazione del reato di occultamento di cadavere di cui all’art. 412 c.p., non è richiesto *“che il nascondimento sia correlato a particolari accorgimenti, essendo sufficiente la sistemazione del cadavere in modo tale da ritardarne il ritrovamento per un tempo apprezzabile”*.¹²²

Va peraltro precisato che, ai fini dell’integrazione del reato in contestazione, l’occultamento deve essere stato fatto in modo tale da garantire il ritrovamento del corpo in quanto, diversamente, si verrebbe a configurare il diverso, più grave, delitto di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere.¹²³

Con orientamento ormai costante, infatti, la Suprema Corte ha spiegato che il reato di cui all’art. 411 c.p. (distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere), *“pur realizzandosi con il nascondimento di un cadavere, si differenzia dal reato di cui all’art. 412 c.p. (occultamento di cadavere) in quanto l’occultamento è considerato come un nascondimento temporaneo che postula a priori la certezza del ritrovamento, mentre la soppressione o sottrazione vanno intese quale nascondimento effettuato in modo tale che il cadavere venga definitivamente sottratto alle ricerche”*.¹²⁴

Alla luce di quanto sopra esposto e della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, non possono esservi dubbi circa la sussistenza del coefficiente richiesto dalla norma incriminatrice, che postula il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di occultare il cadavere.

Come già osservato, la lucidità mantenuta anche nelle fasi successive all’omicidio, la scelta del peculiare luogo in cui abbandonare il cadavere e la distanza di tale luogo rispetto alla zona in cui si è sviluppata l’azione omicidiaria, le modalità stesse in cui il corpo è stato lasciato, coperto con sacchi dell’immondizia, sono tutti elementi che impongono di ritenere integrati sia l’elemento oggettivo sia quello soggettivo del reato in esame.

¹²¹ Cfr. foto 36 a pagina 23 del Fascicolo dei rilievi fotografici effettuati il giorno 20.11.2023 sull’autovettura targata F E, allegato alla nota 25.1.2024 del R.I.S. di Parma depositata il 7.2.2024, in Faldone 5/6 acquisito all’udienza 23.9.2024.

¹²² Cfr., *ex multis*, Cass. pen. Sez. I, sentenza n. 8748/2011; fattispecie di collocamento parziale del cadavere all’interno di una macchia di rovi posta in zona isolata; conforme: Cass. pen. Sez. I, sentenza n. 8748 del 2011.

¹²³ Cass. pen. Sez. I, sentenza n. 24802 del 2024.

¹²⁴ Cass. pen. n. 27290/2004, ove la Suprema Corte ha peraltro precisato che *“la sottrazione va valutata non in senso assoluto bensì relativo, sulla base di presunzioni fondate su elementi obiettivi, quali il luogo prescelto e le modalità adottate, con apprezzamento ex ante, non rilevando in proposito che il cadavere venga eventualmente ritrovato fortuitamente o a seguito di difficili ricerche, atteso che la durata effettiva del nascondimento non costituisce elemento di distinzione fra le due ipotesi di reato”*.

D'altra parte, le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato anche su tale aspetto della vicenda escludono di poter addivenire a una diversa conclusione.

Anche in questo caso deve ritenersi configurata l'aggravante della connessione teleologica, avendo Turetta commesso il reato in esame allo scopo di occultare i delitti di cui ai capi a) e b), commessi poche ore prima, ma anche per guadagnare tempo al fine di darsi alla fuga e procedere alla dispersione delle prove che avrebbero consentito di fare piena luce sulle circostanze del fatto e sull'azione concretamente posta in essere, e così sulla sua responsabilità.

§§§

II. SUL DINIEGO DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE.

Non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, chieste dalla difesa dell'imputato, alla luce della efferatezza dell'azione, della risolutezza del gesto compiuto e degli abietti motivi di arcaica sopraffazione che tale gesto hanno generato: motivi vili e spregevoli, dettati da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della giovane donna, di cui l'imputato non accettava l'autonomia delle anche più banali scelte di vita.

Non può nemmeno essere a tal fine valorizzata la confessione del Turetta, dal momento che egli si è limitato ad ammettere solo le circostanze per le quali vi era già ampia prova in atti: d'altra parte, tale condotta è in linea con il contegno tenuto in sede di primo interrogatorio, quando egli non solo ha sottaciuto ma ha apertamente mentito in ordine a diverse, anche gravi, circostanze poi emerse a seguito delle accurate indagini svolte.

Dalle intercettazioni delle conversazioni occorse in carcere tra lui e i genitori si evince chiaramente come egli fosse a conoscenza del fatto che, oltre agli elementi fino ad allora emersi, vi era molto altro a suo carico, eppure si è guardato bene dal riferirne in sede di interrogatorio.

Invero, non può non tenersi conto del fatto che la vicenda è stata compiutamente ricostruita solo grazie alle tempestive e articolate indagini avviate all'indomani della scomparsa dei due ragazzi. L'apporto dato dal Turetta è stato di fatto del tutto nullo.

Ancora, osta al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la condotta tenuta successivamente ai reati commessi: lungi dal fornire una collaborazione anche minima, Turetta si è infatti dato immediatamente e tenacemente alla fuga, recandosi all'estero subito dopo aver occultato il corpo della vittima e avendo cura di cambiarsi gli abiti e di pulire l'autovettura prima di giungere in luogo abitato.

Nemmeno possono valorizzarsi a tal fine le circostanze dell'arresto dal momento che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non può certo ritenersi che Filippo Turetta si sia spontaneamente consegnato alle autorità: è stato invece necessario emettere un Mandato di Arresto Europeo ed è stato necessario attendere che egli esaurisse tutte le risorse che fino a quel momento gli avevano consentito la fuga.

È un dato oggettivo, infatti, che egli fosse rimasto senza benzina, senza denaro contante, senza riserve alimentari (se non un pacco di biscotti).

Il fatto, poi, che nelle ore immediatamente precedenti all'arresto (la cui imminenza non poteva non aver colto¹²⁵) egli abbia avuto cura di cancellare tutto il contenuto del suo dispositivo dà contezza dell'atteggiamento conservativo dell'imputato il quale, più che spinto dal rimorso o dal proposito di consegnarsi alle autorità, mirava evidentemente a contenere e minimizzare le conseguenze delle proprie abiette azioni. Obiettivo che ha poi continuato a perseguire anche nel corso dell'interrogatorio, come si è già avuto modo di osservare.

Così, il fatto che egli avesse avuto cura di cancellare l'intero contenuto del proprio dispositivo – e che non abbia mai fatto cenno a tale contenuto, recuperato solo grazie agli accertamenti informatici svolti – rende completamente apparente e fittizia la disponibilità a riferire agli inquirenti le proprie *password* di accesso: disponibilità in ogni caso del tutto ineffettiva dal momento che la p.g. era già in possesso di tutte le *password*, in quanto rinvenute nel corso della perquisizione locale presso l'abitazione del Turetta in data 17.11.2023.¹²⁶

Osta, poi, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la condotta controllante e possessiva da egli oggettivamente tenuta nei confronti della vittima, non tradottasi nella integrazione dell'aggravante *ex art. 576 co. 1 n. 5.1 c.p.* unicamente per la mancanza dell'evento richiesto dall'*art. 612-bis c.p.*, dunque per fatto a lui estraneo: condotta che, seppur antecedente al fatto, ben può assumere rilievo nella presente sede.

Il diniego delle circostanze *ex art. 62-bis c.p.* è infine avvalorato dall'assenza di qualsivoglia gesto riparativo da parte dell'imputato nei confronti dei congiunti della vittima.

A fronte di tali plurimi e pregnanti motivi, la condotta processuale di aver acconsentito all'acquisizione degli atti di indagine non può che assumere valenza subvalente rispetto al disvalore rappresentato dagli elementi sopra esposti.

Quanto all'ulteriore argomento speso dalla difesa, secondo cui l'imputato avrebbe potuto chiedere di definire con giudizio abbreviato la propria posizione rispetto alle imputazioni non punite con l'ergastolo, si rammenta che tale opzione è stata anche di recente dichiarata inammissibile dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 1, sentenza n. 7686 del 3.11.2023, dep. 21.2.2024).¹²⁷

¹²⁵ Egli aveva infatti finito il denaro e la benzina ed era certamente consapevole dell'attenzione mediatica che gli era stata riservata, essendosi informato dello stato delle indagini navigando in Internet attraverso *wifi* delle stazioni di servizio in Germania.

¹²⁶ In sede di perquisizione locale (verbale 17.11.2023 ore 16:00) presso l'abitazione di Filippo Turetta in Torreglia, infatti, tra le altre cose sono stati acquisiti in copia: una busta contenente *password* di mail e utenze manoscritte riferite all'imputato, la prima pagina di un quaderno con annotate *password* e chiave di recupero Apple, due pagine con intestazione "Poste Italiane" riferite alla carta Postepay del Turetta, con relativi codici di accesso, e due carte Postepay intestate al Turetta, un foglietto a quadretti manoscritto contenente codici PIN e codici Postepay.

¹²⁷ "In tema di giudizio abbreviato, è inammissibile la richiesta di rito speciale formulata con riguardo a taluni soltanto dei reati contestati al medesimo imputato, nel caso in cui tra di essi compresi reati puniti con la pena dell'ergastolo, preclusivi dell'accesso a tale rito, nonché reati sanzionati con pena diversa.

§§§

12. SUL TRATTAMENTO SANZIONATORIO.

Va dunque affermata la responsabilità di Filippo Turetta per i reati a lui ascritti, nei limiti esposti.

I fatti sono evidentemente espressione del medesimo disegno criminoso e più grave è indubbiamente l'omicidio di cui al capo a).

Alla luce dell'esito del processo, all'imputato deve essere applicata la pena dell'ergastolo.

In ordine alle questioni emerse in sede di discussione in ordine alla compatibilità di tale pena con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, anche in considerazione della giovane età dell'imputato, si richiamano le parole della Suprema Corte che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 c.p., in riferimento all'art. 27 della Costituzione, perché la pena dell'ergastolo, a seguito della entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, *“ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera”*.¹²⁸

All'affermazione di colpevolezza consegue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere.

Difettano i presupposti previsti per irrogare nel caso concreto l'isolamento diurno: a norma infatti del secondo comma dell'art. 72 c.p., tale inasprimento di pena si applica nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, da intendersi – come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento prevalente cui questa Corte di Assise ritiene di aderire – con riferimento alla pena applicata in concreto.¹²⁹

All'applicazione della pena dell'ergastolo seguono *ex lege* le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma dell'art. 36 c.p., va inoltre disposta la pubblicazione – per estratto – della presente sentenza, incombente i cui oneri vanno posti a carico del condannato, mediante affissione nel Comune di Venezia, nei Comuni di Fossò e Vigonovo e nel Comune di Torreglia e tramite inserimento nel sito internet del Ministero della Giustizia.

§§§

che, viceversa, lo consentono, ostando alla separazione delle imputazioni il disposto degli artt. 438, comma 1 e 440, comma 1, cod. proc. pen. e la finalità deflattiva del rito”.

¹²⁸ Cass. Sez. I, sentenza n. 34199 del 2016.

¹²⁹ Cfr., anche di recente, Cass. Sez. I, Sentenza n. 37852 del 2024.

13. LE STATUZIONI CIVILI.

Alla luce dell'esito del giudizio, l'imputato va condannato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato con la propria condotta alle parti civili.

Cecchetti Gino, in qualità di prossimo congiunto (padre) della vittima, ha chiesto l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti, *iure proprio e iure hereditatis*, nonché del danno emergente, per un totale di euro 1.150.667,00 (o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o ritenuta equa), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto all'effettivo pagamento, per i motivi elencati ed esposti nell'atto di costituzione di p.c. datato 23.09.2024 e segnatamente:

- euro 782.200,00 *iure proprio* per danno da perdita del rapporto parentale, importo determinato sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano (raddoppiato),
- euro 25.000,00 per il reato concorrente di cui all'art. 605 c.p. (*iure hereditatis*), secondo criterio equitativo,
- euro 50.000,00 per il reato concorrente di cui all'art. 612-bis c.p. (*iure hereditatis*), secondo criterio equitativo,
- euro 35.247,00 per danno biologico terminale (*iure hereditatis*), importo determinato sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano,
- euro 250.000,00 per danno morale terminale da lucida agonia (*iure hereditatis*), determinato secondo criterio equitativo puro "tenendo conto dell'enormità della sofferenza psichica percepita dal de cuius quale maggiorazione del danno biologico terminale, salva la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia o ritenuta equa",
- euro 8.220,00 per danno emergente (danno patrimoniale consistito nel pagamento delle spese funerarie documentate, cfr. due fatture allegate alla costituzione di parte civile).

Ha inoltre chiesto provvisoria pari ad euro 500.000,00, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e difesa nella misura di euro 7.372,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, I.v.a. e C.p.a. come per legge.

..., in qualità di prossima congiunta (sorella) della vittima, ha chiesto l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti, *iure proprio e iure hereditatis*, per un totale di euro 380.077,60 (o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto all'effettivo pagamento, per i motivi elencati ed esposti nell'atto di costituzione di p.c. e in particolare:

- euro 169.830,60 *iure proprio* per danno da perdita del rapporto parentale, importo determinato sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano,
- euro 25.000,00 per il reato concorrente di cui all'art. 605 c.p. (*iure hereditatis*),
- euro 50.000,00 per il reato concorrente di cui all'art. 612-bis c.p. (*iure hereditatis*),
- euro 35.247,00 per danno biologico terminale (*iure hereditatis*), importo determinato sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano,



- euro 100.000,00 per danno morale terminale o catastrofe da lucida agonia (*iure hereditatis*), importo determinato “*tenendo conto dell’enormità della sofferenza psichica percepita dal de cuius quale maggiorazione del danno biologico terminale. salva la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia o ritenuta equa*”.

Ha inoltre chiesto provvisionale pari ad euro 200.000,00, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e difesa nella misura di euro 7.372,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, I.v.a. e C.p.a. come per legge.

☐, in qualità di prossimo congiunto (fratello) della vittima, ha chiesto l’integrale risarcimento di tutti i danni (non patrimoniali) subiti, *iure proprio* e *iure hereditatis*, nonché del danno emergente, per un totale di euro 380.067,00 (o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o ritenuta equa), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto all’effettivo pagamento, per i motivi elencati ed esposti nell’atto di costituzione di p.c. datato 23.9.2024 e segnatamente:

- euro 169.820,00, “*aumentabili sino ad euro 250.000*”, *iure proprio* per danno da perdita del rapporto parentale, importo determinato sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano,
- euro 25.000,00 per il reato concorrente di cui all’art. 605 c.p. (*iure hereditatis*),
- euro 50.000,00 per il reato concorrente di cui all’art. 612-bis c.p. (*iure hereditatis*),
- euro 35.247,00 per danno biologico terminale (*iure hereditatis*), importo determinato sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano,
- euro 100.000,00 per danno morale terminale o catastrofe da lucida agonia (*iure hereditatis*), determinato secondo criterio equitativo puro “*tenendo conto dell’enormità della sofferenza psichica percepita dal de cuius quale maggiorazione del danno biologico terminale. salva la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia o ritenuta equa*”.

Ha inoltre chiesto provvisionale pari ad euro 200.000,00, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e difesa nella misura di euro 7.372,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, I.v.a. e C.p.a. come per legge.

☐, in qualità di prossimo congiunto (zio paterno) della vittima, ha chiesto l’integrale risarcimento di tutti i danni subiti, *iure proprio*, per perdita del rapporto parentale, per i motivi elencati ed esposti nell’atto di costituzione di parte civile datato 23.9.2024, quantificati nella misura complessiva – determinata sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano – di euro 150.000,00 (o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o ritenuta equa), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto all’effettivo pagamento.

Ha inoltre chiesto provvisionale pari ad euro 75.000,00, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e difesa nella misura di euro 7.372,00, oltre euro 27,00 per spesa di anticipazione forfettaria, I.v.a. e C.p.a. come per legge.

f.fer

1. in qualità di prossima congiunta (nonna paterna) della vittima, ha chiesto l'integrale risarcimento del danno subito, *iure proprio*, da perdita del rapporto parentale, per i motivi elencati ed esposti nell'atto di costituzione di p.c., nella misura complessiva – determinata sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano – di euro 150.000,00 (o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto all'effettivo pagamento.

Ha inoltre chiesto provvisoria pari ad euro 80.000,00, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e difesa nella misura di euro 7.372,00, oltre euro 27,00 per spesa di anticipazione forfettaria, I.v.a. e C.p.a. come per legge.

§

Così schematicamente riassunte, si ritengono senz'altro fondate le richieste formulate dalle parti civili, che vanno tuttavia rimesse alla sede civile per la liquidazione, in assenza di parametri certi di quantificazione.

Deve sin d'ora osservarsi che ciascun erede ha formulato richiesta per intero e non *pro quota* dei danni *iure hereditatis*, domanda che in tal senso non può essere accolta pena il rischio di indebitamente moltiplicare la medesima voce di danno.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale e considerato il legame familiare e affettivo esistente, può essere sin d'ora determinata a carico dell'imputato una provvisoria pari ad euro 500.000,00 in favore del padre della vittima ed euro 100.000,00 in favore di ciascun germano, mentre in favore dello zio () e della nonna paterna si liquida sin d'ora la somma di euro 30.000,00 cadauno, somme che appaiono il minimo dovuto in considerazione dei danni cagionati dall'imputato con la propria condotta delittuosa.

L'imputato va inoltre condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili con riguardo alla presente fase di giudizio, spese che si liquidano sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, per i giudizi davanti alla Corte di Assise, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, delle notule depositate e dell'esito del giudizio.

In particolare, si liquida la somma di euro 756,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 2.363,00 per la fase istruttoria ed euro 2.835,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, I.v.a. e C.p.a. come per legge.

Va rimodulata la richiesta di presentata al riguardo dall'avvocato C. , che ha presentato note spese separate per C. io e C. dovendosi invece procedere con unica liquidazione aumentata del 30% (aumento pari a euro 2.211,60) ex art. 12 comma 2 del d.p.r. 115/2002 attesa la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale.

§§§

F. per

14. SUI BENI IN SEQUESTRO.

Tutti i reperti raccolti nel corso dei sopralluoghi, rilievi tecnici e accertamenti urgenti, quali campionature, tamponi, frammenti di polimero e nastro adesivo, la lama del coltello rinvenuta il 13.11.2023 a Vigonovo, nonché le altre cose di cui ai verbali di rilievi tecnici e contestuale sequestro del 18/19.11.2023 redatto dal R.I.S. di Parma, vanno confiscati e distrutti, salva l'allegazione al fascicolo dei documenti. Anche il coltello da cucina indicato al n. 1.9 di cui al verbale di sequestro 16.12.2023 ore 21:50 va parimenti confiscato e distrutto.

I quattro fogli manoscritti, su uno dei quali è apposta la firma di Turetta Filippo, di cui al verbale di sequestro del 25.11.2023 ore 12:51 vanno confiscati e allegati al fascicolo, così come la banconota da 20,00 euro di cui al verbale di sequestro del 17.11.2023 ad opera del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Cortina d'Ampezzo.

I beni indicati ai nn. 11-12 di cui al verbale di sequestro 17.11.2023 ore 16:00 (Micro SD da 8Gb comprensivo di adattatore per lettore SD, Notebook marca Lenovo n nonché i beni indicati ai numeri da 1 a 10, 13 e 14 di cui al verbale di sequestro 17.11.2023 ore 16:00 (iPhone 12 Pro, Apple Smart Watch e Samsung Galaxy A33. Pen drive USB Sun Disk, Smartphone Samsung Galaxy S22, Hard disk esterno marca Western Digital, Notebook Acer Aspire, Notebook marca HP Pavillon. Mini PC marca Lenovo Mod. 11JG. Telefono Easytek, Iphone 7 da 32gb bianco, Smartphone Samsung r
l (u) vanno restituiti agli aventi diritto, non ravvisandosi esigenze probatorie tali da rendere necessario mantenere il vincolo di sequestro su tali beni.

Per la stessa ragione va disposta la restituzione agli aventi diritto degli effetti personali della vittima (cfr. verbale di acquisizione reperti 01.12.2023 ore 18:00, Y3, Y4, Y5 e Y6).

L'autovettura in sequestro va confiscata *ex art.* 240 c.p., in quanto mezzo con cui è stato perpetrato il reato di sequestro di persona di cui al capo b).

Quanto alla destinazione dei beni oggetto di confisca, si dispone l'allegazione dei documenti al fascicolo e la vendita delle altre cose, ordinandone sin d'ora la distruzione ove non rivestano valore economico.

§§§

Il termine per il deposito della motivazione è stato fissato in novanta giorni in ragione della complessità delle questioni trattate e del carico del ruolo.

Con decreto del 24 settembre 2025 è stata autorizzata dal Presidente del Tribunale la proroga di quaranta giorni del predetto termine ai sensi dell'art. 154 disp. att. c.p.p.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara Turetta Filippo responsabile dei reati a lui ascritti, escluse le aggravanti dell'aver agito con crudeltà e dell'aver commesso nei confronti della vittima il reato di cui all'art.



612-bis c.p., unificati dal vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena dell'ergastolo, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale perpetua.

Visto l'art. 36 c.p.,

ordina la pubblicazione per estratto della sentenza di condanna, a spese del condannato, mediante affissione nel Comune di Venezia, nei Comuni di Fossò e Vigonovo e nel Comune di Torreglia e tramite inserimento nel sito internet del Ministero della Giustizia.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,

condanna l'imputato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore delle costituite parti civili, rimettendo le parti davanti al giudice civile per la relativa liquidazione, e condanna il medesimo al pagamento in favore delle predette parti civili di una provvisoria immediatamente esecutiva pari a euro 500.000,00 in favore di *[nome]*, euro 100.000,00 in favore di *[nome]*, euro 100.000,00 in favore di Cecchettin Davide, euro 30.000,00 in favore di *[nome]*, euro 30.000,00 in favore di Cecchettin Alessio.

Visto l'art. 541 c.p.p.,

condanna l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle predette parti civili nella presente fase di giudizio, liquidate in euro 7.372,00 in favore di Cecchettin Gino, euro 7.372,00 in favore di *[nome]*, euro 7.372,00 in favore di Gatto Carla, euro 9.583,60 in favore di *[nome]* le e *[nome]* s. in solido, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, I.v.a. e C.p.a come per legge.

Visti gli artt. 240 c.p. e 262 c.p.p.,

ordina la confisca e la distruzione delle campionature e delle altre cose in sequestro, salva vendita ove i beni possano rivestire valore economico e salva allegazione al fascicolo dei documenti e della banconota sequestrati.

Dispone la revoca del sequestro degli effetti personali di Giulia Cecchettin nonché dei beni di cui al verbale di sequestro 17.11.2023 ore 16:00 e ne ordina la restituzione agli aventi diritto.

Visti gli artt. 544 e 304 co. 1 lett. c) c.p.p.,

indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione e sospende il termine di fase della custodia cautelare durante la pendenza del predetto termine.

Venezia, 3 dicembre 2024

Il Giudice estensore
Francesca Zancan

Il Presidente
Stefano Manduzio

TRIBUNALE ORDINARIO - VENEZIA
DEPOSITATO

Venezia, 8 APR. 2025

Il Funzionario
Giovanni D'EMILIO